# IL MATRIMONIO RELIGIOSO

ED

# IL MATRIMONIO CIVILE

## CATECHISMO

## TRA UN PARROCO ED UN FIGLIANO

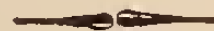
Con Appendice
sopra varii punti di pratica in ordine
al matrimonio sia ecclesiastico sia civile

PER

Monsignor Vescovo di Nola

**GIUSEPPE FORMISANO**

*Soli Deo honor et gloria*
*in saecula saeculorum. Amen*
*1 Tim: 1: 17.*



NOLA

Tipografia Remigio casoria

Via S. Felice n.° 19.

1873

# AL LETTORE

Il sacramento del matrimonio fin dai primordii del Cristianesimo ebbe a sostenere delle guerre come aspre così pertinaci, continuate ancora nei susseguenti secoli con maggiore o minore audacia secondo le circostanze, che si presentavano. Pare però che una tale guerra in questi ultimi tempi sia addivenuta e più feroce e più pericolosa, giacchè contro dello stesso vediamo spargersi con una insistenza satannica dei gravissimi errori, specialmente col cosi detto matrimonio civile.

Eminenti scrittori cattolici con dottissime scritture han preso la difesa del matrimonio

cristiano, e ne hanno confutati gli svariati errori, che ora sotto di una forma, ora sotto di un'altra si andavano spargendo: queste scritture però classiche, prolisse, o scritte ancora in lingua latina non sembra sieno alla portata della intelligenza del popolo, ed il popolo più che mai è necessario che sia istruito sopra di questa importante materia, acciocchè «*non sia più fanciullo vacillante portato quà e là da ogni vento di dottrina pei raggiri degli uomini, per le astuzie*, *onde seduce l' errore* » (1).

Per questa ragione si è creduto ben fatto mandare alla luce un piccolo catechismo sul matrimonio religioso, e sul matrimonio civile in una maniera però chiara facile ed adattata alla intelligenza di tutti, acciocchè tutti istruiti nella vera dottrina della Cattolica Chiesa non si lascino sorprendere dalle insidie, che alla loro coscienza vengono tese.

(1) Agli Efe. IV. 14.

# INTRODUZIONE

*Par.* E poi si va dicendo, mio buon figliuolo, che io da qualche tempo sia addivenuto un po fastidioso; vi dico il vero, m'incomincia a pesare pur troppo la cura delle anime.

*Figl.* Comprendo bene, Signor Parroco, qualche brutta faccenda avrete per le mani.

*Par.* Anzi bruttissima: già è qualche mese, che due miei figliani si sono ostinati a voler celebrare il matrimonio soltanto civilmente.

*Figl.* E bene, Signor Parroco, vorreste forse, che i vostri figliani non adempissero quest' obbligo imposto dalla legge civile?

*Par.* Niente affatto: per me è un solenne matto chi trascura lo adempimento degli atti imposti dalla legge civile atteso le non poche dispiacevoli conseguenze, che ne possono nascere; ma non può essere certamente un buon cattolico chi contento di tali atti si lusinga di aver già contratto legittimo matrimonio innanzi a Dio senza punto curarsi delle prescrizioni della cattolica Chiesa.

*Figl.* Che volete, che vi risponda, Signor Parroco? da che è stato presso di noi introdotto

questo così detto matrimonio civile, ognuno vuol dire la sua ; chi pensa cosa lecitissima contrarre questo legame civile senza darsi il minimo pensiero di quanto vien prescritto dalla Chiesa in riguardo del matrimonio: evvi chi asserisce essere bruttissimo peccato il solo pensare a questa bruttissima lordura , che chiamasi matrimonio civile : quei che sono creduti per più assennati dicono doversi in quanto alla celebrazione del matrimonio osservarsi le prescrizioni della Chiesa senza mica trascurare ciò, che dalla legge civile è stato ingiunto su tale oggetto ; e debbo aggiungere ancora , che ben molti, che pure sono in voce di sapienti, pare che non si abbiano formato il giusto concetto sopra il così detto matrimonio civile, altrimenti non potrebbero spacciarsi tanti diversi pareri.

*Par.* Dite egregiamente bene , che pare, che tanti non si abbiano formato il giusto concetto del così detto matrimonio civile , o meglio pare che abbiano una assai confusa idea del matrimonio innalzato da Gesù Cristo alla dignità di proprio e vero sacramento della legge evangelica ; quindi tanti strafalcioni, quindi tanti errori ancora; se poi in buona, o mala fede non monta l'esaminarlo qui.

*Figl.* Ma se la cosa va così, Signor Parroco, incombe a voi l'obbligo d'istruire noi vostri figliani, acciocchè non ci facciamo trascinare nell'errore da uomini, che sembrano congiurati contro il matrimonio cristiano.

*Par.* Lo farò volentieri : è questo mio dovere.

*Figl.* Ma giacchè, Signor Parroco, voi siete

così buono, pregovi di adattarvi alla comune intelligenza dei vostri figliani; mettete da parte le quistioni sterili, astruse, ed astratte; sia la vostra istruzione piana, facile, pratica, così che ognuno dopo di avervi ascoltato possa dire: *ho capito, questo deve farsi, questo no.*

*Par.* Ebbene cercherò di appagare alla meglio i vostri giusti desiderii, e mettendo da parte le quistioni sterili ed astruse vi parlerò 1. del matrimonio e come contratto, e come sacramento. 2. in che consiste il sacramento del matrimonio. 3. se nel matrimonio la ragione di contratto possa separarsi dalla ragione di sacramento. 4. della indissolubilità del matrimonio. 5. degl'impedimenti matrimoniali. 6. del matrimonio civile: 7. delle funeste conseguenze, che naturalmente nascono dal matrimonio civile. 8. della guerra, che si fa al matrimonio cristiano. 9. chi sia l'autore di questa guerra.

## CAPO I.

### DEL MATRIMONIO E COME CONTRATTO E COME SACRAMENTO.

### §. 1.

### *Del matrimonio come contratto*

*Figl.* Signor Parroco, quanto parlasi di matrimonio sento dire, che desso è un contratto; è questo vero?

*Par.* Il matrimonio può dirsi contratto, perchè è formato dal libero oonsenso di due vo-

lontà, che reciprocamente si obbligano. Esso è contratto naturale, perchè diretto ad un fine voluto dalla natura, perchè fondato sopra di un diritto largito dalla natura, perchè immediatamente connesso con la natura. Può dirsi ancora contratto civile, perchè fatto dall'uomo in mezzo alla società civile, perchè ordinato per molti capi al ben essere civile, perchè pregno di molti effetti civili (1). Ciò non pertanto bisogna riflettere, che questo contratto si differenzia assai dagli altri.

*Figl.* Ma che vuol dire, che questo contratto matrimoniale si differenzia assai dalla schiera degli altri comuni contratti?

*Par.* Perchè tra il contratto matrimoniale, e gli altri si ravvisano differenze essenzialissime; così che è una solenne stoltezza volerlo sottomettere a quelle regole, che si adattano, o si vogliono adattare per gli altri contratti.

*Figl.* E quali sarebbero, Signor Parroco, queste differenze essenzialissime?

*Par.* Eccovene alcune: voi conoscete, che un contratto per essere valido ha bisogno del consenso dei contraenti, che reciprocamente si vincolano, cosìchè nullo sarebbe un contratto celebrato o per dolo, o per violenza.

*Figl.* Questo è giusto.

*Par.* Ebbene in molte occasioni questo consenso si può presumere: voi avete adito una eredità, si presume di aver consentito di addossarvene tutti i pesi: voi avete accettato un uffizio, si presume, che vi siete impegnato a-

(1) Civiltà Catt. Ser. 1, vol. 9. pag. 397

dempirne tutte le obbligazioni. Anzi molte volte questo consenso può essere ancora supplito dalla suprema autorità non ostante qualunque aperto e contrario dissenso. Ha Tizio delle merci necessarie alla vita, ma si rifiuta ostinatamente di venderle al pubblico a prezzo ragionevole: interviene la suprema autorità, e l'obbliga a venderle, e non ostante il suo dissenso, il contratto di compravendita è valido, supplendosi dalla suprema autorità la mancanza del consenso da parte del venditore.

*Figl.* E ciò è secondo le leggi.

*Par.* Ma nel matrimonio il consenso non può presumersi, e molto meno supplirsi da qualsivoglia autorità, sia anche la suprema, sia anche dall'istesso Romano Pontefice: ma è necessario che sia espressamente dato da entrambe le parti con atto non solo esterno, ma ancora interno. Un gran principe invaghito di una villanella la vuole sposare: ma se costei dice « *no* » il principe con tutta la sua suprema autorità deve ritirarsi.

*Figl.* È assai notabile questa differenza.

*Par.* Eccovene un'altra. In tutt'i contratti la libera volontà dei contraenti, che loro diede nascita, può in seguito scioglierli, ed annullarli. Avete comprato una casa, ma poscia pentito dell'acquisto fatto, potete benissimo accordarvi col venditore di sciogliere ed annullare tal contratto di compravendita: sono cose, che succedono alla giornata. Ma non si può discorrere del matrimonio nell'istessa guisa: esso benchè rannodato da prima per libero volere delle parti, non può poi in nessuno caso per lo stesso libero volere sciogliersi, stando

scritto « *l'uomo non separi ciò, che Iddio ha congiunto* » (1). E qui, se vi piace, potrò recarvi delle altre differenze, che esistono tra il matrimonio contratto, e gli altri contratti.

*Figl.* Sono pur troppo palpabili queste differenze, e bastano.

*Par.* E perciò, come io vi diceva, è una solenne stoltezza il voler sottomettere il matrimonio alle regole comuni agli altri contratti sotto il pretesto, che in esso si possa trovare ancora la ragione di contratto.

## §. 2.

### *Del matrimonio come sacramento.*

*Figl.* Fin da fanciullo, signor Parroco, imparai nel catechismo, essere il matrimonio un vero sacramento della nuova legge: ma ora...

*Par.* Ma ora che?

*Figl.* Ora però taluni vanno spacciando non essere il matrimonio un vero sacramento.

*Par.* Quelli, che vanno spacciando non essere il matrimonio un vero sacramento, sono eretici, perchè negano un domma della cattolica credenza.

*Figl.* Ma come mi provate questa verità?

*Par.* Ve la proverò facilmente coll'autorità del sacrosanto Concilio di Trento: *Se alcuno dirà, non essere il matrimonio veramente, e propriamente uno dei sette sacramenti della legge evangelica istituito da Cristo nostro Signore, ma inventato dagli uomini nella Chiesa, e*

(1) Mart: XIX. 6.

*che non conferisca la grazia, sia anatema* (1).

*Figl.* Quando voi mi recate l' autorità infallibile della Chiesa io cattolico come sono non ho che replicarvi.

*Par.* Voglio però aggiungervi altra pruova presa dalle parole dell' Apastolo. *I mariti debbono amare le loro mogli, come i corpi proprii. Chi ama la propria moglie, ama sè stesso. Imperciocchè niuno mai odiò la propria carne: ma la nudrisce e ne tien conto, come fa pur Cristo della Chiesa: perchè siamo membra del corpo di lui, della carne di lui, e delle ossa di lui: per questo l' uomo abbandonerà il padre e la madre sua, e starà unito alla sua moglie, ed i due saranno una carne. Questo sacramento è grande: io però parlo riguardo a Cristo ed alla sua Chiesa* (2).

*Figl.* Sono veramente magnifiche queste parole, e dànno una idea grandiosa del matrimonio sacramento: ma voi però sapete, che molti riferiscono la voce *sacramento* all'unione di Cristo con la Chiesa, e non già al matrimonio.

*Par.* Quelli, che così interpetrano le parole dell' Apostolo, la sbagliano. In vero il pronome dimostrativo « *questo* » aggiunto alla voce « *sacramento* » deve riferirsi alle parole, che lo precedono immediatamente, e le quali non possono intendersi se non del matrimonio de' fedeli, che l'Apostolo chiama un «*gran sacramento*» perchè è un segno visibile di quella unione sacra, che havvi tra Gesù Cristo e la sua Chiesa: che se si riferisse il pronome di-

(1) Sess. XXIV. can. 1.
(2) Ad Eph. V. 28 e seg.

mostrativo « *questo* » alla unione di Gesù Cristo con la sua Chiesa si renderebbe il senso o significato assurdo, cioè che Gesù Cristo e la Chiesa sono un gran sacramento in Gesù Cristo, e nella Chiesa. Che ve ne pare?

*Figl.* Sarebbe veramente un mal intendere le parole dell'Apostolo.

*Parr.* Aggiungete ancora, che lo scopo dell'Apostolo in tutto quel capitolo è d'indurre i mariti e le mogli ad amarsi scambievolmente. Per persuaderli di questa obbligazione gli avverte che il matrimonio, il quale spinge l'uomo sino ad abbandonare suo padre, e sua madre per convivere con la sua moglie, non è una cosa di poca conseguenza, ma bensì un gran sacramento, il quale rappresenta la stretta unione, che vi ha tra Gesù Cristo e la sua Chiesa, e che facendo essi professione dell'Evangelio di Gesù Cristo, devono sul di lui esempio amare le loro mogli di un amore puro e santo, qual'è l'amore di Gesù Cristo verso la sua Chiesa (1).

A tutto questo aggiungete, che il sacrosanto Concilio di Trento trattando del sacramento del matrimonio (2) intende le anzidette parole, « *questo è un gran sacramento* » appunto del matrimonio come sacramento.

*Figl.* Resto soddisfatto.

*Parr.* Un'altra pruova: mi preme, che voi restiate appieno persuaso di questa verità della cattolica credenza. Per aversi un vero e proprio sacramento vi debbono concorrere tre co-

(1) Diz. Eccl. voc. matrimonio.
(2) Sess. XXIV.

se : cioè il segno sensibile, la promessa della grazia, e la istituzione divina; così che quando voi vedete concorrere in un'azione religiosa questi tre elementi, dite pure « *ecco un sacramento della nuova legge* ».

*Figl.* Ma si trovano questi tre elementi nel matrimonio così che io lo debba tenere per sacramento?

*Par.* Tanto bene: in vero il matrimonio è segno della unione di Gesù Cristo con la sua Chiesa: cioè Gesù Cristo e la Chiesa sono il termine di questa mistica unione, e perciò il matrimonio è un mistero, un segno, il cui significato si riferisce a Gesù Cristo ed alla sua Chiesa (3); che poi il matrimonio conferisca la grazia è chiaro dalle parole del Concilio di Trento sopra riferite, il quale Concilio percuote di anatema chi nega questa verità. Non si può poi negare la divina istituzione, giacchè provato, che ad un segno sensibile è annessa la collazione della grazia, devesi ammettere la sua divina istituzione, giacchè Dio solo può annettere ad un segno sensibile la sua grazia.

## CAPO II.

### IN CHE CONSISTE IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO.

### §. 1.

*Figl.* Io con tutta sincerità ammetto, che il matrimonio sia sacramento. La Chiesa cattolica

(3) Nat.Aless.Theol.Dog.et Mor.lib.2, art.IV p.1.

l' ha definito , e tanto basta. Ma è egli vero ciò che taluni vanno dicendo: *chiamarsi il matrimonio sacramento , non perchè il contratto stesso matrimoniale sia stato da Gesù Cristo elevato a tale dignità, ma perchè ad esso contratto sia stato aggiunto il rito sacro*; così che non il contratto stesso del matrimonio , ma il semplice rito religioso accessorio al contratto costituisca il sacramento ?

*Par.* L' è questo un grande sproposito, ma grande assai : ed il dottissimo Cardinale Gerdil chiama siffatta opinione mostruosa, ereticale, ripugnante alla dottrina di Gesù Cristo, alla tradizione de' Padri, ed all' universale consenso della Chiesa cattolica (1).

*Figl.* Ebbene, signor Parroco, istruitemi sopra di questa verità, acciocchè nelle occasioni io sappia rispondere.

*Parr.* Affinchè possiate restare istruito sopra di questa dottrina richiamate alla vostra memoria le parole dell' Apostolo S. Paolo sopra recate.*I mariti debbono amare le loro mogli , come i corpi proprii. Chi ama la propria moglie, ama sè stesso.Conciosiachè nessuno odiò mai la propria carne , ma la nudrisce , e ne tien conto , come fa pur Cristo della Chiesa. Perchè siamo membra del corpo di lui , della carne di lui , e delle ossa di lui. Per questo l' uomo abbandonerà il padre, e la madre sua, e starà unito alla sua moglie , e i due saranno una carne. Questo sacramento è grande; io però parlo riguardo a Cristo ed alla sua*

(1) Del matrimonio: Introd.

*Chiesa* (1). Voi qui vedete, che l'Apostolo dopo di aver recate le parole pronunciate da Adamo al vedersi vicino Eva, soggiunge: *questo sacramento è grande*. Or io vi domando a che si debbono riferire nell'ordine di quel discorso le due voci «*questo sacramento*»? Certamente non si possono riferire ad altro, che alla sentenza che immediatamente precede: *L' uomo abbandonerà il padre e la madre sua, e starà unito alla sua moglie, e i due saranno una carne*. Ma quella sentenza altro non esprime, che il contratto coniugale: dunque il contratto coniugale è chiamato dall' Apostolo « *gran sacramento* ». (2).

*Figl*. Mi pare assai convincente la pruova tratta dalle parole dell'Apostolo.

*Par*. Eccovene un' altra: Prima del Concilio di Trento le nozze clandestine cioè celebrate senza l' intervento del ministro ecclesiastico erano valide e rate. Il Concilio però per ovviare a tanti disordini, che nascevano dai matrimonii clandestini, sancì impedimento dirimente il matrimonio la *clandestinità* ordinando sotto pena di nullità, che il matrimonio si dovesse celebrare innanzi al Parroco ed a due o tre testimoni. Or il sacrosanto concilio, come voi vedete nel formare questo decreto non dice, che altrimenti mancherà il sacramento, ma dice espressamente che sarà del tutto invalido lo stesso contratto. Ecco le parole conciliari: *Coloro che senza la presenza del Parroco, o di altro sacerdote con permissione dell' istesso*

(1) Agli Efes. V. 28, 29 etc.
(2) Civil. Catt. Ser. 1. Vol. X. pag. 163.

*Parroco, o dell'Ordinario, e di due o tre testimoni attenteranno contrarre il matrimonio, la Santa Sinodo li rende all' intutto inabili a contrarre in tal maniera, e dichiara irriti e nulli tali contratti, come col presente decreto li fa irriti e gli annulla* (1).

## §. 2.

### *Continuazione della materia precedente*

*Figl*, Mi pare, signor Parroco, che abbiate ragione, essere cioè un solennissimo errore l'asserire, che nel matrimonio il rito religioso costituisca il sacramento.

*Par*. Ma trattandosi di materia assai importante, voglio aggiungere qualche altra pruova. Io vi credo cattolico.

*Figl*. Tanto bene, signor Parroco.

*Par*. E perciò non vorrete negare, che il matrimonio sia un vero e proprio sacramento istituito da Gesù Cristo.

*Figl*. Vi pare, che se ne possa dubitare dopo la solenne definizione della Cattolica Chiesa?

*Parr*. Or voi istruito come siete nella dottrina cristiana sapete già, che per formare un

(1) Qui aliter quam praesente Parocho vel alio Sacerdote de ipsius Parochi, seu Ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus matrimonium contrahere attentabunt, eos Sancta Synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, et hujusmodi *contractus irritos et nullos* esse decernit, prout praesenti decreto irritos facit, et annullat. Sess. XXIV. *de Reform. matrim.*

sacramento richiedesi la materia, la forma, ed il ministro.

*Figl.* Già s'intende.

*Par.* Or se nel matrimonio non l'istesso contratto nuziale fosse stato elevato da Gesù Cristo alla dignità di vero, e proprio sacramento della nuova legge, ma per sacramento matrimonio si dovesse intendere il rito religioso aggiunto come parte accessoria all'istesso contratto nuziale, domando ove trovasi la materia e la forma del suddetto sacramento del matrimonio nel rito religioso, se molte volte manca all'intutto il rito religioso?

*Figl.* Bramerei, che mi fosse meglio chiarita questa dottrina.

*Par.* Non può aversi vero e proprio sacramento della nuova legge, se manca la materia e la forma nel rito religioso che si adopera: e questa una verità su della quale non cade alcun dubbio. Ma nel rito religioso, che suole accompagnare la celebrazione del matrimonio, manca la materia e la forma necessaria a costituire un vero e proprio sacramento. Dunque il rito religioso, che suole adoperarsi, non può costituire la natura del sacramento del matrimonio. In vero se nel rito religioso, o benedizione nuziale che voglia chiamarsi, fossevi la materia e la forma, che sono parti essenziali di un sacramento della nuova legge, allora questo rito sarebbe indispensabile, cioè mancandovi per qualsivoglia ragione non si potrebbe avere affatto il sacramento: Ma soventе volte anche senza di questo rito religioso sussiste il sacramento del matrimonio. Dunque voi ben vedete essere un errore assai grosso

l'asserire, che il rito religioso costituisca il sacramento del matrimonio, e non già che l'istesso nuziale contratto sia stato elevato alla dignità di sacramento.

*Figl.* Voi dite assai bene, signor Parroco, ma vi prego a chiarirmi questa dottrina con qualche esempio, sapete che io poi non sono tanto istruito in certe materie teologiche un pò astruse.

*Par.* Assai volentieri. È certo, che prima del Concilio di Trento le nozze clandestine celebrate cioè senza l'intervento del ministro ecclesiastico erano valide e rate, come valide e rate sono in tutti quei luoghi, nei quali il decreto conciliare non venne promulgato. Dunque siffatti matrimonii per mancanza del rito religioso non sarebbero stati, nè sarebbero ora vero sacramento.

*Figl.* Questo non si può asserire, che sarebbe contrario alla dottrina del citato Concilio, il quale colpisce di anatema coloro, i quali negano essere quelli veri matrimonii (1).

*Par.* Dunque dovete confessare, che il sacramento del matrimonio non è il rito religioso, ma sibbene l'istesso nuziale contratto elevato da Gesù Cristo alla dignità di vero e proprio sacramento della nuova legge.

## §. 3.

### *Continuazione della precedente materia.*

*Figl.* Io mi chiamo, signor Parroco, soddisfatto, e veggo bene che nel matrimonio l'i-

(1) Sess. XXIV. de refor. cap. 1.

stesso contratto nuziale è stato da Gesù Cristo elevato alla dignità di sacramento.

*Par.* Son persuaso, che voi siete rimasto soddisfatto delle ragioni addottevi: però se non per voi, almeno per certi altri mi veggo nel dovere di aggiungere qualche altra pruova.

*Figl.* E sarebbe.

*Par.* Voi dovete ammettere, che l' unione coniugale nella sua primiera istituzione fu da Dio ordinata non solo in semplice ufficio di natura per la propagazione della prole, onde si denomina contratto naturale, ma fu ancora ordinato ad essere qual segno mistico della unione di Gesù Cristo con la sua Chiesa. Ed in virtù di questa mistica unione impressa da Dio all' unione conjugale non dubitarono i Santi Padri di attribuire al matrimonio anche nello stato precedente la legge evangelica la denominazione di sacramento in un senso improprio e largo, anzi di estenderla ancora a'matrimonii degli stessi infedeli (1).

*Figl.* Mi piace assai questa spiega, che altra volta ho ancora ascoltata.

*Par.* Questo mistico segno impresso da Dio all' unione coniugale nella sua primiera istituzione ci si fa conoscere come ed in qual modo fu questa sollevata da Gesù Cristo alla dignità di sacramento della nuova legge; imperciocchè essendo a lui piaciuto di annettere a quella primiera nuda rappresentanza della sua unione con la Chiesa la promessa e l'efficacia produttrice della grazia, l'unione conjugale, che prima era sacramento soltanto in un senso largo,

(1) Gaudemus *de Devortiis.*

fu fatto sacramento propriamente detto della legge evangelica qualora si contraesse sotto le debite condizioni. E siccome nel primitivo stato prima cioè della legge evangelica il sacramento in largo senso non era cosa distinta dalla unione coniugale in quanto rappresentativa dell' unione di Cristo con la Chiesa; così nella legge evangelica il sacramento del matrimonio è la stessa unione conjugale che si stringe nel contratto: in quanto che alla semplice rappresentanza della sua sacra unione fu da Gesù Cristo annessa la promessa della grazia; in guisa che il contratto ed il sacramento non debbono aversi in conto di due cose separate. Ed in vero se il sacramento non risiedesse in questo vincolo della unione coniugale, che si annoda nel contratto, e che è il matrimonio in senso proprio, ma risiedesse in un'altra qualsivoglia cosa, rimanendo il matrimonio nello stato di contratto puramenta naturale, e civile: allora altro sarebbe ii matrimonio, altro il sacramento del matrimonio; nè si dovrebbe dire, che Gesù Cristo fece il matrimonio sacramento, ma che fece un sacramento distinto dal matrimonio da unirsi lateralmente al matrimonio contro la dottrina della Chiesa espressamente definita dal Concilio di Trento (1).

*Figl.* Vi ringrazio, signor Parroco, di queste belle istruzioni, che mi sembrano sufficienti a provare il vostro assunto.

*Par.* Abbiate pazienza, mio buon figliuolo, se io vi aggiunga un'altra pruova: in questa

(1) Gerdil. Trat. del matrimonio.

materia oggi pur troppo importante non pare, che sia soverchia.

*Figl.* Parlate pure, signor Parroco, che vi ascolterò volentieri.

*Par.* Voi ben sapete, che i sacramenti della nuova legge consistono in una azione *transeunte* come la chiamano i Teologi. Un bambino si porta a battezzare: forse che l' acqua conservata nel battistero è il sacramento del battesimo? certo che no: ma il sacramento del battesimo si ha, quando al battezzando si applica dal ministro la materia con la forma: ciò fatto non esiste più sacramento del battesimo, ma ne esistono soltanto gli effetti. Similmente l'olio santo non è il sacramento della estrema unzione, ma questo sacramento si ha, quando il Sacerdote unge l'infermo dell'olio santo con la debita forma: ciò fatto, è passato il sacramento dell'estrema unzione, esso più non sussiste.

*Figl.* Questa dottrina io la conosco, poichè tante volte ce l' avete spiegata.

*Par.* Ma la cosa va diversamente ne' sacramenti dell'eucaristia, e del matrimonio. Di fatti quando il Sacerdote nella Messa consacra, si fa il sacramento della eucaristia: ma esso sacramento non cessa, ma perdura fino a tanto che restano intere le specie sacramentali: noi perciò anche dopo la Messa, se si conservano particole consacrate le adoriamo, e le chiamiamo il sacramento della eucaristia.—Dite lo stesso del sacramento del matrimonio. *Il sacramento del matrimonio*, come insegna il Bellarmino, *si può considerare in due modi: nel primo modo quando si fa, nel secondo modo quando sussiste dopo essere stato fatto; imperciocchè il*

*matrimonio è simile alla eucaristia, la quale non solo quando si fa, ma ancora quando sussiste, è sacramento: imperciocchè fino a che i coniugi sono viventi, la loro unione è sempre il sacramento di Cristo e della Chiesa: giacchè la società coniugale è il materiale simbolo esterno rappresentante la unione indissolubile di Gesù Cristo, e della Chiesa* (1).

*Figl.* E che verreste da ciò dedurre?

*Par.* Voglio dedurne, che se il sacramento del matrimonio consistesse, o risiedesse in cosa distinta dall' unione coniugale, passata che fosse quella qualunque cerimonia, (in cui gli avversarii dicono che sia il sacramento), nulla rimarrebbe di sacramentale in quella unione formata per via di contratto disgiunto affatto dal sacramento, e rimarrebbe perciò nel suo stato e condizione di contratto meramente naturale, e civile, e sarebbe perciò falso contro la dottrina della Chiesa, che il matrimonio rappresenti l' unione di Gesù Cristo con la sua Chiesa.

## CAPO III.

### NEL MATRIMONIO LA RAGIONE DI SACRAMENTO NON PUÒ SEPARARSI DALLA RAGIONE DI CONTRATTO.

### §. 1.

*Figl.* A dirvi il vero, signor Parroco, mi pare che sia un grande errore l'asserire, che il sacramento del matrimonio consista nel rito e-

(1) De Mat. lib. 1. cap. 6.

sterno religioso. Ma poichè il matrimonio si può considerare e come contratto e come sacramento, taluni sono d'avviso potersi l'uno dall'altro separare, così che il contratto resterebbe alla potestà civile, e si lascerebbe il sacramento alla Chiesa. Che me ne dite, signor Parroco?

*Par.* Vi dico che questo è un gravissimo errore, non potendosi nel matrimonio cristiano dividere il sacramento dal contratto.

*Figl.* Ed avete qualche buona ragione per provarmi quanto mi venite asserendo?

*Par.* Di ragioni ve ne sono moltissime: eccovene alcune. Nel matrimonio deve tenersi per sacramento quello, che per istituzione di Gesù Cristo, e per dichiarazione dell' Apostolo (1) fu colmato di grazia, e che rappresenta l' unione del medesimo Gesù Cristo con la sua Chiesa. Ma questo altro non è se non l'istesso contratto ossia unione coniugale stabilita da Dio stesso nel Paradiso tra il primo uomo e la prima donna. E per fermo leggiamo in S. Matteo (2) aver detto Gesù Cristo a'Farisei: *Colui, che da principio creò l'uomo, li creò maschio e femmina, e disse: Per questo lascerà l'uomo il padre e la madre, e starà unito alla sua moglie, e i due saranno una sola carne. Non sono adunque più due, ma una sola carne: non divida pertanto l'uomo quello, che Dio ha congiunto*; e l' Apostolo scrive: *Per questo l'uomo abbandonerà il padre, e la madre sua, e starà unito alla sua moglie, ed i due saranno una sola carne.* Questo sacramento è grande: *io però parlo riguardo a Cristo ed alla Chiesa.*

(1) Matth. XIX. 4. e seg. (2) Eph. V.

*Figl.* Queste parole della scrittura io già le sapeva.

*Par.* Or voi ben vedete, mio buon figliuolo, che nell' uno e nell' altro testo si parla della unione coniugale di Adamo e di Eva; e poichè questa unione, cui è intrinseco il rappresentare l' unione di Gesù Cristo con la Chiesa, è addivenuto segno efficace della grazia, ossia sacramento tra i cristiani, ne siegue necessariamente, che ne'matrimoni de'cristiani il contratto non è distinto dal sacramento, ma è l'istesso contratto innalzato alla dignità di sacramento; o ciò che è lo stesso, ne siegue, che ne'matrimoni de'cristiani sia all'intutto inseparabile la ragione di contratto, e di sacramento, ovvero che sia l' istessa cosa il contratto ed il sacramento (1).

*Figl.* Questa è una valida ragione.

*Par.* Eccovene un'altra. Gesù Cristo innalzò alla dignità di vero e proprio sacramento della nuova legge ciò che prima della sua venuta era un semplice segno *figurativo* della sua unione con la Chiesa; e per questa ragione, come sopra osservammo, i Padri non hanno difficoltà di chiamare in un senso largo ed improprio sacramento i matrimoni degli antichi non solo ebrei, ma ancora gentili, in quanto che questo segno è inerente all' istesso matrimonio. Or ciò non è, nè può essere se non l'istesso contratto, col quale si verifica siffatta unione coniugale: dunque il contratto coniugale si identifica col sacramento, il quale non è se non il segno dell'unione di Gesù Cristo con

(1) Perron: de mat. christ. cap. XI.

la Chiesa intrinseco all'istessa unione coniugale, ed inseparabile dall'istesso segno. L'unica differenza che passa tra il matrimonio di Adamo, e de' suoi posteri sino a Gesù Cristo, ed il matrimonio de' cristiani è, che quello fu un puro segno senza connessione di grazia, e perciò chiamato sacramento in un senso largo ed improprio; questo poi, cioè il matrimonio de' cristiani è quello stesso segno, ma efficace della grazia, e perciò sacramento propriamente detto. Adunque non potendosi distruggere la ragione di sacramento senza distruggersi l'istesso contratto, è chiaro che ne' matrimoni dei cristiani non possa separarsi la ragione di contratto dalla ragione di sacramento, nè la ragione di sacramento dalla ragione di contratto.

*Figl.* Anche questa ragione mi pare convincente.

*Par.* Abbiate pazienza, mio buon figliuolo, se vi soggiunga un' altra prova, la quale io prendo dall'autorità della Chiesa. Il sacrosanto Concilio di Trento (1) parlando del matrimonio insegna due cose. 1. Che Gesù Cristo con la sua passione ci meritò la grazia, la quale perfezionasse l'amore naturale, e confermasse l' indissolubile unità del matrimonio di Adamo e di Eva, e de' loro posteri. 2. Che i matrimonii de'cristiani per siffatta grazia, che hanno, sono superiori a' matrimonii degli antichi privi di tale grazia. Da questa dottrina del Tridentino noi apprendiamo, che il sacramento del matrimonio cristiano altro non è che

(1) Sess. XXIV.

l'istesso contratto santificato, mentre i contraenti lo perfezionano mediante il consenso espresso per le parole, o altri segni. In vero se il sacramento si distinguesse dal contratto, ed a questo si aggiungesse come cosa distinta, non avrebbe il Concilio insegnato, che Cristo Signore avesse fatto il matrimonio sacramento, ma che avesse istituito un sacramento distinto per santificare il matrimonio, e da aggiungersi ad esso.

§ 2.

*Continuazione della materia precedente.*

*Figl.* Voi, Signor Parroco, dite assai bene; ed io di quanto voi dite ne resto appieno persuaso: ma voi ben capite, che io (e con me ben molti vostri figliani) non sono molto atto a penetrare certe astruse questioni: oggi voi parlate, ed io ne resto persuaso: ma domani forse avrò dimenticato se non la dottrina, al certo le pruove della dottrina: chè alla fine io non ho fatto profondi studii teologici.

*Par.* Ebbene cosa pretendete? spiegatevi più chiaro.

*Figl.* Vorrei dire, che sarebbe assai più profittevole per noi altri, se questa dottrina ce la confermaste con qualche autorità, ma autorità che non possa essere ricusata da un sincero cattolico. Oh vi assicuro, signor Parroco, che la cosa riuscirebbe a meraviglia.

*Par.* Per questo vi posso ben contentare. Quando verso l'anno 1852 si discuteva nel Parlamento a Torino la legge sul matrimonio civile, il Sommo Pontefice Pio IX così scriveva

a S. Maestà il Re Vittorio Emmanuele in data de' 10 settembre 1852. *È domma di fede essere stato il matrimonio da nostro Signore Gesù Cristo elevato alla dignità di sacramento. Ed è dottrina della Chiesa cattolica, che il sacramento non è una qualità accidentale del contratto, ma è di essenza al matrimonio stesso, così che la unione conjugale tra i Cristiani non è legittima, se non nel matrimonio sacramento; fuori del quale non è che un pretto concubinato. Una legge civile, che supponendo divisibilè pe'cattolici il sacramentò dal contratto di matrimonio, pretenda di regolarne la validità contradice alla dottrina della Chiesa, invade i diritti inalienabili della medesima, e praticamente parifica il concubinato al sacramentò del matrimonio sanzionando legittimo l'uno, come l'altro* (1).

*Figl.* Oh quanto è perentoria quest'autorità!

*Par.* Eccovene un' altra dell' istesso Sommo Pontefice. Verso l'istesso tempo nella republica della Nuova Granata in America si sancivano diverse leggi ostili alla Chiesa sul matrimonio, la qual cosa avendo conosciuto il Papa così si esprimeva nell' Allocuzione detta nel Concistoro de'26 settembre 1852. *Nessun de'cattolici può ignorare, il matrimonio essere veramente e propriamente uno de' sette sacramenti della legge Evangelica da Gesù Cristo nostro Signore istituito*, e però matrimonio tra i fedeli non potersi dare che al tempo stesso sacramento non sia. *Talmente che fra Cristiani l'unione dell'uomo, e della donna fuori del sacra-*

(1) Vedi act. Sum. P. Pii IX. pag. 110

*mento, siavi pure qualunque formalità civile e legale, altro non può essere che quel turpe, e ruinoso concubinato in tante guise dalla Chiesa condannato. E così è chiaro* non potersi separare il sacramento dal legame conjugale, *ed appartenere esclusivamente alla potestà della Chiesa ordinare tutte quelle cose, che ad esso matrimonio in qualunque maniera appartengono.*

*Figl.* Oh quanto vi ringrazio, Signor Parroco. In questa questione del matrimonio civile chi sa quante difficoltà, ed obiezioni non si metteranno in mezzo contro la dottrina cattolica! La principale sarà sempre quella della divisione del sacramento dal contratto per quindi conchiudere, che il matrimonio come sacramento appartenga alla Chiesa, come contratto debba sottostare alla potestà civile. E siate certo, Signor Parroco, che la maggior parte della gente che non ha fatto, nè ha potuto fare profondi studii teologici, non è atta a rispondere a tutte le difficoltà, e potrebbe restare arreticata da' sofismi di certi azzeccagarbugli. Ma ora ecco una risposta pronta, chiara, facile che può dare anche la persona più ignorante. Il Papa ha detto che «*nel matrimonio de' Cristiani il sacramento non può dividersi dal contratto*» questo basta per chiudere la bocca a' saccentuzzi, e troncare ogni difficoltà.

*Par.* Bravo veramente, mio buon figliuolo! anzi voglio aggiungere, che dalle parole del Papa noi apprendiamo non solo che nel matrimonio la ragione di sacramento non possa separarsi dalla ragione di contratto, ma ancora che dove non vi è sacramento neppure vi sia matrimonio di vero nome.

*Figl.* Questa osservazione mi pare assai importante nella pratica.

*Par.* Dite bene, assai importante nella pratica, che può servire di regola anche a' più semplici. Sempre che dunque in questo, o in quello atto voi vedete che non vi è sacramento, conchiudete tosto: *dunque non vi è neppure matrimonio.* se voi per esempio ligato da qualche impedimento dirimente celebrate il matrimonio, in questa celebrazione certamente non vi è sacramento; dunque non vi è neppure matrimonio. Voi vi presentate innanzi l' uffiziale municipale per adempire gli atti civili prescritti dalla legge pel matrimonio; in tutto questo non vi è sacramento; dunque neppure vi è matrimonio.

*Figl.* Ho capito, Signor Parroco, e saprò regolarmi nelle varie circostanze.

## §. 3.

### *Continuazione della materia precedente*

*Figl.* Ogni uomo di buona fede dovrebbe, Signor Parroco, dalle addotte ragioni restar persuaso, che nel matrimonio il contratto non può affatto separarsi dal sacramento.

*Par.* Ma trattandosi di un punto capitale, che è la sorgente di tutti gli errori sparsi in riguardo del matrimonio cristiano, vorrei soggiungere qualche altra pruova per sempre più confermare questa dottrina.

*Figl.* Vi ascolterò volentieri.

*Par.* Ammessa nel matrimonio la tanto vagheggiata separazione del contratto dal sacramento, come si può dare, secondo costoro asseriscono, un matrimonio che sia valido come

contratto e non già come sacramento; così si deve ammettere potersi dare ancora un matrimonio che sia valido come sacramento, ma nullo come contratto; nè si potrebbe allegare una plausibile ragione perchè possa darsi matrimonio valido come contratto senza che lo sia come sacramento, e non già un matrimonio valido come sacramento senza che lo sia come contratto.

*Figl.* Dite assai bene, Signor Parroco: in vero fattasi nel matrimonio la separazione del contratto dal sacramento, e restando secondo la costoro dottrina, il contratto sotto l'impero del potere civile, ed il sacramento sotto l'impero della Chiesa, ne siegue, che se chi si presenta allo stato civile senza curarsi della Chiesa fa un contratto senza ricevere il sacramento; chi poi si presenta alla Chiesa senza curarsi dello stato civile riceve il Sacramento senza fare il contratto.

*Par.* Ebbene io ora vi domando: che cosa sarebbe mai questo matrimonio valido come sacramento, nullo poi come contratto? sarebbe un matrimonio meno matrimonio, giacchè il sacramento santifica, ma non unisce, mentre l'unione o legame coniugale è di essenza al matrimonio; e dovrebbero essere veramente matti quegli sposi, i quali si presentassero al Parroco con la intenzione di ricevere il solo sacramento, ma non fare il contratto.

*Figl.* Ma perchè questo, Signor Parroco?

*Par.* Questo nasce, mio buon figliuolo, perchè avendo Cristo Signore fatto sacramento l'istesso contratto nuziale, perciò come non si può celebrare matrimonio contratto, che nel tem-

po stesso non sia sacramento; così non può riceversi matrimonio sacramento, che nel tempo stesso non sia contratto; immedesimato perciò da Cristo Signore il matrimonio *contratto* col matrimonio *sacramento* non può più l'uno separarsi dall'altro.

*Figl.* Restami però una dimanda a farvi: è forse domma di fede, che nel matrimonio non possa separarsi il contratto dal sacramento?

*Par.* A parlare giustamente è soltanto domma di fede, che il matrimonio è veramente, e propriamente uno de' sette sacramenti della legge evangelica istituito da Cristo Signore, come è stato definito dal Concilio di Trento: ma poi è dottrina cattolica, che nel matrimonio il contratto non si può dividere dal sacramento; tale è l'insegnamento, che ce ne dà il sommo Pontefice Pio IX.

*Figl.* Dunque se non è domma di fede, potrassi senza colpa sostenere la separabilità nel matrimonio del contratto dal sacramento?

*Par.* Quelli, mio buon figliuolo, che nel matrimonio propugnano la separabilità del contratto dal sacramento per la ragione, che la dottrina della inseparabilità non è domma di fede confondono sia di buona sia di mala fede una questione teologica con una dottrina cattolica. La Chiesa lascia alla discussione de'dottori le questioni, che non toccono nè la dottrina, nè la morale, p: es: si discute nelle Scuole chi sia il ministro del matrimonio, se il Parroco, o gli stessi contraenti. Ma la Chiesa non avendo ancora chiaramente pronunciato il suo giudizio su questa questione, resta ad ognuno la libertà di abbracciare, e difendere ancora

questo, e quel sentimento, e nessuno potrebbe essere tacciato di errore, e molto meno di eresia per aver abbracciato un sentimento piuttosto, che l'altro; al più in somiglianti questioni questo, o quel sentimento può essere impugnato, e rigettato ancora secondo le ragioni più o meno convincenti, che si adducono.

*Figl.* Questo ognuno lo conosce.

*Par.* Ma la cosa procede diversamente, quando si tratta non di questioni teologiche, ma di dottrina cattolica: *dottrina cattolica* vuol dire dottrina universalmente insegnata nella Chiesa, e perciò vera, altrimenti si dovrebbe dire, che la Chiesa assistita dallo Spirito Santo tenesse, insegnasse, predicasse universalmente una dottrina non vera, la quale asserzione sarebbe un' eresia; perciò impugnare una dottrina cattolica è impugnare una dottrina vera: or può mai dirsi esente da peccato chi impugna una vera dottrina per introdurne una falsa nella cattolica credenza? giacchè non può non essere falsa una dottrina, che si oppone alla vera.

*Figl.* Ma perchè non ha finora la Chiesa dichiarato domma di fede questa dottrina cattolica?

*Par.* Non spetta al semplice fedele qualunque sia il grado, che occupa nella cristiana società, il dimandare, perchè la Chiesa non dichiari domma di fede questa cattolica dottrina: essa assistita dallo Spirito Santo sa quando deve o pur no fare tali decisioni: essa non ha il costume di dichiarare domma di fede qualsivoglia dottrina cattolica, ma soltanto quando la vede pervicacemente combattuta per trarne false conseguenze nella pratica. Chi sa che il Con-

cilio Vaticano per troncare ogni occasione all' errore non definisca, che nel matrimonio il contratto è inseparabile dal sacramento?

## CAPO IV.

### INDISSOLUBILITA' DEL MATRIMONIO CRISTIANO.

*Figl.* Il matrimonio contratto e perfezionato tra i cristiani può essere mai sciolto?

*Par.* Il matrimonio contratto e perfezionato tra i cristiani è affatto indissolubile; niuna autorità può scioglierlo.

*Figl.* Vorreste, signor Parroco, recarmene qualche ragione?

*Par.* Eccone alcune. Gesù Cristo essendo stato interrogato da' Farisei, se era permesso di ripudiare la moglie, rispose: *Non avete voi letto, come colui, che da principio creò l' uomo, li creò maschio e femmina? e disse: Per questo lascerà l'uomo il padre e la madre, e starà unito con la sua moglie, e i due saranno una sola carne. Non sono adunque più due, ma una sola carne. Non divida pertanto l'uomo quel, che Dio ha congiunto* (1). E presso l'Apostolo leggiamo. *A' coniugati ordino non io, ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito: ed ove siasi separata si resti senza rimaritarsi, o si riunisca col suo marito. E il marito non ripudii la moglie* (2).

*Figl.* Questi testi scritturali sono chiari, e precisi; ma pure sembra dal Vangelo esservi

(1) S. Matth. XIX. 4, 5, 6.
(2) IV. Cor. VII. 10, 11.

qualche causa, per la quale si possa sciogliere il matrimonio. In fatti Gesù Cristo a' Farisei, che gli avevano dimandato, se era lecito all' uomo di ripudiare la propria moglie per qualunque motivo, rispose: *Io vi dico che chiunque rimanderà la propria moglie, fuorchè per causa di adulterio, e ne piglierà un'altra, commette adulterio: e chiunque sposerà la ripudiata, commette adulterio.* Vi è dunque una causa per la quale tra i cristiani si può sciogliere anche il matrimonio perfezionato.

*Par.* Niente affatto: E voi per ben comprendere la risposta di Gesù Cristo riflettete che in essa vi sono due parti. La prima comprende il diritto, che può avere un marito di separarsi dalla sua moglie per causa di adulterio; la seconda, ciò che gli è proibito dopo la separazione. Questa eccezione «*fuorchè per causa di adulterio*» non riguarda che la prima parte della risposta di Gesù Cristo; che non vuole cioè che un uomo possa ripudiare la sua moglie per qualunque siasi causa, come pensavano gli ebrei della setta degli Ellenisti, e come gli avevano dimandato i Farisei con quelle parole per *qualunque motivo*; ma che solo la possa ripudiare per cagion di commesso adulterio. Il genuino senso perciò delle parole di S. Matteo è questo: l'uomo non può ripudiare la sua moglie fuorchè per causa di adulterio, e se l'avrà ripudiata non può sposarne un'altra.

Che questo poi e non altro sia il vero e genuino senso delle parole di S. Matteo apparisce chiaro dall'intero testo evangelico: *Chiunque rimanderà la propria moglie* « fuorchè per causa di adulterio » *e ne piglierà un'altra com-*

*mette adulterio, e chiunque sposerà la licenziata commette adulterio*: Per verità la prima parte di questo testo evangelico sembra un pò oscura, e pare che voglia dire che intervenuta per parte della donna l'adulterio possa l'uomo rimandarla e sposarne un' altra; eppure l'oscurità è meramente apparente, che, come sopra abbiamo osservato, la eccezione « *fuorchè per causa di adulterio* » riflette il licenziamento della donna, e non già lo scioglimento del vincolo matrimoniale, lo che in modo evidente apparisce dalle rimanenti parole, *e chi avrà sposata la ripudiata commette adulterio.*

Ed in vero se il matrimonio resta sciolto, quando il marito licenza la moglie per causa di adulterio, allora chi a sè unisce in matrimonio la donna licenziata, non commette adulterio, perchè a sè unisce una donna libera da ogni legame matrimoniale. Ma secondo le parole di S. Matteo chi sposa la donna licenziata per cagion di adulterio, commette adulterio. Adunque il matrimonio non era sciolto, e la donna licenziata non ha cessato di esser moglie di chi l' ha licenziata per ragion di adulterio.

*Figl.* Su di questo non avrei che replicarvi: voi però non potete negarmi, che la Chiesa molte volte scioglie il matrimonio anche perfezionato, come apparisce dalle cause, che sogliono agitarsi nelle Curie ecclesiastiche.

*Par.* Ciò è falso, falsissimo: la Chiesa non ha affatto la potestà di sciogliere ciò, che Iddio ha congiunto. È un linguaggio improprio il dire: *quel tale matrimonio è stato sciolto dal-*

(1) S. Marc. X. 11, 12.

*la Chiesa:* bisogna dire quel tale matrimonio è stato dalla Chiesa dichiarato come nullamente contratto. Francesco e Rosa parenti p. e. in terzo grado senza la debita dispensa contraggono tra loro matrimonio; dopo l'elasso di qualche anno introducono nella Curia Ecclesiastica causa di annullamento. Che fa la Chiesa? provato che è il fatto, dichiara che quel matrimonio fu nullamente contratto, e che perciò ciascun degli sposi resta in libertà di passare ad altri voti. E vi pare che questo sia sciogliere un matrimonio già contratto?

Quale poi sia la dottrina della cattolica Chiesa sopra di questo punto, voi lo potete conoscere dal Sacrosanto Concilio di Trento. *Se alcuno dirà, che per cagion della eresia, o per la molesta abitazione, o per l' assenza affettata dal coniuge, possa sciogliersi il vincolo del matrimonio, sia anatema. Se alcuno dirà, che la Chiesa erra, quando insegnò ed insegna secondo l' Evangelo, e la dottrina apostolica, che per l'adulterio di uno de' coniugi non possa sciogliersi il vincolo del matrimonio, e che l'uno e l'altro o anche l'innocente, che non diede causa all'adulterio, non possa, vivendo l'altro coniuge, contrarre altro matrimonio, e che commetta adulterio colui, il quale ripudiata l' adultera, abbia sposata un' altra, e quella, che abbandonato l'adultero, si sposi ad altro, sia anatema.*

*Figl.* E dopo queste solenni autorità, che si potrà replicare?

*Par.* Finalmente aggiungete il fatto. La Santa Sede non ha mai sciolto un matrimonio già perfezionato tra i Cristiani neppure ad istanza

de' più potenti Principi. Errico VIII. tediato della sua legittima moglie domandava al Papa che sciogliesse un tal matrimonio. Il Papa recisamente si rifiuta a tale dimanda. Errico accecato dalla passione per la druda, che voleva sposare in cambio della legittima moglie, strepita, e minaccia ; ma il Papa tien fermo. Si prevede un tremendo scisma, e si dànno delle disposizioni scismatiche: ma che perciò? Il Papa non cede, non ostante tutto il danno, che gli si mette innanzi agli occhi poter avvenire in quel regno. Vedete adunque se possa dirsi, che la Chiesa sciolga de'matrimonii.

## CAPO V.

### DEGL' IMPEDIMENTI MATRIMONIALI.

*Figl.* Trattandosi del matrimonio sento, signor Parroco, parlare degl'impedimenti matrimoniali; che cosa essi sono?

*Par.* Sotto nome d'impedimento matrimoniale s' intende un ostacolo, che vieta a due persone potersi congiungere in matrimonio.

*Figl.* Di quante sorte sono gl' impedimenti matrimoniali?

*Par.* Gl'impedimenti matrimoniali sono di due sorte, *dirimenti* e *proibitivi*. Gl'impedimenti *dirimenti* rendono le persone, in cui si verificano tali impedimenti, inabili a contrarre l' una coll' altra, di modo che se si maritassero tra loro, quel matrimonio sarebbe nullo ; così tra lo zio e la sua nipote, tra fratello e sorella cugini evvi impedimento dirimente, e se costoro senza la debita dispensa contraggono matrimo-

nio, il matrimonio è nullo.—Al contrario gl'impedimenti detti *proibitivi* , o *impedienti* fanno sì che il matrimonio sia illecito, ma però resta valido: p. es. il tempo vietato è impedimento *proibitivo* , e perciò chi contrae in tal tempo farebbe un matrimonio illecito. ma valido. E sopra di questa materia si presentano varie questioni: 1. Se la Chiesa abbia la potestà di sancire impedimenti matrimoniali. 2. Se questa potestà la Chiesa l'ha per diritto proprio, o per concessione de' Principi. 3. Se questa potestà si appartiene esclusivamente alla Chiesa.

§ 1.

*La Chiesa in forza della sua divina costituzione ha tutto il potere di stabilire gl' impedimenti matrimoniali.*

*Figl.* Ho capito , Signor Parroco , che cosa sia l'impedimento matrimoniale; vorrei ora conoscere se la Chiesa ha la potestà di stabilire impedimenti dirimenti il matrimonio.

*Par.* È la cosa più facile del mondo il dimostrare, che la Chiesa ha tutta la potestà di sancire impedimenti dirimenti il matrimonio. In vero, come sopra abbiamo veduto, e giova ripeterlo, Gesù Cristo non istituì un sacramento chiamato matrimonio come per santificare il contratto nuziale , ma sibbene fece sacramento lo stesso contratto nuziale. Se dunque lo stesso contratto nuziale fu da Cristo Signore fatto sacramento, su lo stesso può la Chiesa esercitare il suo potere con sancire leggi, che lo riguardano. In vero se la potestà laica pel bene

de' suoi sudditi può emanare delle leggi, che rendono illeciti, ed anche invalidi i contratti celebrati contra le sue disposizioni, perchè mai la Chiesa non potrà stabilire gl' impedimenti, che rendano illecito, ed anche nullo questo speciale contratto addivenuto per volontà di Cristo Signore sacramento della nuova legge?

*Figl.* È troppo ragionevole, Signor Parroco. quanto dite.

*Par.* Dunque chi si ostina a sostenere, che la Chiesa non ha alcuna potestà di sancire impedimenti dirimenti il matrimonio, o deve negare, che il contratto nuziale sia stato elevato da Gesù Cristo alla dignità di vero, e proprio sacramento della legge evangelica, ovvero ammessa questa verità deve dire, che la Chiesa non ha alcuna potestà in ciò che riguarda la retta amministrazione de'sacramenti. L'una e l' altra di queste asserzioni è prettamente ereticale.

*Figl.* Benissimo, Signor Parroco.

*Par.* A tutto questo si aggiunge il fatto: la Chiesa fin da' primi tempi esercitò questa potestà stabilendo di mano in mano i varii impedimenti matrimoniali fino al Concilio di Trento, che sancì i due impedimenti detti di *ratto, e di clandestinità*: il fatto è così manifesto, che nessuno finora ha osato negarlo: Chi si prende la pena di leggere i monumenti ecclesiastici troverà la verità di questo fatto; e, se vi piace, posso recarvi le rispettive autorità incominciando da S. Paolo, e giù scendendo pe'secoli susseguenti.

*Figl.* Ciò non occorre, Signor Parroco; chè il fatto non si mette in dubbio da quegli stes-

si, che negano alla Chiesa una tale potestà; soltanto asseriscono che la Chiesa nel sancire gl'impedimenti matrimoniali ha fatto uso di una potestà, che non aveva.

*Par.* È questa, mio buon figliuolo, una sciocchissima asserzione. In vero Cristo Signore con la sua suprema autorità richiamò il matrimonio alla sua primiera istituzione dichiarandone la unità, e la indissolubilità; ed essendo a lui piaciuto far del contratto nuziale un vero e proprio sacramento della nuova legge, d'allora in poi è il matrimonio addivenuto una cosa sacra, poichè niuno mai negherà, che il sacramento sia cosa sacra. Ma Cristo Signore conferì agli Apostoli, ed in persona degli Apostoli alla Chiesa quella potestà, che egli in terra qual capo della Chiesa aveva esercitata loro dicendo: *Come il Padre ha mandato me, così io mando voi.*(1) Adunque quando la Chiesa ha sancito gl'impedimenti matrimoniali, ha essa esercitato un dritto sulle cose sacre, dritto che le compete in forza della sua costituzione per autorità cioè ricevutane da Gesù Cristo.

*Figl.* Mi sorge però in mente una difficoltà: la Chiesa non ha alcuna potestà su la sostanza de'sacramenti; come dunque ha potuto stabilire gl' impedimenti matrimoniali? non è questo un toccarne la essenza?

*Par.* È verissimo, che la Chiesa non ha alcuna potestà sull' essenza de' sacramenti; non può p: es; cangiare la materia del battesimo, che è l' acqua naturale prescrivendo, che in sua vece si adoprasse il vino, o altro liquc-

(1) Giov: XX, 21.

re: ma è falsissimo, che la Chiesa nello stabilire gl'impedimenti dirimenti il matrimonio ne abbia toccata la sostanza. Se la Chiesa avesse sancito, che nella celebrazione del matrimonio in vece del consenso degli sposi, che n'è la materia, si adoperasse altra meteria p: es: la *imposizione delle mani,* la *unzione del sacro crisma* oh sì che allora ne avrebbe toccata l'essenza. Ma che cosa ha fatto la Chiesa nel sancire gl'impedimenti matrimoniali? ha stabilito non esser valido il contratto nuziale mancante di questa, o di quella condizione, e con ciò l'ha reso materia non atta al sacramento.

*Figl.* Che volete, che vi risponda, Signor Parroco? mi resta tuttora in questo punto una tal quale difficoltà.

*Par.* La difficoltà, che tuttora vi resta nella mente, nasce dal non ben considerare la natura della materia di ciascun sacramento; in alcuni sacramenti la materia è un elemento di sua natura fisico, che non dipende perciò dall'arbitrio dell'uomo p: es: materia del battesimo è *l'acqua naturale*; or nessuna potestà umana può fare che non sia acqua quello, che di sua natura è veramente acqua, o che sia acqua quello che di sua natura non è acqua; in altri sacramenti la materia è un elemento, diciam così, morale; or questo non dipendendo dalla sua intrinseca natura può soffrire variazione nella sua applicazione senza che possa dirsi essersene cangiata la materia p: es: nella penitenza sono *quasi materia* del sacramento gli atti del penitente: ma se costui fosse legato di scommunica maggiore inutilmente metterebbe questi atti, perchè a cagione della scommunica è egli reso non i-

doneo a ricevere il sacramento della penitenza; nè alcuno mai ha sognato dire, che la Chiesa dichiarando lo scommunicato non atto a ricevere la penitenza, abbia messo mano sopra la sostanza di tal sacramento.

*Figl.* Adesso ha capito

*Par.* Ma acciocchè si tolga ogni qualsivoglia difficoltà vi propongo altro paragone: Ho io pronto per la celebrazione della messa un bicchiere di buon vino; ma se voi mel guastate, non si dice che si è mutata la materia dell'eucaristia, ma che quel tale vino buono, che era materia atta pel sacramento, addivenuto già guasto non lo è più; così ancora nel matrimonio il contratto nuziale è il fondamento del sacramento; ma se la Chiesa rende invalido questo contratto, non si dice o si può dire di aver mutata la materia del sacramento del matrimonio, ma soltanto che quel contratto, quale era materia atta pel sacramento, addivenuto già invalido non la sia più.

*Figl.* Ma può la Chiesa rendere invalido il contratto nuziale?

*Par.* Che la Chiesa possa rendere invalido il contratto nuziale nasce dall'intimo concetto di contratto, che di sua natura è soggetto alla legittima autorità. Or siccome la civile potestà può al civile contratto apporre delle condizioni, la mancanza delle quali lo rendono nullo; così ancora il contratto nuziale addivenuto sacramento per volontà di Cristo Signore, e soggetto perciò alla sua giurisdizione può la Chiesa apporre deg'impedimenti, che lo rendono nullo, se venisse celebrato da persone, che fossero ligate da tali impedimenti.

*Figl.* Dunque la Chiesa nel sancire gl'impedimenti matrimoniali ha inteso, che questi toccassero il matrimonio nella parte, che è contratto?

*Par.* Così è, mio buon figliuolo; gl'impedimenti sanciti dalla Chiesa toccano direttamente il matrimonio appunto nella parte, che è contratto: essi rendono il contratto stesso invalido opponendosi efficacemente alla formazione di qualunque obbligazione del vincolo matrimoniale: chi è legato da qualche impedimento dirimente è incapace a contrattare, ed incapace perciò a contrarre matrimonio. Invero chi pone mente alle parole, delle quali fa uso il Concilio di Trento vede che gl'impedimenti dirimenti cadono direttamente sopra il contratto: *Coloro, che senza la presenza del Parroco, o di altro Sacerdote col permesso dell'istesso Parroco, o dell'Ordinario, e di due o tre testimoni, attenteranno contrarre matrimonio, la Santa Sinodo li rende addirittura inabilii a contrarre in tal maniera, e dichiara irriti, e nulli tali contratti, come col presente decreto li fa irriti, e gli annulla* (1).

*Figl.* Eppure taluni si ostinano a sostenere, che gl'impedimenti dirimenti sanciti dalla Chiesa cadono direttamente non sul matrimonio contratto, ma sul matrimonio sacramento.

*Par.* È questo un grosso sproposito contrario alla dottrina insegnata dalla Chiesa, la quale ha sempre dichiarato, che chi contrae il matrimonio con qualche impedimento dirimente nullamente contrae: ma il contrarre nullamente non

(1) Sess. XXIV, de refor. matrim.

significa non ricevere il sacramento, ma significa non fare il contratto nuziale, ed è perciò evidente, che gl' impedimenti dirimenti cadono sul matrimonio contratto, e non già sul matrimonio sacramento.

§. 2.

*La Chiesa tiene per proprio diritto, e non già per concessione de' Principi la potestà di sancire impedimenti dirimenti il matrimonio.*

*Figl.* Per verità signor Parroco niuno, come poco prima vi diceva, può mettere in dubbio, che la Chiesa fin dal principio ha fatto uso della potestà di sancire impedimenti dirimenti il matrimonio: or taluni dicono, che questa potestà compete alla Chiesa non per diritto proprio, ma per mera concessione de' Principi rivocabile a piacimento degli stessi : e voi intanto che me ne dite?

*Par.* Vi dico che questo è un grossissimo sproposito tante volte dalla Chiesa condannato : e le ragioni sono così chiare e convincenti, che soltanto uno spirito accecato dalla passione può sconoscerle.

*Figl.* Amerei proprio conoscere siffatte ragioni chiare, e convincenti.

*Par.* Eccovene alcune. Fin da' primi tempi del cristianesimo sino a Costantino il Grande, la Chiesa , come si conosce dalla storia senza che niuno l'abbia negato , esercitò questa potestà con lo stabilire varii impedimenti dirimenti. Or vi pare presumibile , che Nerone , Domiziano, Decio , Diocleziano , ed altri imperatori pagani abbiano concessa questa facoltà

alla Chiesa, a quella Chiesa ch' essi perseguitavano a morte? Ci vorrebbe proprio un pazzo per sostenere questa stravaganza. E se la Chiesa sotto i principi pagani possedeva questa facoltà per diritto proprio inerente alla sua costituzione ricevuta da Gesù Cristo suo fondatore, vi pare che si possa asserire averla poscia perduta sott'i Principi cristiani, così che sia stato necessario riconcedergliela per beneplacito degli stessi Principi?

*Figl.* Non ho che replicarvi, signor Parroco.

*Par.* Ed aggiungete, che sotto questi Principi cristiani la Chiesa faceva uso di tali potestà o dichiarando nulli i matrimonii permessi dalle leggi civili, o sanzionando validi i matrimonii vietati dalle medesime.

*Figl.* Questa ragione io la credo assai convincente; imperciocchè se la Chiesa non avesse esercitata questa potestà per diritto proprio ricevuto dall' istesso Gesù Cristo, ma per mera concessione de'Principi, non mai costoro avrebbero tollerato una tal maniera di agire, cioè che la Chiesa concessionaria facesse delle leggi in opposizione alle leggi di essi Principi concedenti, non solo modificandole ma annullandole ancora. Questa ragione, io diceva, è assai convincente, e per questo non sono indiscreto a domandarvene le pruove.

*Par.* Eccovene alcuni esempi:

1. La legge civile ammetteva come validi i matrimonii nel secondo grado di consanguinità cioè tra i consobrini (1); ma questa legge venne emendata da S. Gregorio il Grande, e

(1) Celebrandis c. *de nuptiis.*

dagli altri romani Pontefici, i quali dichiararono nulli i matrimonii contratti in quel grado di consanguinità.

2. Quando un coniuge avesse ottenuto il divorzio per causa di adulterio, gli si permetteva di contrarre un nuovo matrimonio, vivente tuttora l'altro coniuge (1). Questa legge contro l'impedimento detto di *legame* venne dalla Chiesa abrogata, dichiarando adulterine le nuove nozze contratte vivente l'altro coniuge.

3. Per legge erano dichiarati nulli i matrimonii contratti dai figli di famiglia senza il consenso de' loro genitori (2). Ma la Chiesa abrogò questa legge, e stabilì, che la validità delle nozze dipendesse dal solo consenso de'contraenti, e non già dal volere di coloro, sotto la potestà de'quali essi contraenti esistessero.

4. Le leggi civili non ammettevano come validi i matrimonii de' servi, appena li consideravano come *conturbernii* (3). Ma la Chiesa ritenne sempre come validi i matrimoni de'servi contratti ancora contra la volontà de' loro padroni (4). Anzi dichiarò valide le nozze di un uomo libero contratte con una serva, purchè esso non avesse ignorato la costei servitù (5). Potrei aggiungere altri esempi ancora.

*Figl.* No, signor Parroco, chè questi sono più che sufficienti a mostrare come la Chiesa non per concessione de' Principi, ma per proprio diritto ricevuto da Gesù Cristo sanciva

(1) Cod. Theod. lib. 3. tit. 16. *de repudiis.*
(2) L. *Nuptiae 2.* ff. *de ritu nuptiarum.*
(3) Leg. 3. *de incestu et inutilibus nuptiis.*
(4) Cap. 1. de *Conj. Servorum.*
(5) Ibidem.

gl' impedimenti del matrimonio. Ma alle ragioni finora addotte potreste aggiungere qualche autorità di quelle però che chiudono la bocca ad ogni obiezione?

*Par.* Tanto bene: vi potrei recare su la presente materia l' autorità di Pio VI: lo squarcio però è un po' prolisso.

*Figl.* Voi, signor Parroco, ben sapete, che gran regalo mi fate quando mi confirmate qualche dottrina con l'autorità de'sommi Pontefici: una tale autorità come per me così per ogni altro buon cattolico basta per dirimere ogni controversia.

*Par*, Voi dovete sapere, mio buon figliuolo, che verso la fine del secolo caduto in talune università della Germania si spacciava questa dannata dottrina cioè che la potestà, che la Chiesa tiene di stabilire impedimenti dirimenti il matrimonio, le competeva non per diritto proprio, ma sibbene per diritto altrui, cioè per tacita od espressa concessione de'Principi cristiani. L' Arcivescovo di Treviri ne fece consapevole il romano Pontefice Pio VI, il quale gli rispose con un Breve in dove leggiamo le seguenti dottrine.

*Figl.* Le ascolterò con piacere, signor Parroco, si tratta del Papa che parla.

*Par.* « In niun modo si può dubitare da'Cat-
» tolici, che la Chiesa abbia la potestà di sta-
» bilire impedimeti matrimoniali essendo sta-
» to ciò definito dal Concilio di Trento: *Se al-*
» *cuno dirà che la Chiesa non abbia potuto*
» *stabilire impedimenti dirimenti il matrimonio,*
» *sia anatema.* Dalla quale difinizione Concili-
» are, i dottori cattolici anche tra quelli che

» sono partigiani della potestà laica, non ebbero alcuna difficoltà di riconoscere che alla Chiesa fu da Cristo Signore concessa una tale autorità. Quindi con molto più di ragione nasce, che dalla Chiesa per proprio diritto sono stati stabiliti gl' impedimenti, e si toglie ogni luogo a quelle cavillazioni, con le quali taluni si sforzano di eludere la definizione Sinodale dicendo che il Concilio non abbia definito, se quest' autorità sia derivata nella Chiesa per istituzione di Cristo, ovvero per tacita od espressa concessione dei Principi: imperciocchè avendo gli Apostoli ed i loro immediati successori sancite quelle cose, che appartengono a' matrimonii de' fedeli, certamente deve dirsi, che essi non avessero avuta una tale autorità da siffatta concessione, ma che essendosene avvaluto, giudicarono di averla da Cristo ricevuta con le chiavi. Che se non l'avessero ricevuta dal Signore, avrebbero errato nell'attribuirsela, ed avrebbero invasi i legitimi diritti del principato: locchè quanto sia assurdo, ognuno il comprende. È ancora cosa conosciuta che col can. III. della medesima sessione XXIV venne definito «*poter la Chiesa stabilire che più gradii mpediscano, e dirimano il matrimonio*». Adunque poichè in nessun tempo un domma di fede ha potuto, o possa essere falso; è necessario che fin dal principio della Chiesa, ed in ogni tempo passato sia stato vero, e che vero sia per essere in ogni futuro tempo, cioè che la Chiesa abbia quella potestà, che si asserisce nel Sinodo. Ma se per avere una tale potestà si richiedesse almeno la ta-

» cita concessione de' Principi, ne seguirebbe
» che quel domma ne' primi tempi della Chie-
» sa cioè sotto i Principi pagani, non abbia
» potuto esser vero, o che non possa ora es-
» sere vero in que' luoghi, ne' quali i Cristia-
» ni vivono sotto la dominazione degl'infedeli:
» e se per qualche ragione di Stato, i Prin-
» cipi rivocando questa pretesa concessione po-
» tessero abrogare gl'impedimenti stabiliti dal-
» la Chiesa, potrebbe accadere, che cessasse
» di esser vero ciò che è stato definito dal
» Tridentino, ed avverrebbe questa mostruo-
» sità, che si potesse una volta dire, non po-
» ter la Chiesa ciò che lo Spirito Santo per
» bocca della Sinodo ecumenica ha dichiarato
» poter la Chiesa. »

*Figl.* Io vi ringrazio assai, signor Parroco, di questo squarcio che mi avete recato del sommo Pontefice: resto però sorpreso come mai dopo tali chiare e precise parole, dopo una sì valida ragione tratta da un domma di fede definito da un Concilio Generale si possono travare de' Cattolici che affermano il contrario.

*Par.* Ma che volete, mio buon figliuolo? quando uso sposa il partito dell'errore vien sovente trascinato a dire ed a sostenere spropositi, che sono condannati come dalla fede, così dalla logica. Voi però abbiate per fermo, che la potestà, che tiene la Chiesa di sancire impedimenti dirimenti il matrimonio, l'ha per diritto proprio ricevuta da Gesù Cristo e non già per tacita od espressa concessione di Principi.

## §. 3.

*La Potestà di stabilire impedimenti del matrimonio si appartiene esclusivameute alla Chiesa.*

*Figl.* Come voi, signor Parroco, mi mostrate, che la potestà di stabilire gl' impedimenti matrimoniali si appartiene esclusivamente alla Chiesa?

*Par.* La cosa è più facile di quello che voi l'immaginate. È domma di fede, che il matrimonio è sacramento. Le parole del Concilio di Trento sono chiare, e precise: *Se alcuno dirà, che il matrimonio non è veramente e propriamente uno de' sette sacramenti della legge evangelica istituito da Cristo Signore, ma inventato dagli uomini nella Chiesa, e che non conferisca la grazia, sia anatema* (1).

*Figl.* Questa verità nessuno potrebbe negare senza cessare di essere cottolico.

*Par.* Ma la Chiesa e la sola Chiesa ha esclusivamente la potestà sopra de' sacramenti. Certamente sempre che nella Chiesa si sono suscitate quistioni intorno la materia, la forma, la validità de' sacramenti, queste sono state portate al giudizio della potestà ecclesiastica, e dalla medesima dicise, nè mai leggiamo che i Governi laici si siene mischiati in tali controversie. E voi, mio buon figliuolo, se mai vi sorgesse dubbio su la validità del vostro battesimo, o se questo o quel peccato sia materia di confessione, certamente non ricorrereste

(1) Sess. XXIV. can. I.

per essere richiarato de' vostri dubi nè al Sindaco, nè al Delegato di polizia, nè ai tribunali.

*Figl.* Sarei un matto tanto io se ad essi mi rivolgessi, quanto essi che accettassero, e s'intromettessero nella cognizione di tali materie.

*Par.* Dunque la conseguenza viene chiaramente da sè, cioè che se il matrimonio è un vero, e proprio sacramento della nuova legge istituito da Gesù Cristo, la Chiesa e la sola Chiesa ha il dritto di regolarlo con lo stabilire gl'impedimenti matrimoniali. Con tutta ragione perciò il sommo Pontefice Pio VI. scriveva: *Egli è domma di fede che il matrimonio, il quale, prima della venuta di Cristo non era altro che un indissolubile contratto, sia dopo la venuta di Cristo diventato uno de' sette sacramenti della legge evangelica istituito da Cristo nostro Signore. Da quì nasce che alla sola Chiesa, a cui è affidata esclusivamente la cura de' sacramenti, appartenga ogni diritto, ogni potestà di assegnare la propria forma a questo contratto elevato alla più sublime dignità di sacramento* (1).

*Figl.* Ma taluni concedono al poter laico la facoltà di apporre al matrimonio impedimenti dirimenti su la ragione, che nel matrimonio il sacramento possa dividersi dal contratto; e quindi siccome il potere laico non nega alla Chiesa la potestà di apporre impedimenti al matrimonio considerato come sacramento, così neppure la Chiesa dovrebbe contrastare al potere laico il diritto di apporre impedimenti al matrimonio considerato come contratto.

(1) In Brev. ad Epis. Motulensem 16 Sept. 1788.

*Par.* Ma questo, mio buon figliuolo, è un solennissimo sproposito, come nel capo precedente vi ho mostrato, e voi stesso ne siete rimasto persuaso. Ed acciocchè questa verità, essendo della massima importanza nella presente materia, vi resti ben impressa nella mente, ricordatevi della dottrina cattolica secondo la quale ciò che prima della venuta di Cristo non era che un contratto, per l'ordinazione di Cristo è nella Chiesa divenuto sacramento, e questo è il connubio cristiano. La ragione di sacramento non può separarsene, o distinguersene, esso non pur lo informa e lo penetra, ma vi s'immedesima; sicchè contratto e sacramento più non sono che una sola identica ed indivisibile cosa. Fuor della Chiesa si avvera il contratto, senza che si avvera il sacramento, perchè i contraenti non sono in forza del battesimo divenuti membra di Cristo. Ma tra i fedeli per questo stesso che gli sposi (non resi inabili da alcun impedimento dirimente) col riciproco loro consenso dànno essere al contratto, dànno essere ancora al sacramento: perchè essi per questo stesso che validamente contraggono, rappresentano l'unione avvenuta di Cristo con la Chiesa; e questa rappresentanza in quanto non è speculativa, ma pratica, cioè in quanto è produttrice di grazia santificante, costituisce appunto il sacramento (1).

*Figl.* Vi ringrazio, signor Parroco, di avermi così in ristretto ripetuto questa bella dottrina.

*Par.* Ma da essa io desidero, che voi tiriate

(1) Civiltà Cattolica Serie I. tom. X. pag. 165:

la giusta conseguenza per ciò, che riguarda la materia, della quale stiamo trattando. Il sacramento è cosa sacra perchè oggetto religioso, perchè appartiene al divin culto, perchè diretto a santificare le anime mercè la grazia che in sè contiene: cosa sacra ancora deve di necessità riputarsi il contratto matrimoniale, che dal sacramento non si distingue. Ma se ogni cosa sacra non può essere retta, e governata se non dall'autorità ecclesiastica da Dio stabilita ad ordinare la religione; dunque da questa sola autorità ecclesiastica può essere retto e governato il contratto matrimoniale; e perciò ogni potere profano, che non contento di regolarne i soli effetti civili voglia ingerirsi a prescriverne leggi, entra in una sfera non sua attribuendo a Cesare quello, che è di Dio. Questo ragionamento è facile, chiaro, e si capisce da ognuno. Io perciò vi conchiudo con questo dilemma. O dovete negare che il matrimonio sia stato da Gesù Cristo innalzato alla dignità di sacramento della nuova legge, ed allora distruggete un domma di fede: o affermate che la dispensazione e la cura de' sacramenti possa appartenere alla potestà civile, ed allora rovesciate dalle fondamenta tutta la economia della Chiesa. Scegliete ciò che meglio vi aggrada, ma sappiate però non poter adottare l' una parte, o l' altra di questo dilemma senza rinunziare issofatto ad essere cattolico. Or quale delle due parti scegliete voi?

*Figl.* Nè l'una, nè l'altra, signor Parroco; io sono cattolico, e mi glorio di essere cattolico, e con l'aiuto di Dio non mi allontanerò giammai dalla dottrina cattolica; e perciò mi

atterrò fedelmente al vostro insegnamento, cioè che la potestà di stabilire impedimenti dirimenti il matrimonio appartenga esclusivamente alla Chiesa.

*Par.* Voglio intanto, mio buon figliuolo, aggiungere un'altra ragione per mostrarvi ciò che finora vi ho esposto, presa dal fatto; chè certe pruove di fatto talvolta meglio persuadono. Se la potestà laica potesse stabilire impedimenti dirimenti il matrimonio , i Principi non avrebbero fatto ricorso alla Chiesa per sancire qualche impedimento da essi creduto necessario ne' loro Stati: eppure così è avvenuto. Nel Concilio di Trento gli Oratori del Re di Francia fecero le più grandi istanze , perchè que' Padri avessero dichiarati nulli i matrimonii de' figli di famiglia contratti senza il consenso de' loro genitori. Ma il Concilio non volle accondiscendere a tali istanze dichiarando che sebbene la Chiesa ha mai sempre detestati i matrimonii de' figli di famiglia contratti senza il consenso de' loro genitori; pur tutta volta essa li teneva per validi e rati. Or questo fatto chiaramente dimostra, che quando le Supreme autorità sono animate da spirito sinceramente cattolico non hanno creduto avere il potere di apporre al matrimonio impedimenti dirimenti, ma che questo potere si appartiene esclusivamente alla Chiesa.

*Figl.* Questo fatto dice molto: certamente una suprema potestà non sarebbesi indotta a dimandare alla Chiesa ciò che avesse creduto poter far da sè; l'averlo semplicemente dimandato mostrava che tale autorità si apparteneva esclusivamente alla Chiesa. Questa dottrina

però è stata mai sempre feconda di gravi dissidii tra la Chiesa e lo Stato, così che pare non potersi formare sopra di questa materia un vero, e durevole accordo tra essi.

*Par.* Io non so perchè non si possa formare un vero accordo tra la Chiesa, e l'autorità civile.

*Figl.* Il *perchè* nasce da ciò che se è certo, che la formazione de' sacramenti, ed il giudicare di quello che ad essi si attiene, è di pertinenza della Chiesa; non è men certo che il matrimonio ha molti effetti civili, che appartengono allo Stato. Come fare adunque a mettere d'accordo tra loro la Chiesa, e lo Stato?

*Par.* Eppure niente di più facile. Continuare quello che nella Chiesa di Dio hanno sempre fatto i governi cattolici. Lasciare che la Chiesa determini con quali condizioni, in qual tempo, a quale età, ed in qual modo debbono porsi quegli atti, che per volontà di Cristo costituiscono il sacramento del matrimonio; lasciare che la Chiesa risolva tutti quei dubbii, i quali possono insorgere intorno alla validità, o liceità di esso; ricevere in una parola dalla Chiesa il sacramento bello e formato; e poi lo Stato determini pure a sua possa tutti gli effetti civili di esso: faccia pure leggi su le doti da costituirsi, sulle eredità, su i dritti di successioni, sulle guarentigie anche civili da darsi alla prole, che niuno gliel contende. Imperciocchè se la Chiesa non può cedere in quanto a tutto quello che ha relazione col sacramento, poichè diverrebbe prevaricatrice: essa è ben contenta di lasciare all'autorità civile quello, che le appartiene (1).

(1) Franco Secondo. Risposte popolari etc. cap LX.

*Figl.* Questo mi pare assai ragionevole,

*Par.* Voglio conchiudere con le parole del Sommo Pontefice Pio IX nella citata lettera alla Maestà del Re Vittorio Emmanuele. *Il potere civile disponga pure degli effetti civili, che derivono dalle nozze; ma lasci alla Chiesa il regolarne la validità tra i cristiani. La legge civile prenda le mosse dalla validità o invalidità, come sarà dalla Chiesa determinata, e partendo da questo fatto, che è fuori della sua sfera il costituirlo, disponga allora degli effetti civili.*

## CAPO VI.

### DEL MATRIMONIO CIVILE.

*Figl.* Che cosa è, signor Parroco, questo matrimonio civile, di cui tanto si parla oggi in mezzo a noi?

*Par.* È il matrimonio, che si contrae innanzi al magistrato civile indipendentemente dal rito religioso; ovvero, se meglio vi piace, con più precisione dicesi matrimonio civile quello, che nei luoghi, ove è stato promulgato il decreto del Concilio di Trento sul matrimonio, si celebra innanzi al solo magistrato civile senza la presenza del Parroco, e di due testimoni.

*Figl.* Spiegatemi un po più chiaramente questa definizione.

*Par.* Voi dovete sapere, che l'ecumenico Concilio di Trento considerando i gravissimi danni, che nascevano da' matrimonii clandestini cioè occulti, ordinò che in appresso il ma-

trimonio si dovesse celebrare sotto pena di nullità innanzi al proprio Parroco, e due testimoni: questo decreto conciliare fu presso di noi promulgato: così che chi oggi presso di noi tentasse di contrarre un matrimonio senza la presenza del Parroco, e di due testimoni, un tal matrimonio sarebbe nullo in tutta la sua estensione.

*Figl.* Ma noi finora anche ci siamo presentati al magistrato, o funzionario municipale per sposare: onde quel parlare comune del popolo: *Tizio e Rosa sono, o non sono ancora sposati nella municipalità?*

*Par.* Oh vi corre grandissina differenza tra quello che allora praticavasi, e quello che ora si pretende. Allora si andava innanzi allo uffiziale municipale per fare i così detti *Atti dello Stato civile*, ma poi bisognava adempire il rito religioso, presentarsi cioè innanzi al Parroco per celebrare il matrimonio secondo le prescrizioni della Chiesa, di modo che se uno dopo lo adempimento de' così detti *atti civili* non avesse poi sposato innanzi la Chiesa, questi suoi precedenti atti non producevano alcuno effetto civile non riconoscendosi presso di noi per valido, se non il matrimonio celebrato secondo la forma del Concilio di Trento.

*Figl.* Ed ora che si pretende con la nuova legge?

*Par.* Ora si è stabilito, che basta l'aver adempito a' così detti *Atti dello Stato civile* innanzi all'uffiziale municipale, perchè la legge civile ritenga per valido e legittimo questo matrimonio relativamente a tutti gli effetti civili anche quando non è accompagnato dal rito religioso.

*Figl.* E voi signor Parroco, che cosa mi dite di questo civile matrimonio?

*Par.* Vi dico che il matrimonio civile è un matrimonio nullo ed invalido (1), anzi un vero concubinato.

§ unico·

*Il matrimonio civile non può essere affatto vero matrimonio tra i cristiani, ma un pretto concubinato.*

*Figl.* Abbiate, signor Parroco, la bontà di provarmi, che il matrimonio civile tra i cristiani non può essere vero matrimonio, ma pretto concubinato.

*Par.* La pruova è chiara e facile. Il sacramento è cosa sacra, perchè oggetto religioso, perchè appartiene al divin culto, perchè diretto a santificare le anime mercè la grazia, che in sè contiene.

*Figl.* Sono perfettamente con voi d'accordo intorno a questi principii, e credo che niuno li possa negare.

*Par.* Ma il matrimonio è un vero e proprio sacramento della nuova legge istituito da Gesù Cristo, come è stato definito dal Concilio di Trento: *Se alcuno dirà, che il matrimonio non è veramente e propriamente uno de' sette sacramenti della legge evangelica istituito da Cristo Signore, ma che sia stato nella Chiesa inventato dagli uomini, e che non conferisca la grazia, sia anatema.*

(1) Usiamo questa forma *nullo ed invalido* per adattarci all'uso comune di parlare: ma in sostanza il così detto matrimonio civile è un matrimonio *non esistente.*

*Figl.* Questo domma della cattolica credenza non può essere negato senza rinunziare alla fede.

*Par.* Dunque il matrimonio essendo veramente e propriamente un sacramento della nuova legge istituito da Gesù Cristo, è cosa sacra.

*Figl.* Non potrei negare questa conseguenza senza rinunciare alla logica.

*Par.* Ma ogni cosa sacra non può essere retta, e governata se non dall'autorità ecclesiastica stabilita da Dio ad ordinare la religione, e non già dal potere politico, a cui niuna autorità è stata concessa da Dio su le cose sacre.

*Figl.* Anche questa dottrina non può essere rifiutata dalle persone savie.

*Par.* Dunque il matrimonio essendo un vero sacramento, è cosa sacra, e come cosa sacra non può essere retto, e governato, che dalla sola autorità ecclesiastica, e non già dall'autorità politica.

*Figl.* Questo ragionamento assai stringente mi convince e mi persuade.

*Par.* E da ciò dovete tirare l'ultima conseguenza, cioè che dovendo il matrimonio essere retto e governato dalla potestà ecclesiastica, e non già dalla civile, esso dev' essere celebrato secondo le prescrizioni della Chiesa, e non già secondo le norme dettate dalla legge civile, e quindi un matrimonio celebrato contra le prescrizioni della Chiesa sarà sempre nullo non ostante che si contraesse secondo tutte le formalità sancite dalla legge civile.

*Figl.* Io sono all'intutto del vostro avviso: ma i fautori del matrimonio civile dicono che essi fanno astrazione del *contratto* dal *sacra-*

*mento*, e lasciando alla Chiesa tutta la libertà sul matrimonio come *sacramento* , dispongono del matrimonio come *contratto*.

*Par*. Ma questa supposizione è in tutto insussistente, giacchè come sopra abbiamo veduto, nel matrimonio la ragione di contratto non può separarsi dalla ragione di sacramento, e sarebbe superfluo il ripetere qui le ragioni sopra addotte.

*Figl*. Ma se la cosa va in tal modo , allora il così detto matrimonio civile non sarà che un *vergognoso concubinato*.

*Par*. Non abbiate alcuna difficoltà di chiamare il così detto matrimonio civile un vergognoso concubinato, perchè così l'ha chiamato il Sommo Pontefice Pio IX. *Fra i cristiani l'unione dell'uomo e della donna fuori del Sacramento, siavi pure qualunque formalità civile e legale, altro non può essere che quel vergognoso ed esiziale concubinato in tante guise dalla Chiesa condannato* (1).

*Figl*. E perchè a questo vergognoso concubinato hanno appiccato l'onorifico nome di matrimonio civile ?

*Par*. Sappiate , mio buon figliuolo , che la brutta guerra, che si fa al matrimonio cristiano è assai antica, cioè fin da che Gesù Cristo lo innalzò alla dignità di sacramento. Or tra tanti nemici del matrimonio ve ne sono stati e ve ne sono di quelli che hanno ingegno , e costoro vedendo, che se essi avessero chiamato quel foggiato da sè matrimonio col vero nome , come è in realtà , *di vergognoso concubinato*, la gente cristiana, che nella maggioran-

(1) Allocu. 26 sett. 1852.

za è buona, n' avrebbe avuto un giusto orrore; perciò si appigliarono al partito di cambiare il nome per illudere la gente semplice, e molti buoni, che non sanno sospettare della infernale malizia di costoro, più per semplicità, che per malizia si dànno a credere che in sì fatto matrimonio civile non vi sia niente di male.

## CAPO VII.

### RISTRETTO DI CIO' CHE SI DEVE CONOSCERE E PRATICARE INTORNO AL MATRIMONIO

*Figl* Bramerei, Signor Parroco, che voi in poche, ma chiare parole mi restringeste tutta la dottrina, che ogni buon cattolico deve conoscere circa il matrimonio cristiano.

*Par.* Volentieri aderisco al vostro giusto desiderio: ecco la dottrina della cattolica Chiesa relativa al matrimonio cristiano.

1. Che il matrimonio è veramente, e propriamente uno de' sette sacramenti della nuova legge: così è stato definito dal Concilio di Trento: *Se alcuno dirà non essere il matrimonio veramente e propriamente uno de' sette sacramenti della legge evangelica istituito da Cristo nostro Signore, ma inventato dagli uomini nella Chiesa, e che non conferisca la grazia, sia anatema* (1).

*Figl.* Questo l' ho mai sempre creduto, e sarebbe eretico chi lo negasse.

*Par.* Ma che intendete quando dite essere il matrimonio un sacramento istituito da Cristo Signore?

(1) Sess. XXIV. can: 1.

*Figl.* Intendo che Gesù Cristo fu l'autore del sacramento del matrimonio per santificare il contratto nuziale.

*Par.* Questo, mio buon figliuolo, è un grosso sproposito, ma grosso assai: Gesù Cristo non istituì un sacramento chiamato matrimonio come per santificare il contratto nuziale, ma sibbene innalzò lo stesso contratto nuziale alla dignità di vero e proprio sacramento della nuova legge. Tal' è l'insegnamento che ce ne dà il sommo Pontefice Pio VI. *È domma di fede, che il matrimonio, il quale prima della venuta di Cristo non era altro, che un indissolubile contratto, sia dopo la venuta di Cristo addivenuto uno de' sette sacramenti della legge evangelica istituito da Cristo nostro Signore* (1).

Fattasi poi da Cristo Signore questa istituzione, il matrimonio *contratto* non è parte del matrimonio *sacramento*, nè il matrimonio *sacramento* è qualità accidentale del matrimonio *contratto*; ma tutto il matrimonio *contratto* è addivenuto matrimonio *sacramento*, e perciò è uno e medesimo l'atto, col quale si fa il contratto, ed il sacramento, così che tra i fedeli non può darsi matrimonio, che nel tempo istesso non sia sacramento (2),

*Figl.* Ma ammessa questa dottrina, come io l'ammetto, logicamente ne siegue la conseguenzã, che nel matrimonio il contratto non può separarsi dal sacramento.

*Par.* Così è, voi non petete affatto dubitarne, ed a chi non vuole accettare questa logica conse-

(1) Brev: ad Epis: Motulens: 16 Sept: 1788.
(2) Alloquut: Pii IX, 22, sept, 1852.

guenza opponiamo l'autorità del Sommo Pontefice Pio IX, il quale nell'Allocuzione concistoriale di 26 Settembre 1852 così si esprimeva: *Nessuno de' cattolici può ignorare essere il matrimonio veramente, e propriamente uno de' sette sacramenti della legge evangelica da Cristo Signore istituito, e però tra i fedeli non potersi dare matrimonio, che nel tempo istesso non sia sacramento; talmente che fra i Cristiani l'unione dell'uomo, e della donna fuori dal sacramento altro non può essere, che quel turpe e ruinoso concubinato in tante guise dalla Chiesa condannato; e così è chiaro non potersi il sacramento separare dal legame conjugale* (1).

*Figl.* Trovo giusto, e ragionevole quanto dite Signor Parroco.

*Par.* Ma dall'esposta dottrina ne siegue l'importantissima conseguenza cioè che tutt'intero il matrimonio addivenuto già sacramento per volontà di Cristo Signore soggiaccia alla asclusiva potestà ecclesiastica: così il Sommo pontefice Pio VI. dopo di aver esposta la dottrina del Concilio di Trento essere cioè il matrimonio vero e proprio sacramento, soggiungeva: *Da qui nasce, che alla sola Chiesa, a cui è affidata esclusivamente la cura di sacramenti, appartenga ogni dritto, ed ogni potestà di assegnare la propria forma a questo contratto innalzato alla sublime dignità di sacramento* (2); così ancora il Sommo Pontefice Pio IX dopo aver esposta la stessa dottrina del Tridentino soggiungeva: *È chiaro appartenere esclusivamente alla potestà della Chiesa ordinare tutte*

(1) Brev: ad Epis: Motulens: (2) Ibid:

*quelle cose, che ad esso matrimonio in qualunque maniere appartengono.* (1)

*Figl.* Ma voi sapete, Signor Parroco, che non tutti ammettono questa conseguenza.

*Par.* Lo so, pur troppo; ma costoro debbono aver perduto o il ben dell'intelletto, ovvero la fede ancora, quantunque vogliono farsi credere cattolici; imperciocchè pretendere, che la potestà laica possa avere ingerenza sul matrimonio è lo stesso che negare essere il matrimonio un vero e proprio sacramento della nuova legge, e questo è vera eresia; confessare poi che il matrimonio è vero e proprio sacramento, e ciò non ostante pretendere che debba soggiacere alla potestà laica è una scempiaggine, che può entrare soltanto nella testa di taluni cattolici di nuovo stampo, ma che non entrò giammai nella testa degli eretici, i quali se sottomisero il matrimonio alla potestà laica fu dopo di aver negato esser desso vero e proprio sacramento dello nuova legge, o meglio per questo negarono essere il matrimonio vero e proprio sacramento per quindi assoggettarlo al potere laico.

*Figl.* Ma, Signor Parroco, costoro pubblicamente affermano, che la potestà laica intende bene non potersi immischiare in ciò che riguarda i sacramenti; che se crede potersi immischiare nel matrimonio nasce ciò dal considerarlo sotto l' aspetto di contratto lasciando sempre alla Chiesa ciò che riguarda il sacramento.

*Par.* Pretesto futile, e sciocco: se costoro fossero veramente buoni cattolici quali si vo-

(1) Alloquut. 22. Sett. 1852.

gliono spacciare dovrebbero attenersi alla dichiarazione del Papa, che come sopra abbiamo veduto, insegna «*non potersi nel matrimonio separare il sacramento dal contratto coniugale* » e voi sopra avete veduto, quanto stolto sia il separare , o il pretendere poter separare nel matrimonio il sacramento dal contratto.

*Figl.* Ma, Signor Parroco, se tutto il matrimonio deve sottostare alla potestà ecclesiastica, ne siegue , che sia nullo qualsivoglia matrimonio , che non viene contratto secondo le prescrizioni della Chiesa ?

*Par.* Questa conseguenza è chiara ed evidente per ogni sincero cattolico: essa è insegnata da' Sommi Pontefici, e tanto basta.

*Figl.* Se la cosa va così , Signor Parroco , fan benissimo tutti coloro, i quali non vogliono affatto saperne di questa brutta lordura, che si chiama matrimonio civile.

*Par.* Costoro, mio buon figliuolo, spingono la cosa troppo innanzi , e potrebbero un giorno trovarsi in qualche brutto imbarazzo: Come, e con quale intenzione si possono adempire gli atti prescritti dalla legge relativamente al matrimonio si può apprendere della Istruzione della S. Penitenziaria concepita ne'seguenti termini.

« Quantunque il vero matrimonio de'fedeli allora solamente si contrae, quando l'uomo e la » donna scevri da impedimenti dichiarano il mutuo consenso avanti il Parroco , e testimoni » giusta la forma del S. Concilio di Trento, ed » il matrimonio così contratto abbia tutto il suo » valore, nè abbia affatto bisogno di esser riconosciuto o confermato dalla potestà civile; tuttavia per evitare vessazioni e pene, e pel be-

» ne della prole, che altrimenti dalla laica po-
» testà non sarebbe riconosciuta per legittima,
» e per allontanare ancora il pericolo di poliga-
» mia si ravvisa *opportuno* ed espediente, che i
» medesimi fedeli dopo di aver contratto legittimo
» matrimonio innanzi alla Chiesa si presentino a
» compiere l'atto imposto della legge, con inten-
» zione però che presentandosi all'uffiziale del
» Governo non fanno altro, che una *cerimonia*
» *meramente civile.*»

## CAPO VIII.

### DANNI CHE NASCONO DAL COSÌ DETTO MATRIMONIO CIVILE.

*Figl.* Da certe vostre parole pare, signor Parroco, che voi crediate che dal matrimonio civile ne possano nascere de' gravi danni.

*Par.* Sì danni, e danni gravissimi.

*Figl.* E quali sarebbero questi danni?

*Par.* I danni, che nascono dal così detto matrimonio civile, sono gravissimi, e molti. Ve ne accennerò due: 1. esso opponendosi alla indissolubilità del matrimonio apre la via al divorzio: 2. seco si porta la rovina della famiglia, e quindi della società.

### §. 1.

*Il matrimonio civile opponendosi alla indissolubilità del matrimonio cristiano apre la via al divorzio.*

*Figl.* Mi pare assai strano, che il matrimonio civile si opponga alla indissolubilità del matrimonio cristiano, ed apra la via al divorzio.

*Par.* Ciò vi pare strano, eppure così è. Don-

de nasce, io vi domando, la indissolubilità del matrimonio considerato in sè stesso?

*Figl.* Nasce, si sa, dal diritto naturale, e perciò non evvi potestà che il possa sciogliere.

*Par.* Voi non dite bene; ma per ben capire la cosa riflettete, che il diritto naturale costa di due specie di precetti, alcuni de' quali per la loro intrinseca ragione non possono essere dispensati neppure dallo stesso Dio come sarebbe il precetto di non «*bestemmiare, di non adorare falsi Dei*», nè Iddio potrebbe permettere ad alcuno il bestemmiare, lo adorare falsi Dei; altri poi, la cui materia dipende dalla volontà divina, possono essere dispensati, come sarebbe il precetto di *non rubare:* il furto consiste nel prendersi l' altrui roba contro la ragionevole volontà del padrone: ma Iddio supremo Signore di ogni cosa può trasferire il dominio di una cosa da uno ad un altro; così comandò agli Ebrei di prendersi dagli Egiziani i vasi di argento, e portarseli uscendo dall' Egitto.

*Figl.* A questa teoria non ho che replicare.

*Par.* Or la indissolubilità del matrimonio in sè stesso considerata appartiene a questa classe di precetti dispensabili da Dio. In fatti Mosè da parte di Dio avea permesso agli Ebrei il divorzio; ed oggi la Chiesa scioglie i matrimonii contratti nell' infedeltà quando l'uno de' coniugi convertito alla fede l' altro non vuole abitare col coniuge convertito pacificamente senza cioè l'ingiuria del Creatore.

*Figl.* Dunque?

*Par.* Dunque se oggi presso i Cristiani non può sciogliersi il vincolo matrimoniale, nasce

perchè esso matrimonio è stato da Gesù Cristo innalzato alla dignità di vero e proprio sacramento della nuova legge; ad esso si applicano le parole del medesimo Gesù Cristo. *L' uomo non separi ciò, che Iddio ha congiunto.* Appositamente La-Motta: « Perchè si dice che nella nuova legge il sacramento del matrimonio è indissolubile di sua natura? perchè Gesù Cristo avendo elevato il matrimonio alla dignità di sacramento, lo portò alla sommità di sua perfezione, ed è proprio di ogni cosa, che tocca l'apice della sua perfezione, il fermarsi là, e starvici fissa ed inalterabile » (1).

*Figl.* Ammetto questa dottrina, ma non veggo come poi da ciò discenda, che il matrimonio civile si opponga alla indissolubilità del matrimonio cristiano, ed apra la via al divorzio.

*Par.* Eppure la cosa è assai chiara. Nel matrimonio civile la legge non si cura della ragione di sacramento, si contenta però di considerarlo come un semplice contratto celebrato innanzi l'uffiziale civile con le formalità prescritte dalla legge. Or le cause, che producono una cosa, possono distruggerla, è un vecchio adagio legale: ma il matrimonio civile nasce dalla sola volontà de' contraenti, ed oltre la volontà non ha che mutabili, e contrastabili garenzie umane: la volontà adunque potrà discioglierlo.

## §. 2.

### *Continuazione della materia precedente.*

*Figl.* Io non nego, signor Parroco, che con-

(1) Teorica della *Istitu. del matr.* part. I.

siderato il matrimonio civile dalla legge come un semplice contratto non possa sciogliersi da quella stessa volontà de' contraenti, che l'hanno stretto: ma la legge ovvierà a questo disordine opponendo una ferma e risoluta resistenza alla volubile volontà de' contraenti.

*Par.* Bravo, mio buon figliuolo, bravo veramente: chè così vedremo messo in pratica il più esoso dispotismo in una materia così delicata, quale è il matrimonio considerato anche civilmente.

*Figl.* Ma qui come ci entra il dispotismo?

*Par.* Ci entra assai bene. Se voi dopo contratto o perfezionato il matrimonio sacramento annoiato di tale stato vi presentate alla Chiesa per sciogliervi di questo nodo reso pesante forse per mille motivi, essa francamente vi risponderà: *Non posso farlo*, perchè mi vien proibito da Gesù Cristo con quelle solenni parole « *l'uomo non separi ciò, che Iddio ha unito* », e nè voi, nè altri, qualunque ne sia la condizione, ha che replicare: Gesù Cristo supremo legislatore degli uomini comanda, tanto basta, tutti debbono ubbidire.

*Figl.* S'intende bene, che ognuno deve ubbidire senza avere che replicare.

*Par.* Benissimo. Mettiamo ora caso, che voi dopo di aver contratto il matrimonio civile abbiate de' gravissimi motivi di separarvi dalla vostra sposa, e perciò presentatovi al potere laico gli domandate, che vi sciolga dall'odiato e pesante legame. Per rigettare la vostra domanda altra ragione non può addurvi, che la sua volontà dicendovi, « *non voglio* ».

*Figl.* Perdonate, signor Parroco, non è la

dispotica volontà del potere, che dice «*non voglio*», è la legge che il proibisce; ed alla legge bisogna chinare la fronte.

*Par.* Voi dite benissimo: ma io vi domando che cosa è questa legge umana? è la emanazione della volontà del sovrano tenendo però conto della forma del governo. Or ciò posto, il sovrano, che ha fatta la legge non può egli rivocarla? non può fare lo stesso il suo successore?

*Figl.* E chi potrebbe negarlo?

*Par.* Dunque se egli non vi vuole sciogliere dell'odiato legame, ciò nasce dalla sua assoluta volontà, e non già da una volontà superiore come nella Chiesa, la quale se vi dice di non poter sciogliere il vincolo matrimoniale, adduce per ragione il comando di Gesù Cristo, cui è essa sottoposta; il sovrano al contrario nel non volervi sciogliere da detto legame altra ragione non può addurre se non «*così voglio*» giacchè volendo lo potrebbe, trattandosi di un contratto stretto dalla libera volontà dei contraenti, e che oggi si vorrebbe sciolto pure dalla libera volontà degli stessi contraenti.

*Figl.* Ma la potestà laica nel sostenere la validità del matrimonio civile potrebbe poggiarsi sul fondamento della legge naturale, la quale, come ognuno sa, proibisce il divorzio, ed in siffatta maniera ovvierà a' disordini, che per questo capo si temono dal matrimonio civile.

*Par.* Questo fondamento nella presente materia è assai incerto, e perciò labile: imperciocchè la legge naturale su questo punto non è abbastanza chiara, e soggetta quindi a mille

interpetrazioni, e non essendovi tra gli uomini un interpetre della stessa infallibile ed autentico (1) le difficoltà si fanno sempre maggiori. Certamente è assai difficile il mettere d'accordo due autori, che trattano di questa materia, e nel mentre che insegnano sentenze opposte ognuno si lusinga di aver ben interpetrata la legge naturale. Certo il Bentham agglomera molti argomenti per provare, che il matrimonio per diritto di natura è piuttosto solubile, ed inveisce contro que' legislatori che proibiscono il divorzio (2).

Ma però che ne sia delle ragioni, le quali potrebbe addurre la laica potestà nel sostenere la fermezza del matrimonio e proibire il divorzio, il fatto e fatto innegabile è, che dopo che il matrimonio è stato *dissacrato* dove cioè non è più riconosciuto come sacramento, ma come semplice contratto, i divorzii sono cresciuti in una maniera spaventevole.

## §. 3.

### *Continuazione della materia precedente*

*Figl.* Le vostre ultime parole, signor Parroco, mi hanno sorpreso: dunque uno spaventevole numero di divorzii si verifica, dove è penetrato il così detto matrimonio civile? come ha potuto ciò succedere?

*Par.* La vostra sorpresa cesserà dopo qualche breve riflessione: i principii morali guasti

(1) Perron: de matr. Christ. 1. sect. ult. art. 2.
(2) Apud Perron: loco cit.

gettati in mezzo della società presto o tardi debbono produrre, e producono i loro frutti: la storia e la esperienza non ce ne fanno dubitare. Or la maligna e pessima semenza del protestantesimo tra gli altri malvagi frutti, che produsse, uno fu quello di cancellare il matrimonio dal numero de' sette sacramenti riconosciuti dalla cattolica Chiesa riducendolo alla natura di semplice civile contratto.

Ma se il matrimonio non è più un sacramento, disse allora il potere politico, ma un semplice contratto civile; dunque dev' essere sottoposto alle disposizioni della legge civile, che può apporvi delle norme come agli altri contratti; ed i Teologi protestanti non potendo negare questa logica conseguenza, insegnarono che il diritto di regolare il matrimonio apparteneva esclusivamente al potere politico.

Da parte sua poi il popolo ragionando, come ragionava il potere politico, dicea, se il matrimonio non è più un sacramento, ma un semplice contratto, e per questo sottoposto esclusivamente al potere politico; e se ogni contratto può essere sciolto da quelle stesse volontà che l'hanno stretto; dunque anche il matrimonio *contratto* può essere sciolto a piacere, e volontà de'contraenti, che l'hanno stretto. L'argomentazione quanto chiara e facile, così era ancora stringente, e perciò sia di buona, sia di mala voglia si dovè venire a questa conseguenza del divorzio.

*Figl.* Con moderazione s' intende.

*Par.* Mi state fresco, mio buon figliuolo. Lasciamo da parte i tempi più remoti del protestantesimo, veniamo a' tempi più vicini a noi

che si chiamano più civili, e si pretende che l'introdotta civilizzazione sia per essere un freno efficacissimo alle sfrenate passioni degli uomini. Federico re di Prussia nell'anno 1780 con suo rescritto ordinò « *che non si dovesse contrapporre troppa difficoltà allo scioglimento de' matrimonî, perchè ciò impedirebbe l'aumento della popolazione. Perchè quando le parti sono onninamente sdegnate l'una contro l'altra in guisa che nè unione nè conciliazione di cuore si possa sperare non generano più prole, e ciò è nocivo alla popolazione* » (1).

Questo rescritto di Federico fu favorevolmente accolto da' Tribunali della Germania prestandosi assai facilmente alle dimande di divorzio: così che nell'anno 1837 nella Prussia si decretarono divorzii n.° 2392 sopra 3888 dimande: e coll'andare del tempo si è giunto a tale, di abbandonare i matrimonî omai in balia dello sfrenato capriccio delle parti, le quali possono le dieci, le venti, le trenta, le quaranta volte di seguito contrarre matrimonî, e separarsi in modo che il matrimonio ed il processo pel suo scioglimento possono durare pochi giorni, o poche settimane (2).

*Figl.* Questo è veramente spaventevole!

*Par.* Ma è una conseguenza legittima del matrimonio non sacramento: anzi in alcuni paesi le conseguenze si portano più innanzi, come negli Stati Uniti dell'America; nei quali sottosopra si decretano ogni anno un *cinque mila divorzii*. Ed i protestanti per promuove-

(1) La-Motta Teorica del mat. part. 1.
(2) Idem Ibid.

re sempre più il divorzio ne adducono la ragione, acciocchè i giovani sieno allettati a contrarre le nozze: imperciochè se loro si proponesse il matrimonio sotto la legge della perpetuità, se ne asterrebbero; al contrario se loro si propone sotto la speranza del divorzio facilmente s'inducano ad abbracciarlo.

*Figl.* Ma di questa maniera dove si arriverà da costoro? Una osservazione però io faccio, che tali conseguenze si veggono tra i protestanti: ma non credo, che l'istesso avvenga, o avverrebbe in mezzo del cattolicismo ove si fosse introdotto, o s'introducesse il matrimonio civile.

*Par.* Quanto siete semplice! Nella tremenda rivoluzione francese alla fine dello scorso secolo s'introdusse in Francia il matrimonio civile, e tuttora vi perdura. Voi sapete come quella nazione sia profondamente cattolica non ostante certe momentanee aberrazioni; e pure quivi il divorzio è anche frequente. Negli anni 1837, 1838 e 1839 furono inoltrate domande per divorzii n.° 2222, delle quale furono accolte 1628. Nel 1840 i tribunali sono stati occupati a pronunziare sopra 940 dimande di divorzio, e perciò 168 più dell'anno precedente. Nel 1841 gli stessi tribunali sono stati invitati a pronunziarsi sopra 987 domande di simile natura, le quali dimande superano di 47 quelle dell'anno precedente (1); e così di anno in anno con proporzioni quasi sempre crescenti.

(1) Descuret. *Medicina delle passioni:* ediz. di Firenze pag. 656.

*Figl.* In un paese eminentemente cattolico questo per fermo fa ribrezzo.

*Par.* Ma non può essere diversamente la cosa. La sola differenza che per ora passa tra i protestanti p: es: degli Stati Uniti dell'America, e tra i cattolici p: es: di Francia su questo punto del matrimonio civile è la seguente,

Negli Stati Uniti dell' America si ha un eguale rispetto a questo riguardo e per la libertà, e per la logica. Io penso, dice un Americano, che il matrimonio non sia che un semplice contratto civile — siete padrone di pensare come volete, gli risponde la legge — ma, se son padrone di pensare che il matrimonio è un contratto come tutti gli altri, ripiglia l'Americano, posso sciogliere questo contratto come e quando mi piace — voi ne avete tutta la libertà, conchiude la legge. Quì voi vedete eguale rispetto e per la libertà e per la logica: è vero, che il principio è falso, ma la logica è rispettata. Non così avviene ne' paesi cattolici, ove disgraziatamente è stato introdotto il matrimonio civile; per esempio in Francia vi è grandissima libertà su questa materia del matrimonio, ma non si ha poi difficoltà di trapazzare la povera logica. Il matrimonio, si dice al Francese, non è che un semplice contratto, e voi quindi lo celebrerete innanzi al *Maire* ossia *Sindaco*. Dunque, risponde il Francese, essendo un semplice contratto il matrimonio, se io lo posso stringere, come e quando voglio, così come e quando voglio lo posso sciogliere. — Questo poi no, ma dovete sottostare allo prescrizioni legali.

*Figl.* Ma che razza di logica! bandire che

la legge non riconosce nel matrimonio, che un semplice civile contratto, e poscia non volerne sostenere tutte le conseguenze.

*Par.* L' istesso avverrà anche presso di noi; si è voluto sancire il matrimonio civile? presto o tardi si deve venire ad una delle conseguenze, o bisogna ritirare la legge, o subirne tutte le sue logiche conseguenze. Se la legge si vuol mantenere, presto o tardi o sotto un nome o sotto di un'altro si dovrà anche venire all' altra legge sul divorzio in conformità del matrimonio non più sacramento, ma civile contratto; se poi non si avrà il coraggio di venire a simile legge, bisognerà con poco onore stare in continua opposizione con la logica; ma però la logica disprezzata quando men si crede produrrà frutti amarissimi.

*Figl.* Perchè, signor Parroco, avete tanto insistito sopra di questo effetto del civile matrimonio, cioè sul divorzio?

*Par.* Perchè questo effetto è la sorgente di mille altri guai per la famiglia, specialmente per la donna, e pe'figliuoli. Una moglie così sposata quale amore può avere per un marito, da cui teme di essere un giorno abbandonata? ed il marito si affezionerà mai ad una donna, la quale atteso la volubilità femminile potrebbe facilmente attaccarsi ad altri? ed incerti sempre del loro stato quale cura potrebbero avere della prole? Ma quì il discorso non è dei danni del divorzio, che ognuno ben comprende essere gravissimi; ma sibbene dell'effetto naturale, e logico del matrimonio civile, quale è il divorzio.

## §. 4.

*Il matrimonio civile tende di sua natura alla rovina della famiglia, e della società*

*Figl.* Voi, signor Parroco, poco prima parlando de' danni, che nascono dal matrimonio civile, avete detto che esso di sua natura tende alla rovina della famiglia, e quindi della società ancora; ma è poi vero tutto questo?

*Par.* Piacesse al cielo, che ciò fosse falso: ma quello, che è accaduto in que'paesi, ne'quali tale matrimonio è stato introdotto, pur troppo conferma questa verità. Voi non mi potete negare, che la religione, e quando dico religione intendo parlare dell' unica e vera religione cioè della cattolica, apostolica, romana, sia il sostegno più valido per ben ordinare e la famiglia e la società.

*Figl.* E chi mai potrebbe negare questa verità: e che diverrebbe e la famiglia e la società senza religione?

*Par.* Dunque su di ciò voi convenite con me: e perciò se qualche atto ed atto importante della vita tendesse a menomare, e a distruggere ancora il sentimento religioso, questo atto tenderebbe parimente a produrre danni incalcolabili alla società sia privata sia pubblica.

*Figl.* Così è.

*Par.* Or col matrimonio civile si affievolisce il sentimento religioso, anzi coll' andare del tempo può estinguersi ancora. In fatti chi sono coloro, che si determinano a celebrare un tal matrimonio? Non sono certamente nè posono essere i buoni cattolici; un sincero cattolico

ha certamente ribrezzo di fare ciò che conosce essere dalla Chiesa condannato. Dunque debbono essere persone, che protette dalla legge civile, apertamente si ribellano all'autorità della Chiesa disprezzandone non pur le prescrizioni, ma la dottrina ancora. Ora pensate voi, se queste persone, nelle quali il sentimento religioso se non è all'intutto estinto, è certamente assai indebolito, dopo di aver contratto il matrimonio civile la possono durare lungamente nei principii religiosi, e non farne piuttosto jattura.

*Figl.* Ma perchè questo?

*Par.* La ragione è chiara e manifesta. Stretto questo nodo con la maledizione di Dio perchè dalla Chiesa condannato gli sposi vivono in continuo peccato, e per questa ragione fino a tanto che dureranno nel loro vergognoso concubinato non possono partecipare a'sacramenti per mezzo de' quali, come parla il Concilio di Trento, ogni santità o comincia, o cominciata cresce, o perduta si acquista (1). Or se quelli, che per negligenza vivono lungamente lontano da'sacramenti noi li vediamo come vacillare per tutto ciò che sente di religione, qual giudizio pensate poi, che debba formarsi di coloro, i quali da anni ed anni per volontario ed abituale peccato non vi partecipano?

*Figl.* Per me credo, che presto o tardi cadranno almeno nell'indifferentismo religioso.

*Par.* Ma questo non è tutto: io vi domando: è mai presumibile, che da tali genitori caduti almeno nell'indifferentismo religioso, possa-

(1) Sess. VII.

no essere o almeno sieno i figliuoli ben educati in tutto ciò che riguarda la religione? L'esperienza, la quale è la maestra pratica degli eventi umani, dice rotondamente «*no*», anzi ci assicura che diverranno figliuoli peggiori di malvagi genitori.

*Figl.* Quando voi mi chiamate alla esperienza non ho che opporvi.

*Par.* Ma voi sopra siete rimasto con me d'accordo, che la mancanza del principio religioso tende alla rovina della famiglia; dunque dovete conchiudere, che il matrimonio civile tendendo di sua natura all'indebolimento ed alla estinzione ancora del sentimento religioso tende parimente alla rovina della famiglia: ma la società politica è un aggregato di molte famiglie; essa perciò non può non risentire i funesti effetti, che dal matrimonio civile alle medesime sogliono derivare.

Ciò però non è tutto: questi figliuoli sogliono poi essere verso tali genitori disamorati, indocili, disubbidienti. I figliuoli, fate la seguente riflessione, per questo specialmente onorano il padre e la madre, e vivono sottomessi ed ubbidienti alla loro autorità, perchè essi genitori rappresantano l'autorità dello stesso Dio, del quale fanno le veci in terra, ed in nome del quale gli educano, e li diriggono alla pratica di ogni virtù. Ora i genitori, che si sono uniti in matrimonio civile cioè con un contratto profano maledetto da Dio, e condannato dalla Chiesa perdono innanzi agli occhi de' loro figliuoli questo *sacro carattere* di rappresentare in terra l'autorità di Dio, perciò è cosa facilissima, che i figliuoli con essi si mostrino disamorati, indocili, disubbidienti.

*Figl.* Ma i figliuoli non si possono affatto dispensare da quasto sacro dovere di onorare i loro genitori, ancorchè sieno malvagi ed empii ancora.

*Par.* Ciò è vero, verissimo: ma qui però noi non cerchiamo se i figliuoli si possono dispensare dall' obbligo di onorare i loro genitori, sotto il pretesto ch' essi sono malvagi; ma se questi figliuoli così educati sogliano con tali genitori mostrarsi disamorati, indocili, disubbidienti: ecco quello che cerchiamo. Chi parla così in astratto vi dice di «*no*»: ma chi vive in mezzo al mondo e conosce un poco quanto in esso succede alla giarnata, è obbligato a rispondere di «*si*».

*Figl.* Signor Parroco, quanto più considero la cosa, tanto più mi convinco, che avete ragione di così parlare.

*Par.* Or questi figliuoli, che sono per tali genitori contumaci, disamorati, disubbidienti, credete voi che sieno per mostrarsi meglio disposti verso le civili potestà? L'Apostolo S. Paolo insegna: *Ogni anima sia soggetta alle potestà superiori: imperciocchè non è potestà, se non da Dio; e quelle che sono, sono da Dio ordinate*; *per la qual cosa chi si oppone alla potestà, resiste all' ordinazione di Dio, e quelli che resistono, si comperano la dannazione.* Ma queste parole spesso da me inculcate, credete che avessero fatta molta impressione sull'animo di costoro? Io son vecchio, e da molti anni reggo questa Parrocchia, e vi parlo con l' esperienza. Sempre che ho veduto qualche giovanetto tenuto di occhio dalle civili autorità, perchè disturbatore della pubblica quiete,

perchè commettitore di crimini e delitti, ho tosto detto: *costui non deve essere ubbidiente a'suoi genitori*; e così era la cosa: similmente quando ho veduti de'figliuoli disamorati co'loro genitori non rispettarne l'autorità, e loro mancare ancora del dovuto rispetto, ho detto: *costoro daranno molto da fare alla potestà governativa:* nè mi sono ingannato. E notato qui la cecità di parecchi governanti: veggono benissimo i tristi effetti, che dal civile matrimonio ne vengono anche alla società politica, ed intanto per odio infernale contro la Chiesa cercano di promuoverlo. Ma si persuadano costoro, che la Chiesa cattolica è sostenuta dal braccio onnipotente di Gesù Cristo: potranno rovinare la povera società: ma la Chiesa cattolica finisce sempre col trionfare.

## CAPO IX.

### DELLA GUERRA CHE SI FA AL MATRIMONIO CRISTIANO.

### §. 1.

### *Autore di questa guerra*

*Figl.* Da quanto mi avete esposto intorno al matrimonio cristiano veggo, che contro di esso è stata bandita una guerra aspra e sistematica: ma per mia istruzione bramerei conoscere se questa guerra è recente o antica.

*Par.* La guerra contro del matrimonio cristiano è assai antica: essa risale sino a quell'epoca, in cui Gesù Cristo elevò il matrimo-

nio alla sublime dignità di un vero, e proprio sacramento della nuova legge. Non si nega che anche prima di Gesù Cristo i popoli avvolti negli errori e nelle turpitudini del paganesimo profanarono dove più, dove meno le nozze, come le profanano quelle genti, che vivono tuttora nelle tenebre, e nell'ombra della morte; ma però la guerra, diciamo, così sistematica e disciplinata non cominciò a bandirsi che al principiare del cristianesimo da infami eresiarchi, che i primi si fecero ad insegnare «*essere le nozze cattive in sè stesse, e contrarie alla natura*».

*Figl.* Bramerei conoscere questi uomini perversi, che ardirono attaccare il matrimonio cristiano.

*Par.* Il primo a muovere guerra al matrimonio cristiano fu Simon Mago, e le moltiplici generazioni di Gnostici da lui proceduti: costoro assalirono il matrimonio dal lato, ond' esso è ufficio di natura, riprovando la generazione, e nondimeno promovendo il più scostumato e sozzo comunismo. Maggiore ordine, e sistema recarono in questo medesimo assalto i Manichei, i quali organizzandosi a forma di società secreta con arcano di dottrina, con giuramenti di fratellanza, con segni da riconoscersi, con differenza di gradi poterono durare più lungamente, e rinverdire nel medio evo nelle tante ereticali consorterie di Catari, di Albigesi, di Paterini, ed altre, che sotto diversi nomi riprodussero i medesimi errori.

*Figl.* E si fermarono quì questi attacchi contro il matrimonio cristiano?

*Par*. Che fermarsi? si andò sempre più innanzi nell'attaccare l'elemento contrattuale del matrimonio: ma i colpi diretti contro del matrimonio in quanto sacramento non vennero in modo esplicito se non da Lutero, e da Calvino; di che fu naturale conseguenza il divorzio, e la negazione di ogni elemento religioso nelle nozze. Allora il matrimonio diventò nel protestantesimo appartenenza dello Stato, il quale per ragioni politiche vi volle dove più dove meno l'intervento della religione e creò il matrimonio *civile religioso*; nell'istessa guisa in appresso i giansenisti, e i parlamentarii fatta presso a poco la medesima empia dissacrazione delle nozze, crearono il *matrimonio civile sacramentale*, col quale non riuscirono ad altro che a spogliare di ogni forza e stabilità questo precipuo fondamento della vita sociale.

*Figl*. È veramente spaventevole la miseria umana. Quando l'uomo si abbandona alle scorrette passioni del suo guasto cuore è capace di far guerra anche alle cose più sante.

*Par*. Dite assai bene: l'uomo abbandonato alle scorrette passioni del suo cuore già depravato è pur troppo capace di far guerra alle cose anche più sante. Ma in quest'aspra e disciplinata guerra, che si fa al matrimonio cristiano non pare, che la causa si debba ricercare unicamente nelle umane passioni, ma piuttosto ripetersi dalla maligna influenza di un agente superiore all'uomo.

*Figl*. Questo mi riesce un pò oscuro.

*Par*. La cosa vi si renderà chiara con un pò di riflessione. L'errore quantunque sia proprio dell'umano individuo, nondimeno contiene

ed esprime un disegno assai più vasto che non sia la mente dell'errante. In fondo all' errore si trova sempre un addentellato pel quale esso si congiunge con altri peggiori, e *vi sta per anima un certo spirito di menzogna e di distruzione, che manifesta una tendenza universale ad un fine reo ostinatamente e furiosamente voluto*. Cotesto fine non può mai essere inteso per sè stesso dall'individuo umano, tanto è contrario al naturale buon senso e rovinoso agli stessi interessi individuali, e generali dell'uomo. Se l'individuo umano opera il male, ciò egli fa in quanto è mosso da qualche utilità male intesa, che spera cavarne. Or nella guerra contro l'istituzione del matrimonio mentre ha luogo la prima di queste due cose osservate, non ha il menomo luogo la seconda: cioè mentre l'errore nel combattere il matrimonio più che altro tende a generale dissoluzione della società; per l'individuo poi che lo propaga, non ha neppure la seduzione di un bene illusorio: giacchè la licenza e la sfrenatezza delle passioni non ha bisogno dell'abolizione del matrimonio per disfogarsi.

*Figl.* E chi dunque pensate voi che possa essere quest'agente superiore all'uomo, che tanta guerra fa al matrimonio cristiano?

*Par.* A spiegare la guerra aspra e disciplinata, che si fa al matrimonio cristiano, conviene assolutamente ricorrere ad un principio più universale, che non sieno le umane passioni e gli umani difetti; vale a dire conviene risalire a qualche causa posta fuori dell'uomo, e che dell'uomo si valga come di strumento e di mezzo. Cotesta causa non può esser altra, che il

nemico di Dio, e dell'uomo il *Satana* rivelatoci dalla fede. Il quale nemico di ogni bene divino ed umano trovò largo oggetto degnissimo de' suoi odii, e delle sue ire nella istituzione nobilissima del matrimonio, che tanta parte ha negli ordini di natura, di grazia e di salute, specialmente da che Cristo svelò il suo mistero di misericordia, e ristaurò e santificò il coniugio coordinandolo a quello; ed esso Satana cominciò l'ordito di quel contrario mistero d'iniquità, che gli sarà dato di rivelare alla fine de' secoli come un tentativo di rivincita contro Cristo suo trionfatore, e contro Dio suo padrone e giudice (1).

*Figl.* Ma se la cosa va così, che deve dirsi di coloro, i quali si mostrano così ardenti a voler ad ogni costo profanato e dissacrato il matrimonio cristiano?

*Par.* Sono costoro i continuatori dell'opera nefanda di Satana; e di essi egli si avvale per venire a capo del suo malvagio intento di portare la rovina temporale ed eterna nelle famiglie, e nella società. A tutti costoro si possono applicare le parole, che Gesù Cristo indirizzava a' Giudei: *Voi avete per padre il diavolo, e volete soddisfare a' desiderii del padre vostro: quegli fu omicida fin da principio, e non perseverò nella verità; conciosiachè verità non è in lui; quando parla con bugia, parla da suo pari, perchè egli è bugiardo, e padre della bugia* (2).

(1) Leggete a questo proposito l'egregia opera dell'Avogadro Conte della Motta. Teorica dell'istituzione del matrimonio part. secon. cap. 3 e seg.
(2) S. Giov. VIII. 44.

*Figl* Parole veramente spaventevoli!

*Par.* Ma voi osservate quì i due caratteri speciali, e proprii, che Gesù Cristo dà al demonio. 1. *egli era omicida da principio*: il demonio odia gli uomini, e fu omicida fin da principio di tutto il genere umano; conciosiachè per la invidia, che concepì contro l'uomo creato da Dio in tanta dignità, ne procurò la caduta e la morte: e costoro sono similmente omicidi, perchè profanando il matrimonio uccidono fin dalla radice la morale prima privata, e poi pubblica. 2. Il demonio è nemico della verità, e fin da quando peccò, e si ribellò dalla verità, è proprio di lui il mentire; e costoro a forza di bugie e di menzogne vogliono far credere alla gente semplice ed ignorante, che non evvi alcun male nel matrimonio civile.

## §. 2.

### *Motivi di questa guerra.*

*Figl.* Ma qual motivo può avere Satana nel bandire una guerra così aspra e pertinace contro il matrimonio cristiano?

*Par.* Il motivo è chiaro e facile: questo nemico degli uomini altro non respira che odio e rabbia contro di essi, e niente più ardentemente desidera, che la loro rovina non solo eterna, ma ancora temporale. Or questo suo infame e detestabile intento non lo potrebbe più facilmente e più generalmente ottenere, che profanando e dissacrando il matrimonio; la profanazione del matrimonio involge in certa guisa, e produce la demoralizzazione dell'in-

tera società. Se le famiglie sono come il semenzaio della società, nè altrimenti che col coniugio le famiglie s' iniziano e si propagano, forza è a dire, che profanato esso coniugio , si profana il primo vincolo sociale, la prima radice, onde rampollano le moltitudini. Vi persuade questo motivo de' tanti e sì pertinaci assalti del demonio contro il matrimonio cristiano?

*Figl.* Ragione più chiara, più e potente non mi potevate addurre.

*Par.* Ma il demonio ha ancora un' altra ragione di guerreggiare così pertinacemente il matrimonio cristiano , ed è il suo implacabile odio, che ha contro la donna cattolica.

*Figl.* E che ci entra quì la donna nella crudele ed ostinata guerra, che il demonio fa al matrimonio cristiano?

*Par.* Ci entra molto bene. La donna è istrumento come di molto male, così ancora di molto bene; *per la donna fedele è stato santificato l'uomo infedele,* dice l'Apostolo S. Paolo (1).

*Figl.* Ella è questa una verità ben conosciuta. Quando si ha la sorte di trovare una sposa ricca di tutte quelle belle qualità, di cui parla lo Spirito Santo (2), presto o tardi avviene, che essa acquisti una salutare influenza sopra tutta quanta la famiglia, incominciando dallo stesso sposo ; essa addiviene come una domestica regina, che tutto dirigge, e tutto pende da' suoi cenni : e quando qualche traviamento potesse accadere nella famiglia, essa che ha già acquistato il possesso del cuore del suo

(1) I. Ad.Cor.VII.14. (2) Prov. XXXI. 10 e seg.

sposo, con le sue dolci prudenti ed insinuanti maniere saprà a tutto rimediare, verificandosi ciò che dice lo stesso Spirito Santo: *Sorgono i di lei figli, e l'annunziano per sommamente beata, il suo sposo, e le dà lode.*

*Par.* Benissimo: io però vi domando, come mai avviene che la donna cattolica oggi riscuota tanto rispetto e venerazione, ed esercita ancora salutare influenza a vantaggio della famiglia?

*Figl.* E che? voi solo l'ignorate, signor Parroco? l'attuale civilizzazione è stata quella, che ha conciliata alla donna rispetto, venerazione, e quindi influenza ancora.

*Par.* Che civilizzazione mi andate nominando? anche voi siete stato preso nella trappola di tante bugie, che si vanno spacciando? Fra i popoli antichi i Greci ed i Romani erano riputati modelli di civilizzazione tanto che gli attuali rigeneratori vorrebbero spingerci a desiderarla, ed attuarla ancora coll'andare continuamente dicendo, che il genere umano non sarà felice, nè può essere felice se non quando avrà fatto acquisto della civiltà di que' popoli: or che era la donna presso i civilissimi Greci e Romani? Era l'essere più abietto ed infelice che possa immaginarsi. Al contrario nel *medio evo* a detta de' moderni civilizzatori altro non regnava che ferocia e barbarie, eppure la donna veniva rispettata, onorata, e godeva una vera e reale influenza nelle rispettive famiglie

*Figl.* Questo non può negarsi.

*Par.* Dunque se la donna cattolica sollevata dall'obbrobrio e degradazione del paganesi-

mo è oggi rispettata, onorata, e gode ancora una salutare influenza, lo deve tutto non già alla moderna civilizzazione, ma sibbene a Gesù Cristo, e glielo deve perchè si degnò di elevare il matrimonio alla sublime dignità di vero sacramento della nuova legge.

*Figl.* Avete ragione, signor Parroco. Ora mi ricordo in buon punto ciò, che mi dicevate, allorchè mi congiungeste in matrimonio con la mia buona sposa. Dopo tanti santi avvertimenti conchiudeste con quelle belle e sublimi parole dell'Apostolo S. Paolo: *Uomini amate le vostre mogli, come anche Cristo amò la Chiesa, e diede per lei sè stesso, affine di santificarla mondandola con la lavanda di acqua mediante la parola di vita, per farsi comparire davanti la Chiesa vestita di gloria senza macchia e senza grinza, o altra tal cosa, ma che sia santa ed immacolata. Così ancora i mariti debbono amare le loro mogli, come i corpi proprii. Chi ama la propria moglie ama sè stesso. Conciosiachè nessuno odia giammai la propria carne, ma la nutrisce, e ne tien conto, come fa pur Cristo della Chiesa; perchè siamo membra del corpo di lui, della carne di lui, e delle ossa di lui. Per questo l'uomo abbandonerà il padre e la madre sua, e starà unito alla sua moglie, e i due saranno una carne. Questo sacramento è grande: io però parlo in riguardo a Cristo ed alla Chiesa. Per la qual cosa anche ognun di voi ami la propria moglie come sè stesso; la moglie poi rispetti il marito*. Queste cose voi allora mi dicevate, e questo contribuì molto a farle acquistare su di me, e su la famiglia intera una salutare influenza.

*Par.* Or vi pare che il demonio possa tollerare tanto bene, che opera in mezzo del cristianesimo la donna cattolica? no certamente: è necessario perciò, che la sua salutare influenza diminuisca e finisca ancora. Ma per abbattere questa salutare influenza, è d'uopo togliere alla donna la dignità, che ora gode. Or come venire a capo di questo infame, e detestabile disegno? Procurare ad ogni costo di fare il contrario di quello, che fece Gesù Cristo. Gesù Cristo col matrimonio sacramento rilevò la donna da quella umiliante degradazione, nella quale era tenuta nel paganesimo, e la innalzò a quel grado di dignità, nella quale è oggi collocata presso le nazioni cattoliche, ed in forza di questa dignità essa esercita una salutare influenza a vantaggio della società domestica, e pubblica. Dunque, ecco l'infame e detestabile disegno, dunque bisogna profanare, e dissacrare il matrimonio sacramento, e renderlo un semplice contratto quale si stimava prima di Gesù Cristo; ciò fatto la donna ricadrà nella sua antica abiezione, ed umiliazione: ed una donna umiliata ed abietta quale influenza potrà più avere nella famiglia e nella società? O donne cattoliche riconoscete la vostra dignità: ricordatevi da quale umiliante degradazione siete state da Gesù Cristo sollevate mediante il matrimonio sacramento; deh non vogliate per sciocca leggerezza ritornare di bel nuovo all'antico obbrobrio, nel quale vi teneva il paganesimo.

*Figl.* Oh che le donne dovrebbero ben ricordarsi di questa verità.

*Par.* Peggio per esse se la dimenticano:

verrà tempo, che piangeranno con amare lacrime la loro stolta leggerezza, ma sovente a che giova il tardo pentimento? Vi è poi qualche altro motivo, che spinge il demonio a fare al matrimonio cristiano una guerra così aspra ed ostinata.

## § 3.

### *Continuazione della materia precedente.*

*Figl.* Quale potrebbe essere quest' altro motivo, che spinge il demonio a combattere il matrimonio cristiano?

*Par.* Mettete per base principale, che il demonio nutre per gli uomini un odio atroce ed implacabile, ed allora egli, diciamo così, solamente gode, quando li rende infelici. Egli adunque nel combattere il matrimonio cristiano ha ancora in mira di privare gli sposi di quegli aiuti, che sono pur troppo necessarii per adempirne le obbligazioni,

*Figl.* Perdonate, signor Parroco, non ho ben capito le vostre parole.

*Par.* Cercherò di spiegarmi più chiaramente. I sacramenti della nuova legge oltre la grazia santificante, che conferiscono a quei, che ben disposti li ricevono, producono una grazia tutta particolare di ciascun sacramento, che dai Teologi vien chiamata *grazia sacramentale.*

*Figl.* Non ricordo bene che cosa sia questa grazia sacramentale.

*Par.* La grazia sacramentale è un dritto fondato nella grazia santificante ricevuta nel sacramento di ottenere da Dio nel bisogno le gra-

zie attuali per l'adempimento del fine del sacramento. Nel ricevere, per esempio, il sacramento della confirmazione avete contratta l'obbligazione di confessare senza vergogna e senza timore la fede di Gesù Cristo: per adempire a questa obbligazione voi avete bisogno di una grazia, che i Teologi chiamano *sacramentale*, perchè nasce in forza del sacramento precedentemente ricevuto.

*Figl.* Adesso ho capito questa dottrina.

*Par.* Or come in ogni sacramento, così ancora nel matrimonio si contraggono dagli sposi delle molte, e gravissime obbligazioni, come a dire di *amarsi*, di *onorarsi*, di *sopportarsi*, di *compatirsi* scambievolmente, e di *allevare i figliuoli santamente secondo la legge del Signore*: lo che, come voi ben vedete, forma piuttosto un cumulo di obbligazioni ed obbligazioni gravissime, le quali non si possono adempire senza la grazia del Signore, che egli non cessa di concedere a coloro, che hanno degnamente ricevuto il sacramento.

*Figl.* Queste cose non si mettono in dubbio, ma io non arrivo a capire la relazione, che tutto questo ha col disegno del demonio nel combattere il matrimonio cristiano, e nel promuovere il matrimonio civile.

*Par.* Vi ha moltissima relazione. Voi siete d'accordo con me, che gravissime e molte sono le obbligazioni, che si contraggono dagli sposi col matrimonio, e che esse senza la grazia del Signore, che si riceve nel sacramento, non si possono degnamente adempire. Or io vi addimando: che cosa addiviene una famiglia, nella quale non sono curate, nè adempite le ob-

bligazioni nascenti dal matrimonio? addiviene un vero inferno; mariti e mogli costretti a vivere sotto l'istesso tetto si odiano, si bestemmiano, si maledicono a guisa di dannati; figli male educati, ed abbandonati a tutt'i disordini della giovanile età. Che vi pare del vivere in siffatta guisa?

*Figl.* È un vero inferno.

*Par.* Or quest'appunto si desidera dal demonio, che fu omicida fin dal principio, vedere i poveri figliuoli di Adamo immersi nei guai della vita presente per trascinarli poscia con sè nell'inferno. Or egli è sicuro di conseguire questo suo infame e detestabile disegno quando gli riesce d' impegnare gli sposi nel matrimonio civile: imperciocchè ben conosce, che essi da tal matrimonio non si possono aspettare la grazia sacramentale, mercè la quale adempire le obbligazioni, che si sono contratte col matrimonio.

*Figl.* È veramente furbo il demonio per ingannare i poveri figliuoli di Adamo.

*Par.* Io spero nella divina misericordia, che nessuno de' miei figliani si lascerà ingannare da cotesti uomini furbi satelliti del demonio congiurati a portare l'esterminio alla famiglia ed alla società. Ma intanto io non posso che spargere continue ed amare lacrime per questa nuova piaga che si è aperta alla cattolica religione.

## CAPO X.

### CONCHIUSIONE.

Mentre il Parroco così parlava, ecco che veniva alla Chiesa la signora Eleonora con la

sua classe per ascoltare la solita istruzione vespertina. Bisogna sapere che il Parroco zelante del bene spirituale de' suoi figliani, tra le altre lodevoli istituzioni aveva divise in due classi tutte le figliuole della sua Parrocchia; la prima era composta delle fanciulle, che non avevano ancora toccato i sedici anni; appartenevano poi alla seconda le figliuole dai sedici anni in avanti. La signora Eleonora era una vedova rispettabile per le sue virtù, specialmente per l'amore, che nutriva per le giovinette, le quali amavano di collocarsi in matrimio. Ella aveva preso ad istruirle nelle verità della nostra sacrosanta cattolica religione, ed in quelle arti donnesche, che erano convenienti, e proporzionate alla condizione di ciascuna, acciocchè riuscissero madri veramente cristiane, ch'è l' elogio più grande che possa farsi di una donna maritata. Ed a dire il vero per le benedizioni del cielo, e per le cure veramente materne della signora Eleonora le figliuole di quella Parrocchia erano riuscite tali da portare la pace di Gesù Cristo, e le benedizioni del cielo in tutte quelle famiglie, nelle quali entravano. La signora Eleonora adunque avendo veduto il Parroco così afflitto ebbe a smarrire non sapendo che cosa gli fosse accaduto; ma poscia fattosi coraggio gli disse:

*Eleon.* Mi rincresce assai, signor Parroco, la vostra afflizione; è permesso conoscerne il motivo?

*Par.* Il motivo della mia estrema afflizione, che pare non voler ammettere consolazione, sono coteste vostre buone giovinette esposte a mille pericoli per ragione del matrimonio ci-

vile, sanzionato dal novello codice: povere figliuole, oh quanto mi fanno compassione! E quì il vecchio e venerando Parroco dopo di aver in poche parole esposto i pericoli e le disgrazie, che derivano dal civile matrimonio, rivolto a quelle figliuole disse: Ma voi, o figliuole benedette, guardatevi dalle insidie, che vi vengono tese, e non vogliate essere ingrate a Gesù Cristo con vostro estremo danno, e disonore. Quanto più grandi sono i beneficii ricevuti, tanto più grande deve essere la gratitudine: e se le donne in preferenza degli uomini hanno ricevuto da Gesù Cristo più segnalati favori almeno nell'ordine temporale, è giusto che le donne in modo più particolare debbano mostrarsi grate, e riconoscenti a Gesù Cristo col non profanare quel mezzo, di cui Egli si è servito per rilevarle dalla profonda abiezione, nella quale erano cadute.

*Eleon.* Abbiate, signor Parroco, la bontà di spiegarci questa verità, sopra della quale noi donne non portiamo la necessaria attenzione.

*Par.* Eccomi a soddisfare alla vostra dimanda. Che cosa eravate voi, o donne, prima che Gesù Cristo venisse sulla terra? Nel gentilesimo eravate l'essere più abietto che si possa immaginare: senza dignità, senza considerazione poco meno che non dissi senza personalità. L'uomo vi trattava come un puro stromento de'suoi capricci, che si prenda, si lascia, si muta, si vende, si getta, si calpesta a volontà. Quando ne pareva ad un uomo brutale vi separava per sempre da'figliuoli, e o vi rigettava fuori di casa, o vi confinava ad un suo remoto podere.

*Eleon.* Voi ci fate rabbrividire, signor Parroco.

*Par.* Ascoltate il resto. Quella tra voi, a cui la natura era stata cortese di qualche avvenenza, finchè questa si manteneva, era non più che una schiava accarezzata; ma passato quel tempo, o venuta a noia in confronto di un'altra , essa non aveva dritti da far valere , e correva la sorte comune. I mali trattamenti , le percosse giornaliere, le fatiche a cui erano condannate, la vita travagliata, è cosa da far inorridire ; e chi nol credesse può averne un saggio da quello che riferiscono tutto giorno le storie contemporanee de'popoli che giacciono tuttora sepolti nelle tenebre del gentilesimo, specialmente delle donne Cinesi, che pure si dicono popoli assai civilizzati.

*Eleon.* Oh Dio ed a quale infelice condizione erano ridotte le povere donne!

*Par.* Ebbene vedete voi altre donne , quanto siete obbligate a Gesù Cristo. Egli da questo stato così abietto ed umiliante , nel quale eravate precipitate, vi sollevò, vi nobilitò, vi condusse alla condizione, in cui ora siete presso tutte le nazioni cristiane. Con la istituzione del sacramento del matrimonio vi volle non più schiave, ma compagne dell'uomo, e senza distruggere la naturale superiorità di questo, vi condusse a tanta dignità da contrarre con lui a dritti uguali un patto scambievole. Co'misteri, che adombrò nel sacramento, vi consacrò all' uffizio di popolare prima la Chiesa , poi il cielo, e cessaste di essere mero istrumento delle altrui sozze brame. Insegnò a rispettare la debolezza , e la debolezza vostra medesima vi

divenne un titolo a maggiore riverenza. Vi dichiarò parte dell'uomo e suo naturale complemento, e obbligò quello a trattarvi come sè stesso.

*Elcon.* O buon Gesù benedetto figliuolo di Dio siate in eterno ringraziato per tanti beneficii, che avete fatte a noi donne, e chi potrebbe dimenticarli?

*Par.* Ma aggiungete: Gesù Cristo col sacramento del matrimonio consacrò tutta la famiglia; e la maternità vi portò un altro titolo di onore, e vi costituì regina della famiglia. Prescrisse niuno potersi legare più che ad una, e questo vi assicurò l'amore del marito, e vi fece centro di tutt' i suoi pensieri ed affetti. Volle indissolubile fino alla morte il vincolo del sacramento, e questo vi assicurò la convivenza con lui, la possessione di tutt' i beni del vostro stato, la riverenza e l' amore durevole de' vostri figliuoli. Riconosciuta la vostra dignità, tutte le leggi civili si occuparono più sollecitamente di voi. Quelle stesse onoranze, che riscuotete in mezzo alla società, sono conseguenze dell' aureola di splendore, onde vi cinse Gesù Cristo col sacramento del matrimonio. Il perchè se tutti debbono l'eterna salvezza al divin Redentore, voi, o donne, gli dovete anche ogni ben essere temporale.

*Eleon.* Oh quanto vi ringraziamo, signor Parroco, per averci ricordato queste verità, sopra delle quali lo confessiamo di nuovo noi donne non facciamo, o almeno non abbiamo fatte le dovute riflessioni.

*Par.* Ed ora (o donne, riflettetteci bene) ed ora uomini empii e corrotti v' invidiano tanto

bene, e per avervi di bel nuovo schiave vilissime a' loro piedi, cercano col *matrimonio civile* di tornarvi all'antico stato, e con la maledizione di Gesù Cristo farvi ancora misere temporalmente. In vero col *civile matrimonio* voi venite a contrarre un nodo, che ogni passione potrà sciogliere, perchè non istretto da Dio; sarete abbandonate spesso e tradite, tremanti sempre per l'incertezza del vostro stato, angustiate nell'intimo della coscienza, che vi rinfaccerà le vostre turpitudini, non curate nelle affezioni più sante verso la prole, ridotte a sospirare la morte, perchè vi tolga a tante angustie, senza poterne sostenere la vicinanza pel terrore del Giudice che vi aspetta. In mezzo alle tante angustie della vita presente delle quali suole essere circondato lo stato matrimoniale, voi non potete gustare neppure una di quelle dolcezze che si gustono nella partecipazione dei santi misteri, poichè la Chiesa sebbene madre sia pietosa, pure costretta a considerarvi non quali spose consacrate col sacramento di Gesù Cristo, ma sibbene come donne profane ed immonde v'interdice la partecipazione de' sacramenti, e se per sorpresa vi partecipaste, sarebbe questa partecipazione il suggello della vostra riprovazione, della vostra eterna condanna.

*Eleon.* Ed in questo miserabile stato vorrebbero costoro gettare noi povere donne! che perversi, e tristi uomini!

*Par.* Oh siatene certe: non dicovi già che tutto questo avverrebbe tra due a tre anni: ma così avverrà presto o tardi, come appunto è accaduto in tutte quelle nazioni benchè cristiane, ma divise dalla cattolica unità: e seb-

bene queste nazioni ammettessero, e richiedessero nel matrimonio anche il rito religioso della loro setta, pure avendo rigettato il *matrimonio sacramento* per inesorabile logica conseguenza a poco a poco hanno dovuto venire a questo stato. Date un'occhiata alla civilissima Inghilterra , come la chiamano , dove se non è introdotto la mostruosità del matrimonio civile, giacchè i protestanti non escludono totalmente la religione da quel solenne atto, pur tuttavia perchè non è ivi considerato , e creduto il matrimonio come uno de' sette sacramenti istituito da Gesù Cristo , la donna per la facilità del divorzio è tanto scaduta, e tanto malmenata e straziata, che si dovettero in questi ultimi tempi fere leggi sopra leggi per impedire gli eccessi più gravi, e ciò non ostante i giornali riboccano delle atrocità più brutali, che loro si fanno provare ogni giorno (1).

Tutte quelle buone figliuole, le quali senza fiatare ascoltavano il loro venerando Parroco: Non sia mai vero, esclamarono , non sia mai che noi per un momento dimentichiamo i grandi beneficii da Gesù Cristo ricevuti. Lungi , lungi da noi questa brutta lordura del matrimonio civile, che verrebbe a gettarci in quell'antica abiezione, da cui Gesù Cristo c' ha sollevate col matrimonio sacramento; e se qualcuno venisse a proporci questa lurida bruttura, noi lungi lo cacceremo da noi. Se Iddio ci ha destinate allo stato matrimoniale , noi l'abbracceremo, ma secondo la sua santa legge, cioè secondo la norma prescritta dalla Cattolica Chiesa, di cui noi siamo, e speriamo di

(1) Franco Secondo. Risposte popolari etc. cap. LX.

essere fino all'ultimo respiro figliuole ubbidientissime. Noi sappiamo pur troppo che siccome congiungendoci in matrimonio secondo le norme prescritte dalla Cattolica Chiesa, saremo ricolme di ogni benedizione spirituale, e corporale; così se mai osassimo allontanarci da queste norme profanando il gran sacramento del matrimonio non potremo sfuggire le maledizioni di Gesù Cristo non solo nell'altra vita, ma quì ancora in terra.

Allora il Parroco alquanto rasserenato della protesta di quelle buone figliuole alzando al cielo gli occhi molli di lacrime esclamò « Deh » Immacolata Maria sotto la cui potentissima » protezione ho riposto questa Parrocchia, per » la santità del vostro purissimo sponsalizio te- » nete lontano dalla Cattolica Chiesa questa » brutta lordura del matrimonio civile; fate » che tutti coloro, i quali per eseguire la di- » vina volontà s' impegnano nello stato matri- » moniale, lo facciano come vuole il vostro be- » nedetto Figliuolo, che ha elevato il matrimo- » nio alla dignità di sacramento, acciocchè » ricolmi delle necessarie grazie possono quì » in terra godere una vita felice, quieta, e » tranquilla per poscia venire a ringraziarvi » nel cielo » .... (1).

(1) Un breve catechismo sul matrimonio religioso, e sul matrimonio civile si è creduto sufficiente per la istruzione del popolo. Chi però amasse istruirsi più profondamente su di questa importante materia potrà leggere 1° il Perrone *de matrimonio christiano*, 2° Avogadro Conte della Motta *Teorica della istituzione del matrimonio*, 3° i varii e dottissimi articoli della Civiltà Cattolica Ser. 1. tom. 9. pag. 1°. 153 237. Tom. 10 p. 393. 519.

# APPENDICE

*Conversazione tra un Foraneo, ed un Parroco intorno agli effetti prodotti dal così detto matrimonio civile in relazione ad un matrimonio, che si volesse celebrare ecclesiasticamente, come ancora circa le norme da seguirsi in tale celebrazione.*

*Par.* Che volete, che vi dica, Signor Foraneo? da che presso di noi è stata promulgata la legge sul così detto matrimonio civile ho dovuto di tanto in tanto trangugiare de' bocconi amarissimi.

*For.* La cosa non poteva andare diversamente: quasi ogni Parocchia ha deplorato diversi sconci ora in un senso, ora in un altro.

*Par.* Ed aggiungete, che vicino come sono a' settanta anni non mi sento la forza di fare un profondo studio su la natura, l'indole, e gli effetti di questo matrimonio; è una materia presso che nuova: inutilmente la cercheremmo ne' Moralisti, che finora abbiamo letti: vorreste voi, Signor Foraneo, istruirmene?

*For.* Che dite mai, Signor Parroco? voi finora siete stato il maestro di coloro, che sanno, e dimandate, che io v'istruisca? Facciamo piuttosto fra noi una conversazione communicandoci scambievolmente quelle idee, che ci vengono alla mente poggiando però le nostre riflessioni sopra le decisioni emesse dalla S. Sede.

*Par.* Via, Signor Foraneo, sia pure una conversazione, ma facciamo qualche cosa, che potrebbe giovare anche agli altri, i quali forse al par di me han bisogno di essere illuminati su questa materia.

## CAPO I.

### *Degl' impedimenti matrimoniali*

*Par.* Essendosi il codice civile occupato del matrimonio credo, Signor Foraneo, che siasi occupato ancora degl'impedimenti matrimoniali.

*For.* Se n'è certamente occupato; ma gl'impedimenti sanciti dal codice civile si scostano assai dagl'impedimenti costituiti dalla Chiesa. In vero il codice civile non parla affatto degl' impedimenti *impedienti*, meno degli sponsali. In quanto poi agl' impedimenti *dirimenti* di alcuni tace affatto; altri ne prescrive dalla Chiesa non riconosciuti; ne ammette poi altri dalla Chiesa sanciti, ma gli ammette con parecchie limitazioni, od estensioni.

### §. 1.

### *Impedimenti ecclesiastici, de' quali tace assolutamente il codice civile.*

*Par.* Indicatemi, Signor Foraneo, quali sono quegl'impedimenti ecclesiastici, de' quali tace assolutamente il codice civile.

*For.* Il codice civile non parla affatto degl'impedimenti impedienti, meno degli sponsali. In quanto poi agl'impedimenti dirimenti tace 1. della condizione; 2. della pubblica onestà. 3. della cognazione spirituale. 4. della clandestinità ossia della presenza del Parroco, e de' due testimoni. 5. del ratto. 6. della disparità di culto. 7. del voto solenne, e dell' ordine sacro.

*Par.* Dunque sarebbe valido innanzi alla legge civile un matrimonio contratto da chi fosse legato da qualcuno di siffatti impedimenti?

*For:* Circa i primi sei impedimenti cioè della *condizione*, della *pubblica onestà*, della *cognazione spirituale*, della *clandestinità*, del *ratto*, della *disparità di culto* non si è mai dubitato della loro validità innanzi alla legge civile , nè mai se n'è mossa questione; il dubbio soltanto si è suscitato circa la validità del matrimonio contratto da chi fosse ligato da'voti solenni, e da ordine sacro. Nel silenzio del codice civile la questione è stata lasciata al criterio de'Tribunali. Or sempre che in Francia, da cui ci è venuto questo matrimonio civile , è stata agitata la questione del matrimonio de' Preti, la sentenza è stata sempre negativa. In vero la dottrina, e la giurisprudenza francese consentono nella massima , che gli ordini sacri formino per chi gli ha ricevuti , un impedimento assoluto pel matrimonio, e che per conseguenza i sacerdoti cattolici non possono contrarre matrimonio , anche quando abbiano rinunciato al ministero ecclesiastico, o sieno stati privati dell'esercizio de'loro ordini da'rispettivi Ordinarii (1). Presso di noi la giurisprudenza, o meglio le sentenze de'Tribunali sono state ora in un senso, ora in un altro; ma la suprema Corte nel 1871 emise una sentenza affermativa, cioè che l'ordine sacro formava impedimento alla contrazione del matrimonio civile.

(1) Unità Cattolica. Ann; 1866 n: 29

## §. 2.

### *Impedimenti sanciti dal codice civile non riconosciuti dalla Chiesa.*

*Par.* Penso, che il codice civile nel sancire il matrimonio civile avrà adottato qualche impedimento dalla Chiesa non riconosciuto.

*For.* Così è, Signor Parroco: e quest' impedimenti sono.

1° La mancanza del consenso de'genitori, se il figlio non ha compiti gli anni venticinque, e la figlia gli anni ventuno. Ecco le parole dell'articolo: *Il figlio, che non ha compito gli anni venticinque, e la figlia non ha compiuto gli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del Padre, e della Madre.* Art. 63.

2. La mancanza di alcune formalità prescritte sotto pena di nullità, la presenza cioè dello uffiziale dello stato civile, e de' testimoni. *Il matrimonio deve essere celebrato nella casa comunale innanzi all'uffiziale dello stato civile del comune, ove uno degli sposi abbia il domicilio, o la residenza,* Art. 93. *Nel giorno indicato dalle parti l'uffiziale dello stato civile alla presenza di due testimoni ancorchè parenti darà lettura agli sposi degli articoli,* 130, 131 132 di questo titolo; *riceverà da ciascuna delle parti personalmente l'una dopo l'altra la dichiarazione, che essi si vogliono rispettivamente in marito, e moglie, e di seguito pronuncierà in nome della legge, che essi sono uniti in matrimonio:* Art. 94. *Se uno degli sposi per infermità, o per altro impedimento è impossi-*

*bilitato di recarsi alla casa comunale, l'uffiziale si trasferisce col segretario nel luogo, in cui si trova lo sposo impedito, ed ivi alla presenza di quattro testimoni seguirà la celebrazione del matrimonio giusta le disposizioni dell'art. 94. 97.*

## §. 3.

### *Impedimenti sanciti dalla Chiesa, ed ammessi dal codice civile con qualche restrizione, od estensione.*

*Par.* E gli altri impedimenti sanciti dalla Chiesa sono ammessi integralmente dal codice civile?

*For.* Gl'altri impedimenti sanciti dalla Chiesa sono sibbene ammessi dal codice civile, ma con qualche restrizione, od estensione; ma per non produrre confusione esaminiamoli partitalmente.

*1. L'età* Per dritto canonico si può contrarre matrimonio terminata la pubertà cioè compiuto l'anno decimoquarto per l'uomo, e decimo secondo per la donna; anzi se la malizia supplisca l'età, come parlano i Teologi, se cioè gli sposi hanno conoscenza dell'atto, che vogliono eseguire, ed attitudine alla unione conjugale, anche prima di questa età può validamente contrarsi il matrimonio.

Però pel codice civile questa età è fissata per l'uomo all'anno decimo ottavo compiuto, e per la donna all'anno decimo quinto parimente compiuto: *Non possono contrarre matrimonio l'uomo prima che abbia compiuto gli anni*

*dieciotto, e la donna prima, che abbia compiuto gli anni quindici.* art: 35.

2. *L' amenzia.* L' amenzia perpetua ed assoluta è un impedimento dirimente per dritto di natura, poichè quei, che sono in tale stato, non sono capaci di consenso. Ma se costoro avessero de' lucidi intervalli, ed in tale stato contraessero matrimonio , un tal matrimonio secondo il dritto canonico sarebbe valido.

Però secondo il codice civile appena uno è stato interdetto non può contrarre matrimonio anche ne' lucidi intervalli. *Non possono contrarre matrimonio gl'interdetti per infermità di mente. Se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, si sospenderà la celebrazione del matrimonio, finchè l' autorità giudiziaria non abbia definitivamente pronunciato.* Art. 61.

3 *La cognazione.* Il dritto canonico riconosce una triplice cognazione, la *carnale,* la *spirituale,* la *legale*: il codice civile tace della cognazione spirituale; parla soltanto della cognazione carnale, e legale con restrizione , od estensione.

L' Impedimento nascente dalle cognazione carnale per dritto canonico in linea retta sia ascendentale , sia discendentale si estende sino all'infinito, come si esprimono i Teologi; in linea poi collaterale sia eguale , sia ineguale sino al quarto grado inclusivo.

Secondo il codice civile l'impedimento di cognazione in linea retta sia ascendentale , sia discendentale è conforme a quello stabilito dalla Chiesa: *In linea retta il matrimonio è vietato tra tutt'i discendenti legittimi, o naturali, e gli affini della medesima linea.* Art. 58

In linea poi collaterale sia eguale sia ineguale l' impedimento si estende fino al primo grado. *In linea collaterale il matrimonio è vietato. 1°. tra i fratelli, e sorelle legittimi, o naturali. 2°. tra gli affini del medesimo grado; 3°. tra il zio e la nipote , tra la zia ed il nipote.* Art: 59.

L'impedimento nascente dalla cognazione legale per dritto canonico si contrae 1. tra l'adottante, e l'adottato, ed i discendenti dell'adottato 2. tra i figli legittimi dell' adottante , e l'adottato durante l'adozione 3. tra l'adottante, e la moglie dell'adottato; tra l'adottato, e la moglie dell'adottante.

Il codice civile allarga un poco l' impedimento nascente dalla cognazione legale imperciocchè dispone coll'art.50.

Il matrimonio è proibito. Tra l' adottante, l' adottato e i suoi discendenti — Tra i figli adottavi dell'istessa persona — Tra l' adottante ed i figli sopravvenuti all'adottante — Tra l' adottato , ed il conjuge dell' adottante, tra l'adottante ed il conjuge dell'adottato.

4. *Il delitto.* L'impedimento detto di *delitto* nasce da quattro capi secondo il dritto canonico 1. dall'omicidio con la cospirazione 2. dall'omicidio coll'adulterio 3. dall'adulterio con la promessa di matrimonio 4. dall' adulterio col matrimonio attentato.

Il codice civile non parla, che del solo primo capo cioè dell'omicidio, e ne parla con restrizione: poichè mentre per dritto canonico per indursi impedimento non basta il solo omicidio, ma all'omicidio fa d'uopo che sia unita la cospirazione ; pel codice civile basta il solo

omicidio: *Chi fu in giudizio criminale convinto reo, o complice di omicidio volontario commesso, mancato, o tentato su la persona di uno de' conjugi non può unirsi in matrimonio coll'altro conjuge. Se fu soltanto pronunciata la sentenza di accusa, ovvero ordinata la cattura, si sospenderà il matrimonio fino a che il giudizio sarà pronunciato. art.* 62.

5. *L'affinità.* L'affinità nasce dall'unione dell'uomo con la donna sia lecita sia illecita; se nasce da unione lecita l'impedimento secondo i canoni si estende sino al quarto grado ; se da unione illecita sino al secondo grado.

Il codice civile tace dell'impedimento di affinità nata da unione illecita; restringe poi al primo grado quello che nasce da unione lecita. Art. 59.

6. *La clandestinità.* Il Concilio di Trento ordinò, che il matrimonio si dovesse celebrare innanzi al proprio Parroco, e due testimoni , e volle, che il decreto avesse tutta la sua forza in que' luoghi dove fosse stato pubblicato, come lo fu presso di noi.

In vece di questo impedimento, ossia in vece del Parroco, e di due testimoni, il codice civile vuole la presenza dell'uffiziale dello stato civile , e de' testimoni , cioè di due, se il matrimonio si celebra nella casa comunale, e di quattro oltre del segretario, se si celebrasse nel luogo, ove è la persona, che non ha potuto accedere alla casa comunale: Art. 93. 97. Ed il matrimonio non celebrato sotto queste forme può essere impugnato: Art. 104.

6 *Gli sponsali.* Il dritto canonico riconoscendo essere gli sponsali una mutua promessa di

futuro matrimonio ammette l'obbligo che ne sorge per gli sposi di contrarre poscia il matrimonio, nè permette poterne resilire, se non per cause ragionevoli ammesse dal dritto; stabilisce inoltre, che dagli sponsali sorga l'impedimento detto di pubblica onestà sino al primo grado.

Il codice civile non parla affatto dell'impedimento di pubblica onestà ; nè riconosce alcun obbligo negli sposi di dover poscia contrarre matrimonio dopo la solenne promessa · soltanto in certi casi infligge la pena del risarcimento de' danni: *La promessa scambievole di futuro matrimonio non produce obbligazione legale di contrarlo, nè di eseguire ciò, che si fosse convenuto pel caso di non adempimento della medesima.* Art. 53. *Se la promessa fu fatta per atto pubblico, o per scrittura privata da chi sia maggiore di età, o dal minore autorizzato dalle persone, il concorso delle quali è necessario per la celebrazione del matrimonio , oppure costa dalle pubblicazioni ordinate dall'uffiziale dello stato civile il promittente , che ricusa di eseguirla senza giusto motivo, è obbligato a risarcire l'altra parte delle spese fatte per causa del promesso matrimonio.* Art. 54.

## CAPO II.

### DELLE CONSEGUENZE, CHE NASCONO DALLA CELEBRAZIONE DEL COSÌ DETTO MATRIMONIO CIVILE IN ORDINE ALLA CELEBRAZIONE DI ALTRO MATRIMONIO CHE SI VUOL CONTRARRE SECONDO LA FORMA PRESCRITTA DALLA CHIESA.

*Par.* Può bastare, Signor Foraneo , quanto finora abbiamo osservato sopra gl'impedimenti

dal codice sanciti; lo scopo però principale della nostra presente conversazione è piuttosto lo esaminare gli effetti, che nascono dalla celebrazione di tal matrimonio in ordine alla celebrazione di un altro matrimonio, che si vuol contrarre secondo la forma prescritta dalla Chiesa.

*For.* Tali questioni per la loro novità sono, o meglio sembrano un pò difficili, ed astruse: ma cessa ogni difficoltà, se ci atteniamo, come dobbiamo attenèrci, alla dottrina in varie occasioni insegnata dalla S. Sede su questo punto: riduciamo però tutte le difficoltà a sommi capi. In generale un matrimonio sia validamente, sia invalidamente celebrato produce alcuni effetti: taluni di questi effetti riguardano gli stessi contraenti, che scientemente celebrano il matrimonio mentre sono ligati da qualche impedimento; altri riguardano la *pubblica onestà*, od *affinità* secondo che il matrimonio è stato *rato*, o *perfezionato*: altri finalmente riguardano le conseguenze nascenti da un matrimonio che fosse stato sciolto con sentenza giudiziale.

*Par.* Se non vi dispiace, Signor Foraneo, io vorrei proporre le difficoltà, che mi sorgono su questo punto a modo di casi pratici, che rendono la materia più facile.

## §. 1.

*Se cade in pena chi legato da qualche impedimento ecclesiastico contrae il così detto matrimonio civile.*

*Par.* Nelle istituzioni morali abbiamo appre-

so, Signor Foraneo, che chi legato da certi impedimenti dirimenti p: es: di voto solenne di castità etc. scientemente contrae matrimonio incorre nella scommunica, sebbene un tale matrimonio fosse nullo di pieno dritto.

*For.* Tutto ciò è verissimo, come è chiaro dalla Costituzione *Apostolicae Sedis.*

*Par.* Dunque una mia figliana avendo contratto il così detto matrimonio civile con un laico professo sono amendue caduti nella scommunica? è un fatto, che m' importa conoscere per regolare la costoro coscienza, e molti sono per l'affermativa; ma voi che ne dite?

*For.* Io per me credo che costoro non sieno affatto caduti nella scommunica.

*Par.* Ma costoro hanno scientemente celebrato un matrimonio nullo; or la Clementina sopra citata scommunica chi legato da impedimento dirimente scientemente celebra un matrimonio, il quale atteso l' impedimento dirimente non può essere, che nullo: e questa è l'opinione di tutt'i Dottori.

*For.* Sentite, Signor Parroco; l' abuso, che si è fatto, e si fa tuttora de' vocaboli su questa materia ha cagionato, e cagiona tuttora non poca confusione relativamente alle conseguenze, od effetti, che ne possono discendere; quegli atti, che in riguardo del matrimonio si compiono innanzi all' uffiziale dello stato civile, non sono che una semplice registrazione di tali atti, ovvero una semplice ceremonia civile, come la chiama Benedetto XIV. (1). or

(1) Brev: Redditae sunt Nobis.

questa registrazione o semplice ceremonia civile abusivamente è stato detto matrimonio; e poichè secondo il dritto canonico anche da matrimonii nulli ne nascono alcuni effetti; così si è conchiuso; dunque anche dal così detto matrimonio civile, perchè matrimonio nullo ne debbono nascere degli effetti : ecco donde nasce la confusione.

*Par.* Signor Foraneo abbiate la compiacenza di spiegare più chiaramente questo vostro pensiero.

*For.* Prima del Concilio di Trento , ed anche oggi in quei luoghi dove non venne promulgato il decreto conciliare su la clandestinità , il matrimonio è validamente contratto con la semplice manifestazione della volontà degli sposi: Tizio dice a Rosa: *Io ti voglio per moglie* , e Rosa risponde: *Ed io ti voglio per marito*: ecco un matrimonio bello, e fatto senza aver bisogno di Parroco , o testimoni : Or se costoro fossero legati da qualche impedimentodirimente farebbero un *matrimonio nullo*; *matrimonio*, perchè hanno già posto l'atto cioè la scambievole manifestazione della volontà : *nullo*, perchè si trovano legati da impedimento dirimente; ed in questo caso niuno mai potrebbe negare, che la vostra figliana per aver avuta la presunzione di contrarre matrimonio con un laico professo, sia insiem coll'uomo caduta nella scommunica comminata dalla Costituzione *Apostolicae Sedis*.

Ma dove è stato promulgato, come lo è stato presso di noi, il decreto del Tridentino su la clandestinità, richiedendosi per la validità del matrimonio la presenza del proprio Par-

foco, e di due testimoni; se senza la presenza di costoro un uomo dicesse ad una donna: *Io ti voglio per moglie*, e la donna gli rispondesse: *Ed io ti voglio per marito:* non si dice che hanno fatto un matrimonio nullo, ma si dice, che non hanno fatto matrimonio.

*Par.* Così è, Signor Foraneo, ho due figliani, che ostinatamente vivono da parecchi anni in pubblico concubinato; e non ostante sì lunga convivenza, niuno mai ha detto, «sono essi nullamente sposati» ma tutti dicono « non sono ancora sposati »

*For.* Dunque que' due vostri figliani, i quali ligati hanno presuntuosamente celebrato il così detto matrimonio civile non sono caduti scommunica: il così detto matrimonio civile è stato dal Sommo Pontefice Pio IX dichiarato un vero concubinato; ma il vivere in concubinato, o il dichiarare pubblicamente di vivere, e di voler vivere in concubinato non importa incorrere la scommunica in forza della Costituzione *Apostolicae Sedis*, dunque que' due vostri figliani, se sono rei di gravissimo peccati, non si debbono tenere per scommunicati per questo capo.

## § 2.

### *Dell'impedimento di affinità, che può nascere dal così detto matrimonio civile.*

*Par.* Tempo fa, Signor Foraneo, un tale Tizio sposò soltanto civilmente Berta; or essendo questa da parecchi mesi morta, vorrebbe

ora ecclesiasticamente, e civilmente sposarne la madre, o la sorella, o la figlia, o la nipote, o pronipote ; lo può egli fare , o almeno che dovrebbe praticare per farlo lecitamente ?

*For*. Rinfreschiamo un po la memoria , Signor Parroco, su la natura di tale impedimento: l'affinità si contrae tra l'uomo e le consanguinee della donna; tra la donna, ed i consanguinei dell'uomo: l'impedimento di affinità nascente da legittima unione si estende sino al quarto grado, nascente poi da unione illegittima si estende sino al secondo grado.

L'impedimento di affinità nascente da unione illegittima in qualunque grado ed in qualunque linea è di mero dritto ecclesiastico; e nascente da legittima unione è anche di dritto ecclesiastico nella linea trasversale in qualunque grado ; ma nella linea retta in primo grado , cioè tra il suocero, e la nuora, tra la suocera ed il genero, tra la matrigna, ed il figliastro, tra il patrigno e la figliastra , secondo molti Teologi l'impedimento è di dritto di natura: certo che la Chiesa non ha mai dispensato da tale impedimento; il codice civile ritiene un tale impedimento, come di dritto naturale, poichè dichiara non concedersi dispensa in tale grado.

Ciò posto Tizio nell'anzidetto caso in faccia alla legge civile ha contratto l'impedimento di affinità relativamente alle consanguinee di Berta, ma in primo grado soltanto ; poichè l'impedimento di affinità secondo la legge civile non si estende al di là del primo grado; quindi per sposare la sorella di Berta ha bisogno della dispensa civile; non potrebbe poi sposa-

re la madre di Berta, poichè nel primo grado di affinità in linea retta sia ascendentale sia discendentale non si concede dispensa; potrebbe poi sposarne la nipote, o la pronipote perchè, come si è detto, a tali gradi non si estende l'impedimento civile.

In faccia poi della Chiesa la cosa va diversamente. La Chiesa considera il così detto matrimonio civile non come vero matrimonio, ma come semplice concubinato; quindi ad esso si deve applicare la teoria dell'affinità *ex fornicatione*: Tizio perciò volendo sposare la sorella, o la nipote di Berta defunta è tenuto a dimandare la dispensa d'impedimento di affinità *tamquam ex fornicatione*, e la deve dimandare non già privatamente con nome fittizio, come sogliono dimandarsi le dispense dagl'impedimenti nascenti *ex delicto*, ma sibbene come impedimento pubblico, perchè pubblico e notorio si considera il delitto nascente dalla contrazione del matrimonio civile, che certamente non ha potuto essere occulto, e secreto.

Se poi volesse sposarne la madre è necessario, che esprima alla S. Sede la circostanza del matrimonio civile precedente. La S. Sede in vista di ben gravi circostanze concede la dispensa, che uno possa sposare la madre di una donna, con la quale ha avuto commercio carnale; imperciocchè l'impedimento di affinità *ex fornicatione* anche in primo grado di linea retta è meramente ecclesiastico, e quindi occorrendo una grave causa può essere dalla S. Sede dispensato; ma poichè la legge considera il matrimonio civile come vero e legittimo, ne siegue che in faccia ad essa legge

l'impedimento di affinità in primo grado in linea retta è indispensabile, giacchè secondo la maggior parte de' giuristi un tale impedimento è di dritto di natura; or se la Chiesa ignorando questa circostanza del matrimonio civile concedesse la chiesta dispensa; gli sposi si troverebbero poscia nella impossibilità di adempire agli altri atti voluti dalla legge per godere gli effetti civili.

§. 3.

*Se dal così detto matrimonio civile nasca l'impedimento* di pubblica onestà (a).

*Par.* Pur troppo si conosce, Signor Foraneo, che presso i fedeli anche la semplice, e nuda celebrazione di un matrimonio produca l'impedimento dirimente detto di *pubblica onestà*, che si estende dall'uno de'conjugi, ed i consanguinei dell'altro sino al quarto grado; dicasi lo stesso degli sponsali, che producano il medesimo impedimento sino però al primo grado.

*For.* Tutto ciò è vero, ma non è mica adattabile al matrimonio civile. In vero il sommo Pontefice Pio IX ha solennemente dichiarato, che il così detto matrimonio civile è un vero concubinato; ma nessun Teologo finora ha sognato dire, che dal concubinato nasca l'impedimento di *pubblica onestà*; è dunque un vero assurdo l'asserire, che dal così detto matrimonio civile nasca l'impedimento di pubblica onestà.

(a) Per rendere più facile la soluzione del quesito è stato necessario il ripetere qualche teoria esposta poco sopra al §. 1.

*Par.* Mi persuade il vostro argomento; ma altri ragionano nel seguente modo. L'impedimento di *pubblica onestà* nasce da un matrimonio anche nullo, purchè non sia stato nullo per mancanza di consenso; dunque anche il matrimonio civile dichiarato nullo dalla Chiesa deve produrre l'impedimento di pubblica onestà.

*For.* Questa difficoltà, Signor Parroco, non può avere alcun peso come quella, che confonde un matrimonio non *esistente* con un matrimonio *nullo*; è un abuso di vocaboli chiamare il così detto matrimonio civile matrimonio *nullo*, mentre si deve dire, che quell'atto, mediante il quale si registra presso lo stato civile il matrimonio civile, in faccia alla Chiesa non è affatto matrimonio, ma una cerimonia meramente civile, come la chiama Benedetto XIV; or un atto, che non è mica matrimonio, o ciò che vale lo stesso, un matrimonio non *esistente* come mai può produrre impedimento?

*Par.* Ma quale è adunque, Signor Foraneo, quel matrimonio nullo che produce l'impedimento di pubblica onestà?

*For.* Il matrimonio nullo, che secondo i canoni produce l'impedimento di pubblica onestà, è il matrimonio, che è stato già celebrato secondo le prescrizioni della Chiesa, ma che per qualche vizio non ha alcuna forza. Qui però è necessario distinguere i luoghi dove venne promulgato il decreto del Tridentino su la clandestinità dai luoghi dove un tal decreto non venne promulgato: ne' luoghi ove il decreto del Tridentino non venne promulgato il matrimonio è validamente contratto con la semplice manifestazione della volontà degli sposi.

Tizio dice a Rosa: *Io ti voglio per moglie*; e Rosa gli risponde: *Ed io ti voglio per marito*: ecco un matrimonio bello e fatto senza aver bisogno di Parroco, e di testimoni: costoro perciò vivendo in quei luoghi, dove il decreto conciliare non fu promulgato, contraendo innanzi al magistrato od ufficiale civile farebbero un vero matrimonio: ma se questi fossero legati da qualche impedimento dirimente, farebbero un matrimonio nullo; *matrimonio* per aver già posto l' atto, donde poteva sorgere un vero matrimonio cioè la scambievole manifestazione della volontà; *nullo*, perchè si trovano ligati da impedimento dirimente, ed in tal caso non vi è dubbio, che un tale matrimonio nullo produca l' impedimento di pubblica onestà.

*Par*. Non ho che osservare su questo vostro ragionamento.

*For*. Ma la cosa va diversamente nei luoghi, dove fu promulgato il decreto Tridentino sopra la clandestinità: in questi luoghi non chiamasi, nè è matrimonio se non quello, che è stato celebrato innanzi al Parroco, ed a due testimoni: fino a tanto che un tale atto non è stato eseguito sotto la forma prescritta dal Tridentino non evvi affatto matrimonio; nè mai presso di noi l' unione dell' uomo e della donna non stretta innanzi al Parroco, ed a due testimoni è stata considerata da chicchesia come matrimonio *nullo*, ma sibbene come matrimonio non *esistente*; se dunque quella cerimonia mera civile detta abusivamente matrimonio civile, dalla Chiesa non è stimata affatto matrimonio, ne siegue che non può produrre l'impedimento di pubblica onestà.

*Par.* Volentieri aderisco a questo vostro sentimento.

*For.* Aggiungo un'altra osservazione: Quando viene in discussione, se un atto qualunque sia nullo o valido, si suppone l'esistenza materiale di quel tale atto, sul quale sorge la quistione della nullità, o della validità: così p: es; venendo in discussione se un testamento è nullo, o valido, si suppone già essere stato fatto l'atto, che comunemente dicesi testamento, e sarebbe una vera mattezza inquirere su la validità o nullità di un atto non esistente.

Or qual'è il sostrato, se così è lecito esprimermi, sul quale fondasi il matrimonio? dove non venne promulgato il decreto del Tridentino, è la scambievole manifestazione di voler contrarre matrimonio; mancando questa scambievole manifestazione non si dirà esservi un matrimonio nullo, ma non esistere affatto matrimonio; nei luoghi poi dove il decreto conciliare venne promulgato, la scambievole manifestazione di voler unirsi in matrimonio deve esser fatta in presenza del proprio Parroco, e di due testimoni; e se non è fatta sotto di questa forma ancorchè l'uomo e la donna fossero da molti anni assieme congiunti, la loro unione non si dirà mica matrimonio *nullo*, ma matrimonio non *esistente*.

*Par.* Ma almeno il così detto matrimonio civile si potrebbe considerare come *sponsali*, e così produrre l'impedimento di pubblica onestà sino al primo grado.

*For.* Generalmente parlando il matrimonio

così detto civile non può considerarsi come sponsali: in vero gli sponsali sono una mutua promessa di un futuro matrimonio; ma nella contrattazione del così detto matrimonio civile non apparisce alcuna mutua promessa di un futuro matrimonio, ma sibbene una attuale volontà di congiungersi in vero concubinato; dunque il così detto matrimonio civile non può considerarsi come sponsali, e perciò non può produrre impedimento alcuno.

*Par.* Ma il codice civile parla di scambievole promessa di contrarre matrimonio; ora che altro sono gli sponsali, se non una scambievole promessa di celebrare poscia il matrimonio?

*For.* È vero, che il codice civile parla di scambievole promessa degli sposi di celebrare poscia il matrimonio; ma questa promessa scambievole è relativa alla celebrazione del così detto matrimonio civile: ma poichè il sommo Pontefice ha dichiarato essere il matrimonio civile un vero concubinato, non può sorgere da tale promessa alcun impedimento, poichè niuno mai si è sognato di dire, che la mutua promessa di voler vivere in concubinato produca l'impedimento di pubblica onestà.

Una sola eccezione potrebbe farsi: Tizio e Berta si han fatta la mutua promessa di voler tra sè contrarre matrimonio; come cristiani si suppone che vogliono celebrarlo secondo le leggi della Chiesa: questo solo fatto induce già l'impedimento di pubblica onestà, poichè per la validità degli sponsali non si richiede la presenza del Parroco; mettiamo caso, che gli sposi abbiano già celebrato il così

detto matrimonio civile, ma poi per negligenza o altra cagione non si sono curati di solennizzare il matrimonio ecclesiastico; in questa circostanza si è indotto l'impedimento, ma non già in forza del matrimonio celebrato, ma sibbene della precedente scambievole promessa, la quale anche quando è privata produce l'impedimento.

## §. 4.

### *Delle conseguenze di un matrimonio sciolto per sentenza giudiziale.*

*Par.* Ho per le mani due casi, che sottometto, Signor Foraneo, alla vostra considerazione: Tizio e Berta, che erano sposati soltanto civilmente, dopo alcuni mesi per dissenzioni tra loro insorte, hanno ottenuto dal Tribunale lo scioglimento di detto matrimonio; possono ora costoro sposarsi ad altri?

*For.* Questo caso non offre alcuna seria difficoltà. In faccia alla legge il così detto matrimonio civile è un semplice contratto, soggetto quindi alla sua autorità; come adunque in forza della legge è stato contratto; così per autorità della stessa può essere sciolto. La Chiesa poi considerando un tale matrimonio come vero concubinato non ha giammai riconosciuto costoro come ligati da vincolo indissolubile; possono perciò dietro l'ottenuta sentenza sposarsi ad altri; però si debbono considerare gli effetti, che un tale matrimonio ha potuto produrre in quanto all'affinità.

*Par.* Il caso seguente però parmi, Signor

Foraneo, implicare delle serie difficoltà. Sempronio e Caja avevano contratto il loro matrimonio sì innanzi allo stato civile, come innanzi alla Chiesa: poscia per disgusti avvenuti hanno ottenuto dal Tribunale lo scioglimento del matrimonio; ed adesso avvalendosi di questa sentenza intendono contrarre ciascuno altro matrimonio.

*For*. Neppure questo caso offre alcuna seria difficoltà: voi ben sapete, che la potestà di dichiarare valido, o nullo un matrimonio legittimamente contratto innanzi alla Chiesa appartiene esclusivamente alla potestà ecclesiastica; e perciò ogni scioglimento di matrimonio riguardante fedeli legittimamente congiunti in faccia della Chiesa pronunciato da laica potestà è di niun valore, ed il conjuge, che abusando di tale sentenza ardisse contrarre altre nozze, sarebbe un vero adultero.

*Par*. Questa dottrina io la conosco; ma voi non ignorate, che ben molti si ostinano a credere, che la cognizione delle cause matrimoniali appartenga ancora a' giudici laici.

*For*. È vero: ma costoro si ostinano a sostenere un errore già condannato dal Concilio di Trento: *Se alcuno dirà che le cause matrimoniali non appartengono a' giudici ecclesiastici, sia anatema.* (1)

*Par*. Eppure voi sapete, Signor Foraneo, quali e quante controversie si sono agitate a proposito di questo canone.

*For*. Lo so pur troppo, ma conosco ancora le dichiarazioni della S. Sede su di questa

(1) Sess. XXV. can: 12.

materia: a nostra scambievole istruzione facciamoci ad esaminare la questione.

E primieramente per cause matrimoniali noi quì intendiamo quelle cause, che hanno relazione coll'istesso vincolo conjugale già addivenuto sacramento della legge evangelica per volontà di Cristo Signore, e non mica quelle, che sono estrinseche all'istesso vincolo, come a dire la costituzione della dote, la successione, o sopravvivenza de'coniugi etc. le quali niuno nega appartenere alla potestà laica.

Ciò posto e dichiarato è oltremodo facile il dimostrare, che il giudizio delle cause matrimoniali appartenga esclusivamente alla Chiesa. Per fermo il matrimonio è veramente, e propriamente uno de' sette sacramenti della legge evangelica; ma alla Chiesa appartiene esclusivamente la potestà su tutto ciò, che riguarda i sacramenti; dunque le cause matrimoniali, che hanno relazione all'istesso vincolo conjugale addivenuto già sacramento, appartengono a'soli giudici ecclesiastici. Che si potrebbe opporre in contrario?

*Par.* Niente per verità

*For.* Ma fingiamo, Signor Parroco, che uno volesse negare la prima proposizione, cioè che il matrimonio sia sacramento, costui tosto cesserebbe di esser cattolico opponendosi alla chiara ed esplicita definizione del Concilio: *Se alcuno dirà, che il matrimonio non è veramente, e propriamente uno de' sette sacramenti della legge evangelica istituito da Cristo Signore, ma che è stato dagli uomini inventato nella Chiesa, e che non conferisce la grazia, sia anatema.*

*Par.* Credo bene, che nessuno negherà essere il matrimonio un sacramento della nuova legge; ma se uno poi negasse la seconda proposizione, che cioè non appartenga esclusivamente alla Chiesa la potestà sopra i sacramenti?

*For.* Peggio allora, Signor Parroco, peggio assai ancora, perchè costui mostrerebbe di aver perduto il ben dell'intelletto, malattia quanto ridicola, altrettanto difficile a curarsi: ditemi di grazia, se mai sorgesse il dubbio circa la validità, o nullità del battesimo di un vostro figliano, circa la validità, o nullità dell'estrema unzione conferita ad un infermo, da chi si cercherebbe la soluzione del dubbio? forse dal Sindaco, dal Giudice, dal Delegato di polizia, ovvero dal Vescovo?

*Par.* Veramente, Signor Foraneo, sarebbe portare la cosa all'estremo del ridicolo, se questi laici volessero sentenziare sopra la validità, o nullità del battesimo, dell'estrema unzione etc.

*For.* Quando adunque vedete, che la potestà laica s'ingerisce e pronunzia su la natura del vincolo del sacramento del matrimonio, dite che si vuol rendere oltremodo ridicola agli occhi de' savii; e non evvi peggiore castigo, che Iddio possa infliggere all'umana superbia, che rendersi sommamente ridicolo.

Vi dico il vero, Signor Parroco, su questo punto trovo più logici i protestanti, che certi cattolici di nuovo stampo: i protestanti rodontamente vi negano essere il matrimonio un vero sacramento, e da questo errore ne tirano logicamente la conseguenza, che esso deve essere subordinato alla civile potestà; ma con-

cedere, e confessare, che il matrimonio è un vero sacramento della nuova legge, e pretendere, che debba sottostare alla potestà laica sembrami la più ridicola stranezza, che possa immaginarsi. L'istesso Calvino confessava, che dopo di aver ammesso e riconosciuto il matrimonio qual sacramento, la cognizione delle cause matrimoniali non poteva appartenere a'giudici laici.

*Par.* Taluni però nel concedere alla potestà laica la cognizione delle cause matrimoniali dicono esser mossi a ciò fare considerando nel matrimonio il contratto diviso dal sacramento, e dicono che come la potestà laica lascia alla Chiesa il giudicare del matrimonio sacramento, così la Chiesa deve lasciare alla potestà laica il giudicare del matrimonio contratto.

*For.* Ma voi, Signor Parroco, ben conoscete, che nel matrimonio il contratto non può separarsi dal sacramento, ossia che tra i fedeli non può darsi matrimonio contratto, che nel tempo istesso non sia matrimonio sacramento: dopo le solenni dichiarazioni del Sommo Pontefice Pio IX il pensare diversamente è un voler allontanarsi volontariamente dalla dottrina della Cattolica Chiesa. *Niuno de' cattolici*, così si esprimeva il prelodato Pontefice, *può ignorare essere il matrimonio veramente, e propriamente uno de' sette sacramenti della legge evangelica istituito da Cristo Signore, e però matrimonio tra i fedeli non potersi dare, che al tempo stesso non sia sacramento, ed è chiaro non potersi separare il sacramento dal legame conjugale* (1).

(1) Alloq: XXVI. Sept: 1852.

Se dunque, Signor Parroco, nel matrimonio non può separarsi il contratto dal sacramento, vedete bene quanto sia labile ed insusistente il fondamento sul quale si poggiano coloro, che vogliono attribuire alla potestà laica il dritto di sentenziare su le cause matrimoniali.

## §. 5.

### *Continuazione della materia precedente*

*Par.* Io, Signor Foranco, sono pienamente del vostro avviso: taluni però si ostinano a credere poter anche alla potestà laica appartenere la cognizione delle cause matrimoniali, per la ragione, che il Concilio di Trento definì sibbene appartenere le cause matrimoniali a' giudici ecclesiastici, ma non definì che *tutte* le cause matrimoniali appartenevano a' *soli* giudici ecclesiastici.

*For.* Questo sotterfugio è veramente futile, e melense. In vero se la ragione di sacramento inerente al contratto nuziale per istituzione di Cristo è il fondamento, perchè le cause matrimoniali appartengano alla Chiesa, questa ragione essendo universale, e riguardando *tutte* affatto le cause matrimoniali, è cosa evidente che *tutte* affatto le cause matrimoniali appartengano a' *soli* giudici ecclesiastici.

*Par.* Questa ragione è evidente: ma io vi sarei obbligato, se mi recaste una qualche autorità, cui niente si potesse opporre: siamo in tempi, ne' quali certuni per una specie di vertiggine non vogliono arrendersi alle ragioni anche più concludenti: ma quando si presenta un'autorità, cui un cattolico niente ha che op-

porre, si ha dritto di ripetere a costoro: non volendovi sottomettere a quest'autorità, siete lontano dalla cattolica Chiesa.

*For.* Per questo, Signor Parroco, posso appieno contentarvi: vi recherò un bellissimo squarcio di un Breve del Sommo Pontefice Pio VI. che mette in piena luce quanto finora abbiano osservato. Dovete sapere che nell' anno 1788 il Vescovo di Motula facendosi lecito di giudicare in grado di appello come delegato del re di Napoli una causa matrimoniale giudicata in prima istanza dalla Curia Arcivescovile di Napoli dichiarò nullo il matrimonio con sentenza de' 7 Luglio. Il 16 del successivo Settembre il Papa gl'indirizzò un Breve, nel quale traluce tutta l'autorità di supremo Dottore; il Papa gli dice dapprima, che parlava come quegli che asceso su la cattedra di Pietro ha ricevuta da Gesù Cristo l'autorità d'insegnare, e di confermare i fratelli, gli rappresenta, che ha profferita una sentenza indegna di questo nome, nulla per molti motivi non essendo in sostanza, che un atto scandaloso, ed ingiurioso alla giurisdizione della Chiesa. Poscia soggiunge, che essendo il matrimonio uno de' sette sacramenti della legge evangelica, la Chiesa *sola* ha tutto il dritto, e tutta la potestà di giudicare della validità, o della nullità de' matrimonii: che il Concilio di Trento sottopone generalmente all'anatema chiunque dirà, che le cause matrimoniali non appartengono a' giudici ecclesiastici, che le parole di questo Concilio sono talmente *generali* che comprendono ed abbracciano *tutte* le cause, e che *tutte* queste cause riguardano *unicamente* i giu-

dici ecclesiastici , e che tale è il sentimento universale de'canonisti senza eccettuare neppure quelli, che da'loro scritti si fanno conoscere non favorevoli a' dritti della Chiesa (1).

*Par.* Dopo questa solenne dichiarazione del Papa mi meraviglio , come trovansi ancora di coloro, i quali sostengono appartenere alla potestà laica il giudizio delle cause matrimoniali. Soltanto non capisco come un Vescovo, che decide una causa matrimoniale è riguardato dal Papa qual giudice laico; mentre il grado ed il carattere di Vescovo lo fanno supporre giudice ecclesiastico.

*For.* Voi dovete sapere, che in questa causa il Vescovo di Motula procedeva non per dritto proprio, ma per semplice delegazione del re di Napoli ; certamente la Sede Arcivescovile di Napoli non era soggetta alla Sede Vescovile di Motula così che il Vescovo avesse per dritto potuto riceverne l'appello, e giudicare la causa ; se dunque egli procedette in questa causa, procedette per delegazione del re, e perciò egli faceva le parti di un giudice laico destinato da un giudice laico, quindi nasceva tutta la nullità, che per questo capo il Papa gli rimproverava. In fatti è massima indubitata di dritto, che il giudice delegato non possa avere un' autorità maggiore del delegante , e siccome nulla sarebbe stata la sentenza che avesse pronunciata il giudice laico delegante perchè privo di ogni giurisdizione spirituale, così irrita, e nulla bisogna che sia la sentenza del giudice delegato, non potendo alcuno trasferire in altri una potestà, che egli non ha.

(1) Brev: ad Episc: Motul. 16 Sept. 1788.

## §. 6.

*Altra continuazione della materia precedente.*

*Par.* Le ragioni finora addotte unite alla suprema autorità del Sommo Pontefice Pio VI. debbono convincere ogni persona di buona fede, che la cognizione delle cause matrimoniali spetti a' soli giudici ecclesiastici.

*For.* Lo comprendo pur troppo; ma trattandosi di un punto oggi estremamente importante, non vi dispiaccia, signor Parroco, se io per chiudere la bocca a' nemici della Chiesa, vi rechi autorità ed esempii di persone non sospette, anzi interessate a mantenere l'opposta dottrina.

*Par.* Come a dire:

*For.* Vi recherò autorità e confessione di supreme potestà laiche anche protestanti. Vi pare? Se vi sono persone interessante a richiamare a sè la cognizione delle cause matrimoniali, lo sono appunto le supreme potestà laiche: eppure queste supreme potestà laiche nelle solenni convenzioni, che noi chiamiamo *Concordati* hanno dichiarato appartenere a' giudici ecclesiastici la cognizione delle cause matrimoniali a norma del Tridentino. Così noi leggiamo

1. Nel Concordato tra la S. Sede, ed il re delle Due Sicilie nel 1818: « Gli Arcivescovi, e Vescovi riconosceranno nel loro foro le cause ecclesiastiche, e principalmente le cause matrimoniali, che giusta il can: 12 della Sess: XXIV del Sacro Concilio Tridentino spettano a' giudici ecclesiastici, e porteranno di esse sentenza ». Art. 20.

2. Nel Concordato tra la S. Sede e l'Imperatore d'Austria Francesco Giuseppe nel 1855. « Appartenendo le cause ecclesiastiche unicamente al foro della Chiesa il giudice ecclesiastico giudicherà delle cause matrimoniali a norma de' sacri canoni, e segnatamente de' decreti del Concilio di Trento rimettendosi al giudice secolare soltanto la cognizione degli effetti civili del matrimonio».

Nè soltanto i Governi cattolici, ma gli acattolici ancora hanno riconosciuta nella Chiesa questa facoltà di giudicare le cause matrimoniali: « Tutte le cause ecclesiastiche, che riguardano la fede, i sacramenti le sacre funzioni. Gli affari, ed i dritti annessi al sacro ministero saranno giudicati dal Tribunale dell'Arcivescovo a norma de' sacri canoni, e secendo i decreti del Concilio di Trento; e quindi giudicherà altresì delle cause matrimoniali rimettendo però al giudice laico il giudizio intorno agli effetti civili del matrimonio ». Concord: tra la S. Sede, ed il Gran Ducato di Baden 1859 « Gli affari, che prima debbono essere sottoposti alle decisioni del Concistoro diocesano sono le cause matrimoniali, le pruove della legittimità del matrimonio»: Concord: tra la S. Sede e la Russia. 13 Agosto 1847.

*Par*. Queste dichiarazioni dicono molto.

*For*. Anzi moltissimo: in vero se i principi laici specialmente acattolici avessero creduto di poter benchè minimamente ingerirsi nelle cause matrimoniali, non avrebbero giammai ceduta questa prerogativa della corona, come la chiamano gli adulatori del poter laico: la cosa perciò è più che evidente da potersi met-

tere in questione soltanto dagli arrabbiati nemici della Chiesa.

*Par.* Io per me, signor Foraneo, sono pienamente del vostro avviso: però i così detti *regalisti* dicono, che è di niun valore l'argomento tratto da' Concordati per dimostrare, che la cognizione delle cause matrimoniali appartiene a' giudici ecclesiastici.

*For.* E su qual fandamento essi ciò dicono?

*Par.* Ecco, signor Foraneo, come essi ragionano. I Concordati sono un contratto bilaterale, nei quali le *Alte Parti* contraenti si fanno delle scambievoli concessioni; come adunque il Papa fa delle concessioni a' Sovrani; così i Sovrani ancora fanno delle concessioni al Papa; se perciò ne'Concordati si legge pattuito, che le cause matrimoniali sieno trattate nel foro ecclesiastico, è una graziosa concessione del Principe, e non già un dritto della Chiesa. Ma voi, che me ne dite?

*For.* Io? Vi dico signor Parroco, che il concetto, che questi regalisti si formano, o meglio fingono di formarsi de' Concordati, è assai inesatto, e se vogliono dire la cosa co' proprii termini, è onninamente erroneo.

In vero una convenzione, nella quale le parti contraenti si fanno delle scambievoli concessioni, ha, e può aver luogo soltanto in quelle materie, che sono soggette alla loro piena potestà: in queste materie ciascuna delle parti contraenti fa e può fare all'altra delle concessioni, perchè ciascuna parte ha, o almeno si suppone avere pieno ed assoluto potere su tali materie, che formano l'oggetto della convenzione. Di tali convenzioni anche la S.Sede ne ha fatte, e ne fa tutto giorno con le potenze

laiche: convenzioni su i *telegrafi*, convenzioni se le *poste*, convenzioni sui *dritti doganali* etc. In somiglianti convenzioni come la S. Sede fa delle vere concessioni all'altra parte contraente, così dalla stessa ne riceve parimenti delle vere concessioni ; sono in verità scambievoli concessioni, che si fanno le *Alte Parti* continenti.

*Par.* La cosa è da sè stessa evidente.

*For.* Ma in quelle convenzioni , che comunemente si chiamano *Concordati* la cosa non va , nè può andare così, sia che si consideri la materia che forma l'oggetto del Concordato, sia che si considerino le parti che intervengono nel Concordato.

*Par.* Spiegatemi, signor Foraneo, più chiaramente questo vostro concetto ?

*For.* Quali sono, signor Parroco, le *Alte Parti*, che intervengono alla formazione di un Concordato ? Da un lato sta il Papa pastore supremo ed universale di tutto il gregge di Gesù Cristo; dall' altro un Principe laico , il quale sia pure grande quanto si voglia, è sempre però una semplice pecorella in faccia del Papa: tale è la dottrina della cattolica credenza: or pare logico l'asserire, che una semplice pecorella voglia e possa venire col Pastore a scambievoli concessioni su materie , che sfuggono al suo dominio ? Ed in vero quale , signor Parroco , è la materia del Concordato considerato nel senso, che comunemente si dà tal parola ? È una materia o spirituale , o annessa alla spirituale. Or è fuor di dubbio che il Principe laico non ha alcuna potestà sopra le cose spirituali , o annesse alle spiri-

tuali; e se non ha alcuna potestà sopra tali materie come mai può dirsi, che egli fa delle concessioni alla S. Sede in cambio di quelle, che dalla medesima ha ricevute? I regalisti perciò volendo sostenere, che l' aver le Potestà laiche riconosciuto il dritto della Chiesa di giudicare le cause matrimoniali sia una mera e graziosa concessione fatta dal Principe alla Chiesa per altre concessioni da essa ricevute debbono conseguentemente ammettere due dannati errori, o che il Principe abbia o possa avere del potere su le cose spirituali o annesse alle spirituali, per cui ha potuto farne cessione alla S. Sede, ovvero, che le cause matrimoniali riguardanti il vincolo del matrimonio già fatto sacramento non sieno materie spirituali o annesse alle spirituali; qualunque di questi due errori si vuol sostenere, si cessa di essere cattolico.

*Par.* Ma in somma, signor Foraneo, qual concetto debbo io formarmi de' Concordati per quindi conchiudere, che sia di gravissimo peso l'argomento da essi tratto relativo al dritto della Chiesa di giudicare le cause matrimoniali?

*For.* Chi, signor Parroco, attentamente considera l'intima natura ed indole de'Concordati, facilmente conosce, e può conoscere, che un Concordato nel senso, nel quale suole adoperarsi una tale parola, da parte della S. Sede è un indulto concesso ad un Principe per certe determinate circostanze in vista del maggior bene della cattolica religione; da parte poi del Principe è un pubblico, e solenne riconoscimento del dritto della Chiesa relativo a quella tale materia spirituale, e annessa alla spi-

rituale, dritto raffermato con ispeciale obbligazione di attenervisi fedelmente in vista di que' peculiari indulti ottenuti dalla S. Sede. L'argomento perciò ricavato da'Concordati relativo al dritto della Chiesa di giudicare le cause matrimoniali è di gravissimo peso, perchè riconosciuto, e non già concesso, dagli stessi Principi in un atto pubblico, e solenne.

## CAPO III.

### NORME DA TENERSI NELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

*Par.* Sovente, signor Foraneo, nella celebrazione di un matrimonio si presentano delle gravi difficoltà

*For.* Lo credo pur troppo: ma fatemi conoscere queste difficoltà per discuterle assieme.

*Par.* Queste difficoltà si riducono 1. all'atto religioso, ed all'atto civile. 2. agli sposi, che avessero impedimenti sia ecclesiastici sia civili. 3. al consenso dei genitori pel matrimonio dei loro figliuoli. 4. alla condotta da tenersi con coloro, che già avessero contratto il così detto matrimonio civile.

### §. 1

### *Dell'atto religioso, e dell'atto civile.*

*Par.* Basta eseguire il solo atto religioso senza punto mettersi in pensiero dell'atto civile?

*For.* Quantunque il solo atto religioso celebrare cioè le nozze innanzi al proprio Parroco con due testimoni costituisca l'essenza del matrimonio presso di noi; pur tuttavolta chi contrae il matrimonio sotto l'impero del nuovo codice deve eseguire un doppio e distin-

to atto l' uno dall'altro indipendente, cioè l'ecclesiastico ed il civile; l' ecclesiastico in faccia a Dio ed alla Chiesa, il civile in faccia al Governo per gli altri effetti civili. Siccome sono empii quelli, che si contentano del solo atto civile, perchè non ricevendo punto il sacramento del matrimonio vivranno in un vero vergognoso concubinato; così sarebbero sciocchi quelli, i quali senza una imperiosa necessità si contentassero del solo matrimonio ecclesiastico non curando l'atto civile, sciocchi, dico, per le tante funeste conseguenze, che ne potrebbero derivare.

*Par.* Come a dire:

*For.* Mettete caso, che Tizio dopo celebrato il matrimonio innanzi alla Chiesa, non si curi dell' *atto civile*: fingete che costui col tempo possa avere un lucroso impiego: venendo egli a morte forse la moglie superstite ha dritto a pensione? certo che no: poichè la legge civile non la riconosce come moglie legittima. Presso di noi talvolta per urgenti motivi si permetteva il matrimonio *di coscienza* cioè secreto senza gli *atti dello stato civile*; ebbene il più delle volte accadeva, che morendo il marito la moglie superstite credendosi moglie legittima, come l' era in effetto innanzi a Dio ed alla Chiesa, nella successione si vedeva gettata su la strada senza poter ricorrere ai Tribunali, perchè innanzi alla legge civile era considerata nè più nè meno che come una concubina.

*Par.* È pur troppo vero, e sovente ho dovuto deplorare tra i miei figliani di tali disgrazie.

*For.* Mettete un' altro caso, che questo Ti-

zio morendo lasciasse delle grandi ricchezze: i figli gli sucederebbero in quella parte che può spettare ai figli illegittimi, nel mentre che essi sono legittimi in faccia a Dio ed alla Chiesa: e poi fa sempre brutta cosa, che i poveri figli in occasione di qualche controversia innanzi ai magistrati civili, abbiano a sentirsi chiamare figli *spurii, illegittimi, bastardi* etc. senza dire che poi talvolta richiedendosi la fede di matrimonio, e questa dello Stato civile per essere ammesso in qualche professione, costoro per sciocchezza dei loro genitori si vedrebbero chiusa la strada. Abbiate perciò, signor Parroco, la pazienza e l' attenzione d' istruire sopra di questo punto i vostri figliani, acciocchè poscia non abbia ad accadere o ad essi, o a'loro figliuoli qualche inaspettata disgrazia senza rimedio.

*Par.* Ma quale de' due atti deve precedere?

*For.* Quantunque possa sembrare indifferente l'adempire prima l'atto religioso e poscia il civile, ovvero prima il civile e poscia il religioso; pur tuttavolta il sapientissimo Papa Benedetto XIV a' cattolici di Olanda, che si trovavano in simili circostanze, proponeva, che si adempisse prima il rito religioso e dopo presentarsi al civile magistrato. Ecco le sue parole: *Conosciamo che in simili circostanze ad evitare i pericoli sarà certamente più saggio e prudente, che i Cattolici non adiscano il secolare magistrato per adempire alla civile cerimonia, se prima non abbiano legittimamente celebrato tra essi il matrimonio in faccia alla Chiesa* (1).

(1) Brev. Redditae sunt Nobis ann. 1746.

*Par.* Ma se si presentasse qualche veramente straordinaria ed eccezionale circostanza di far precedere l'atto civile all'atto religioso?

*For.* Presentandosi una tale circostanza, la quale non dev'essere così facilmente ammessa, voi dovete ricordare agli sposi, che quel presentarsi al civile magistrato prima di aver celebrato il matrimonio nella Chiesa non è che una semplice cerimonia o solennità civile richiesta dalla legge per gli effetti civili, ma che non è affatto matrimonio innanzi a Dio. Ascoltate le parole del lodato Pontefice: *Sappiano i Cattolici alla vostra cura affidati, che volendo celebrare matrimonio, allorchè si presentano al Magistrato civile, esercitano un atto meramente civile, affin di mostrare l' ossequio dovuto alle leggi, ma del resto in niun modo contraggono allora il matrimonio. Sappiano, che se non avranno celebrate le nozze innanzi al Parroco proprio e due testimoni, non mai saranno veri e legittimi coniugi nè innanzi a Dio, nè innanzi alla Chiesa: nè la familiarità coniugale, che forse avranno tra loro, sarà senza colpa gravissima; e sappiano infine, che se da siffatta congiunzione nascesse prole, sarebbe questa agli occhi di Dio illegittima come nata da non legittima moglie, e fino a che non avranno rinnovato il consenso giusta il prescritto dalla Chiesa resterà sempre tale anche nel foro ecclesiastico* (1). Inoltre a tenore delle istruzioni del sullodato Pontefice voi, signor Parroco dovete proccurare che gli sposi non convivano insieme nella stessa casa, ma vivano separati fino a tanto che non abbiano ce-

(1) Ex cit. Brev.

lebrato il matrimonio innanzi alla Chiesa: imperciocchè sebbene un tal convivere degli sposi possa essere senza peccato, pur tuttavolta non va esente dal pericolo, e dal sospetto di peccato; ed ogni buon cristiano deve fuggire pericolo, e sospetto di peccato.

*Par.* Un' altra difficoltà: come mi dovrò regolare con quegli sposi che avessero ogni cosa pronta per un solo di due atti?

*For.* In questo caso di *regola ordinaria* voi dovete consigliare a costoro, che attendano fino a che i *requisiti* dell'altro atto sieno pronti; e ciò per ovviare a' tanti danni che sogliono nascere quando tra l'uno e l'altro atto vi debba trascorrere molto tempo. Tizio vuole contrarre matrimonio innanzi alla Chiesa, ma per adempire poscia agli *atti civili* deve attendere molto tempo perchè gl' *incartamenti* non sono pronti: in questo intervallo possono succedere circostanze impreviste ed improvvise, p: es: di allontanamento dal domicilio, ed allora come si farà? Sempronio al contrario ha adempito già agli *atti civili*, ma intanto per qualche impedimento ecclesiastico non può celebrare il matrimonio innanzi alla Chiesa: ecco un prossimo e grave pericolo di cadere nel concubinato, dal quale Dio sa quando poi ne sorgeranno. Proccurate perciò, signor Parroco, che tra l'uno e l'altro atto vi trascorra il minore spazio di tempo possibile. Vi ho detto poi che questo metodo si tenga di *regola ordinaria* potendosi presentare caso e caso urgente, che per evitare peccati e scandali si faccia tosto il matrimonio religioso, e poscia a suo tempo si compia l'atto civile.

## §. 2.

### *Degli sposi, che avessero impedimento sia ecclesiastico sia civile*

*Par.* Come dovrò regolarmi se si presentano degli sposi legati da pubblico impedimento dirimente?

*For.* Bisogna considerare da quale parte nasca l'impedimento. Se dalla sola Chiesa p: es: l'impedimento di cognazione spirituale, allora voi dovete avvertire gli sposi, che prima si muniscano della dispensa della S. Sede, giacchè voi ben conoscete non poter assistere ad un matrimonio, che per tale impedimento sarebbe nullo. — Se l'impedimento nasce *dalla Chiesa*, e *dal Codice* nel tempo stesso p: es: l'impedimento tra il cognato e la cognata sancito dalla Chiesa ed ammesso dal codice, anche in questo caso fa d'uopo dimandare prima la dispenza da ambe le potestà: *dalla Chiesa* per la ragione sopra esposta, altrimenti voi non potreste assistere ad un matrimonio che sarebbe nullo; *dalla potestà civile*, perchè potrebbe accadere, che non ostante l'ottenuta dispensa Pontificia, il civile governo negasse la sua: ed allora come si farebbe? resterebbe il matrimonio per sempre privo degli effetti civili. — Ma se l'impedimento nascesse dalla sola legge civile? p: es: l'età prescritta di 18 anni compiti per l'uomo, e 15 per la donna. Anche in questo caso dovete usare molta prudenza, e non essere troppo facile ad ammettere alla celebrazione del matrimonio innanzi alla Chiesa quei fedeli, che per essere proibiti dalla legge non sarebbero poi ammessi all'atto civile, e quindi non ri-

conosciuti per coniugi. Ma quest' ultimo caso essendo da una parte raro, ed offrendo dall'altra delle difficoltà, voi in tale circostanza cercate di dimandare istruzione alla Rma Curia.

*Par.* Io, signor Foraneo, conosco gl' impedimenti ecclesiastici, bramerei ora conoscere gl' impedimenti introdotti dal nuovo Codice: sopra me li avete accennati, ma bramerei conoscerli sotto un sol colpo d' occhio.

*For.* Non debbo fare altro, che trascrivere gli articoli del Codice.

Art. 55: Non possono contrarre matrimonio l' uomo prima che abbia compiti gli anni diciotto, e la donna prima che abbia compito gli anni quindici.

Art. 56. Non può contrarre altre nozze chi è vincolato da un matrimonio precedente.

Art. 57. Non può contrarre nuovo matrimonio la donna, se non decorsi dieci mesi dallo scioglimento, o dall' annullamento del matrimonio precedente, eccetto il caso espresso nell'articolo 107. Cessa questo divieto dal giorno, che la donna abbia partorito.

Art. 58. In linea retta il matrimonio è vietato fra tutti gli ascendenti, o discendenti legittimi, o naturali, e gli affini della medesima linea.

Art. 59. In linea collaterale il matrimonio è vietato 1. tra le sorelle ed i fratelli legittimi o naturali. 2. tra gli affini del medesimo grado. 3. tra lo zio, e la nipote, tra la zia, ed il nipote.

Art. 60. Il matrimonio è proibito 1. tra l'adottante, l'adottato, e i suoi discendenti; 2. tra i figli adottivi dell' istessa persona; 3. tra l' adottato ed i figli sopravvenuti all'adottante; 4. tra l'adottato ed il coniuge dell'adottante, tra l'adottante ed il conjuge dell' adottato.

Art. 61. Non possono contrarre matrimonio gl'interdetti per infermità di mente.

Se la istanza d'interdizione è stata soltanto promossa si sospenderà la celebrazione del matrimonio, finchè l'autorità giudiziaria non abbia definitivamente provveduto.

Art. 62. Chi fu in giudizio criminale convinto reo, o complice di omicidio volontario mancato o tentato sulla persona di uno dei coniugi non può unirsi in matrimonio coll' altro coniuge.

Se fu soltanto pronunciata la sentenza di accusa, ovvero ordinata la cattura, s'impedirà il matrimonio sino a che il giudizio sia terminato.

Art. 63. Il figlio, che non ha compiuto gli anni venticinque, e la figlia che non ha compiuto gli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre, e della madre.

Se i genitori sono discordi è sufficiente il consenso del padre.

Se uno dei conjugi è morto, o nella impossibilità di manifestare la propria volontà, basta il consenso dell'altro.

Al matrimonio del figlio adottivo, che non ha compiuto gli anni ventuno è necessario oltre il consenso dei genitori il consenso dell'adottante.

Art. 64 Se il padre e la madre sono morti, o nella impossibilità di manifestare la loro volontà, i minori degli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso degli avi, e delle avole; se l'avo, ed avola della medesima linea sono discordi, basta il consenso dell'avo.

Il disparere tra le due linee equivale a consenso.

Art. 65. Se non esistono genitori, nè adot-

tante, nè avi, nè avole, o se nessuno di essi è nella possibilità di manifestare la propria volontà, i minori degli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del consiglio di famiglia.

Art. 66. La disposizione dell' art. 63 è applicabile ai figli naturali legalmente riconosciuti. In mancanza di genitori viventi, e di adottante capace di consentire, il consenso sarà dato dal consiglio di tutela. A questo consiglio spetterà pure di dare il consenso, o pel matrimonio dei figli naturali non riconosciuti, in mancanza di genitori adottivi.

Art. 67. Contro il rifiuto di consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia, o di tutela, il figlio maggior di età può far richiamo alla Corte di Appello.

Nell' interesse del figlio o della figlia minore di età potrà farsi richiamo sia dai parenti sia dagli affini, sia dal pubblico ministero.

## §. 3.

### *Del consenso dei genitori pel matrimonio dei loro figliuoli.*

*Par.* Qual condotta dovrò tenere, signor Foraneo, quando si presentano dei figliuoli per contrarre matrimonio senza il consenso de' genitori?

*For.* Io suppongo, signor Parroco, che voi già conosciate la dottrina della Chiesa cattolica su di questo punto cioè che la validità delle nozze dipende dal solo volere dei contraenti, e non già dal volere di coloro, sotto la potestà dei quali essi contraenti si trovassero; perciò i matrimonii dei figli di famiglia contratti senza o anche contro la volontà dei genitori son validi come insegna il Concilio di Trento.

*Par.* Questa dottrina io la conosco: vi domando come debbo comportarmi con costoro.

*For.* Lasciate, che prima di rispondere alla vostra dimanda, io premetta, che i figli di famiglia celebrando le nozze senza il consenso dei loro genitori peccano gravemente. In vero l' onore e la riverenza dovuta ai genitori esige, che i figliuoli non procedano ad un affare così spinoso ed importante senza il loro consenso, ed è per questo, che la Chiesa sebbene abbia dichiarato validi i matrimonii de'figli di famiglia contratti senza il consenso dei loro genitori, però gli ha sempre detestati e proibiti.

Ciò posto due casi possono succedere 1. che il torto stia da parte dei figliuoli. 2. che il torto stia da parte dei genitori.

Avviene sovente, che i figliuoli accecati dalla passione senza saper o voler spingere lo sguardo innanzi pretendono contrarre matrimonii dannosi, e vergognosi ancora: in questo caso voi dovete far comprendere a questi insensati e sciagurati figliuoli, che è pur troppo ragionevole l' opposizione dei genitori, che tale matrimonio porterebbe conseguenze spiacevoli ed irreparebili, che senza la benedizione dei genitori non avranno neppure la benedizione di Dio, che badassero ancora alle conseguenze temporali pur troppo temibili da parte dei genitori disgustati.

Altre volte il torto sta dalla parte dei genitori, i quali mossi o da avarizia, o da ambizione vogliono obbligare i figliuoli a contrarre un matrimonio, da cui questi abborrono, o capricciosamente vogliono, che i figliuoli non contraggano un matrimonio che questi prudentetemente credono poter formare la loro feli-

cità. Fate in tal caso conoscere a questi genitori, che essi non possono in buona coscienza opporsi a' giusti e ragionevoli desideri dei loro figliuoli, che la loro capricciosa opposizione potrebbe arrecare danni incalcolabili gettando sovente questi figliuoli a vita scorretta.

*Par.* E se non ostante tutte queste esortazioni io non cavassi alcun frutto nè dagli uni, nè dagli altri?

*For.* In questo caso voi non potete procedere innanzi anche quando capricciosa fosse l'opposizione dei genitori, ma dovete riferire la cosa al Vescovo, che vi darà le opportune istruzioni.

§. 4.

*Condotta da tenersi con chi trovasi aver già contratto il così detto matrimonio civile.*

*Par.* Non potrei, signor Foraneo, esprimervi il dolore, che sento da qualche tempo, giacchè due miei figliani dopo di aver contratto il così detto matrimonio civile si sono ostinati a non voler compire il rito religioso: esempio contagioso che potrebbe essere imitato da altri ancora.

*For.* Compatisco, signor Parroco, il vostro dolore, ma voi non vi dovete perdere d'animo.

*Par.* E che dovrei fare?

*For.* Raddoppiare il vostro zelo: ecco tutto. Sonovi delle persone gratuitamente malvage, le quali anche in mezzo a popolazioni cattoliche, dove è stato già promulgato il decreto del Tridentino su la clandestinità vanno spacciando « *che l'atto civile è vero matrimonio, compito il quale non è necessario, che si vada alla Chiesa, e che gli sposi dopo quella cerimonia veramente sono marito e moglie.*

*Par.* Ciò disgraziatamente è pur troppo vero.

*For.* Dunque opponete a questo errore la dottrina della cattolica Chiesa, cioè che presso di noi dicesi vero e legittimo matrimonio quello soltanto, che è stato celebrato innanzi al Parroco, ed a due testimoni; celebrato perciò sotto altra forma non è, nè può dirsi vero matrimonio. Che volete, che vi dica, signor Parroco? la mancanza d'istruzione ha trascinato taluni a spacciare questo errore; ed a questo proposito mi prendo, signor Parroco, la libertà di pregarvi ad essere più assiduo nel fare istruzioni sul sacramento del matrimonio sorgente inesausta di felicità, o d'infelicità secondo che bene o male si riceve: lodo lo zelo, la pazienza, le fatiche di ben molti degni ecclesiastici occupati nella direzione delle anime divote: ma pure questa gente è una picciolissima frazione a fronte di coloro, che s'impegnano nello stato matrimoniale: una più frequente istruzione a costoro farebbe di moltissimo bene; li disporrebbe a ricevere questo gran sacramento con le convenienti disposizioni, giacchè per l'ordinario nessun sacramento è tanto trapazzato, quanto il sacramento del matrimonio.

*Par.* Non ho che replicarvi, e per l'avvenire farò tesoro de' vostri lumi; ma ora si tratta di alcuni, che già trovandosi impegnati nel così detto matrimonio civile, ostinatamente si rifiutano adempire il rito imposto dalla Chiesa; che debbo fare con costoro?

*For.* Ciò che fareste con chi vive in pubblico concubinato; dovete perciò armarvi di zelo, e di prudenza; secondo che vel permettono le circostanze, fate conoscere a costoro lo stato infelice in cui si trovano innanzi a Dio, ed

il prossimo evidente pericolo di perdersi eternamente.

*Par.* E l'affare si rende più scabroso, quando degli sposi uno brama adempire il rito religioso, e l'altro vi si rifiuta ostinatamente.

*For.* Ciò è pur troppo vero; ma in questo caso proccurate con tutt' i mezzi, che vi suggerisce la carità cristiana, d'istruire, e di condurre nella via del dovere l'errante: Che se egli perdura nel mal volere sia perchè ostinato non vuol disporsi a ben ricevere quel sacramento, benchè si mostri pronto a *convalidare* quel matrimonio, sia perchè ripugna di presentarsi personalmente alla Chiesa, sia per altra ragione, rivolgetevi al Rma Curia, che in vista della gravissima necessità potrebbe permettere, che si contragga il matrimonio innanzi alla Chiesa non ostante l'indisposizione del renuente per rendere alla parte disposta il suo dritto, ovvero potrebbe permettere ancora, che si celebrasse *per procuratorem*, *aut per epistolam* sotto le debite cautele.

*Par.* Ma io ho letto in alcuni autori, che in somiglianti casi si possa dimandare alla S. Sede la dispensa nella *radice* del matrimonio, ossia di sanare il matrimonio nella sua radice: che cosa, signor Foraneo, è questa dispensa in *radice*, e se può essa domandarsi ne' casi, de'quali discorriamo?

*For.* È questa, signor Parroco, una materia intralciatissima da non potersi sviluppare in poche parole: dispensa che può concedersi dal Sommo Pontefice in ben molte circostanze.

*Par.* Ma io intendo restringere la dimanda al solo caso presente cioè di due persone ligate col matrimonio civile, di cui una vorreb-

be contrarre ancora il matrimonio innanzi la Chiesa, e l'altra si mostra renitente.

*For.* Voi ben, conoscete , signor Parroco , che il matrimonio si stringe col libero consenso di ambi i contraenti.

*Par.* S'intende benissimo , che il consenso delle parti è come la radice dell'istesso conjugio , così che tolto il consenso sparisce ogni ragione di conjugio.

*For.* Ma per validità del matrimonio non basta qualsivoglia consenso , ma è necessario che questo sia legittimo sia cioè dato da quelle persone , le quali per legge sono abili a dare un tale consenso, altrimenti il consenso è nullo, e non produce alcun effetto pel quale è stato dato. Or avviene talvolta , che gli sposi ligati da qualcuno di quegl'impedimenti dirimenti, che sono stati sanciti dalla potestà ecclesiastica, contraggano il matrimonio ; in questo caso il consenso è illegittimo perchè dato da chi non poteva contrarre.

*Par.* Questo caso avviene non poche volte , e forma la croce de' Confessori, e de' Parrochi, quando ad una delle parti è ignoto la nullità del matrimonio , e non le si può manifestare senza gravissimi inconvenienti.

*For.* Ebbene in questo caso urgentissimo la Santa Sede concede la dispensa *in radice matrimonii* ossia sana il matrimonio nella sua radice; toglie cioè l'impedimento fin dalla contrazione del matrimonio , e così resta sanato il matrimonio nullamente contratto : Per es : Tra Francesco e Rosa evvi l' occulto impedimento dirimente di affinità *ex fornicatione* impedimento ignorato da Francesco, ma conosciuto da Rosa : se prima della celebrazione del

matrimonio se ne fosse ottenuta la dispensa; il matrimonio celebrato sarebbe stato valido; ma poichè essi contrassero senz'aver ottenuta la dispensa il loro matrimonio è nullo. Rosa avveduta dall'errore commesso chiede la dispensa, che ottiene coll'obbligo di avvertire Francesco della nullità del precedente consenso; ma poichè una tale manifestazione potrebbe produrre danni gravissimi, così si prega la S. Sede che voglia sanare il matrimonio nella sua radice, ossia retrotrarre la dispensa sino al momento della celebrazione del matrimonio bastando quel consenso allora dato, e che si suppone tuttora perseverare.

*Par*. È questo un bel mezzo da quietare ognuno.

*For*. Ma poichè, come sopra abbiamo veduto, il mutuo consenso è la radice della unione conjugale, si rende perciò necessario, che questo fisico consenso sia dato da' contraenti nella celebrazione del matrimonio, poichè se questo fisico consenso sebbene nullo per ragion di qualche impedimento non è stato dato in quell'atto, che comunemente si tiene per contrazione di matrimonio, allora non si può dire che esiste un matrimonio nullo, ma che non esiste alcun matrimonio; e poiche ciò che non è esistito, non può essere sanato, ne siegue, che la dispensa *in radice matrimonii* non può aver luogo quando non esiste matrimonio, ossia quando non esiste quell'atto, che comunemente si tiene per celebrazione di matrimonio. Or ne'luoghi dove è stato pubblicato il decreto del Concilio di Trento su la clandestinità finche gli sposi non si presentano innanzi al Parroco, e due testimoni non si dice, che hanno fatto un ma-

trimonio nullo, ma che non hanno ancora sposato, non ostante che da parecchi anni assieme convivessero pubblicamente; quindi Benedetto XVI scriveva: *Nella unione manifestamente fornicaria non vi è radice di matrimonio.*

*Par.* A questa teoria niuno ha che replicare.

*For.* Dunque per rispondere alla vostra dimanda, poichè il Sommo Pontefice Pio IX ha dichiarato che il così detto matrimonio civile è un pretto concubinato, ne siegue che non possa essere sanato in radice. Non già, Signor Parroco, che fosse vietato al Sommo Pontefice di concedere somiglianti dispense anche relativamente al matrimonio civile: in vero perchè mai il così detto matrimonio civile è nullo? è nullo perchè è clandestino non celebrato cioè innanzi al proprio Parroco, e due testimoni: or questo impedimento essendo di origine ecclesiastica può dal sommo Pontefice essere sospeso relativamente a qualche persona, come lo sospese Pio VI relativamente a que' Francesi, i quali nella grande rivoluzione non potessero presentarsi al proprio Parroco: potrebbe dunque il Sommo Pontefice sospendere l'impedimento di clandestinità anche a favore di chi avesse celebrato il matrimonio civile. Ma prima, Signor Parroco, di cercare somigliante dispensa, parlatene col vostro Vescovo, il quale potrà darvi quelle istruzioni, che all'uopo sono necessarie, giacchè in questo caso la dispensa in radice ha bisogno di altre cautele non necessarie negli altri casi.

*Par.* Abbiamo fatto, Signor Foraneo, una ben lunga conversazione: cercherò di profittarne mettendo in pratica quanto mi avete suggerito.

# INDICE

# Indice

14. Dubbi intorno alla lettura dei cattivi giornali - - Roma 1874.

15. Ballerini P. Antonio - Risposta ad un articolo anonimo nel giornale l'Univers - - - Modena 1873.

16. Da Fontana P. Anselmo - Il supposto Error Nestoriano e Il Chiasso di Piazza - Dialogo - Modena 1873.

17. Martinengo D. Francesco - Le Bestemmie di Renan echeggiate a Roma - - Torino 1873.

18. Giraudi Gioffredo - Prolegomeni al Cristianesimo - Cuneo 1873.

19. Anon - Del nuovo progetto di Legge sul Matrimonio Civile presentato alla Camera dei Deputati Firenze 1874.

20. Formisano Vesc. Giuseppe - Il Matrimonio Religioso ed Il Matrimonio Civile - Catechismo tra un Parroco e un Figliano ——— Nola 1873.